



Senato
della Repubblica



Camera
dei deputati

Legge di delegazione europea 2015

Schede di lettura

A.C. 3540-A

DOSSIER - XVII LEGISLATURA

Aprile 2016



SERVIZIO STUDI

TEL. 06 6706-2451 - studi1@senato.it -  @SR_Studi

Dossier n. 283/2



SERVIZIO STUDI

Dipartimento Affari comunitari

Tel. 06 6760-9409/06 6760-9148 - st_affari_comunitari@camera.it

 @CD_europa

Progetti di legge n. 393/2

UFFICIO RAPPORTI UNIONE EUROPEA

Tel. 06 6760-2145 - cdrue@camera.it

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

INDICE

PREMESSA	7
SCHEDE DI LETTURA.....	11
Articolo 1 (Delega al Governo per l'attuazione di direttive europee).....	13
Articolo 2 (Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione europea).....	19
Articolo 3 (Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione di specie esotiche invasive).....	21
Articolo 3-bis (Termini, procedure, principi e criteri direttivi specifici per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/720 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, che modifica la direttiva 94/62/CE per quanto riguarda la riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero).....	27
Articolo 4 (Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, e della direttiva 2011/91/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alle diciture o marchi che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare)	33
Articolo 5 (Principio e criterio direttivo per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/637 del Consiglio, del 20 aprile 2015, sulle misure di coordinamento e cooperazione per facilitare la tutela consolare dei cittadini dell'Unione non rappresentati nei Paesi terzi e che abroga la decisione 95/553/CE)	39
Articolo 6 (Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni dell'Unione europea e agli accordi internazionali in materia di prodotti e di tecnologie a duplice uso, di sanzioni in materia di embarghi commerciali, di commercio di strumenti di tortura, nonché per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti)	43
Articolo 7 (Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1025/2012 del	

<i>Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea)</i>	51
<i>Articolo 8 (Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/ CEE del Consiglio)</i>	57
<i>Articolo 9 (Delega al Governo per il recepimento della raccomandazione CERS/2011/3 del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 22 dicembre 2011, relativa al mandato macroprudenziale delle autorità nazionali)</i>	67
<i>Articolo 10 (Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 751/2015 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta)</i>	71
<i>Articolo 11 (Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2015/760 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo ai fondi di investimento europei a lungo termine)</i>	83
<i>Articolo 12 (Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010)</i>	89
<i>Articolo 13 (Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base)</i>	91
<i>Articolo 14 (Delega al Governo per il recepimento della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2006/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione, e per l'attuazione del regolamento (UE) 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006)</i>	101

Articolo 14-bis (*Principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2015/1513 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che modifica la direttiva 98/70/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e la direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili*) 117

Articolo 14-ter (*Norme concernenti la delega per il recepimento della direttiva 2015/2193/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti aventi emissioni in atmosfera*) 119

Articolo 14-quater (*Attuazione della direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 luglio 2014 sull'equipaggiamento marittimo e che abroga la direttiva 96/98/CE del Consiglio.*) 123

Articolo 14-quinquies (*Delega al Governo per l'attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato*)..... 127

Articolo 14-sexies (*Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno*) 139

ALLEGATO A.....147

Direttiva (UE) 2015/565 della Commissione, dell'8 aprile 2015, che modifica la direttiva 2006/86/CE per quanto riguarda determinate prescrizioni tecniche relative alla codifica di tessuti e cellule umani (termine di recepimento 29 ottobre 2016) 149

Direttiva 2009/156/CE del Consiglio del 30 novembre 2009 relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi. (senza termine di recepimento)..... 153

ALLEGATO B157

Direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere

<i>musicali per l'uso online nel mercato interno (termine di recepimento 10 aprile 2016); (termine di recepimento 10 aprile 2016)</i>	159
Direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base (termine di recepimento 18 settembre 2016)	167
Direttiva (UE) 2015/637 del Consiglio, del 20 aprile 2015, sulle misure di coordinamento e cooperazione per facilitare la tutela consolare dei cittadini dell'Unione non rappresentati nei Paesi terzi e che abroga la decisione 95/553/CE (termine di recepimento 1° maggio 2018)	169
Direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio, del 20 aprile 2015, che stabilisce i metodi di calcolo e gli obblighi di comunicazione ai sensi della direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel (termine di recepimento 21 aprile 2018).....	171
Direttiva (UE) 2015/720 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, che modifica la direttiva 94/62/CE per quanto riguarda la riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero (termine di recepimento 27 novembre 2016);.....	173
Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (termine di recepimento 26 giugno 2017).....	177
Direttiva (UE) 2015/1513 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che modifica la direttiva 98/70/CE, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel, e la direttiva 2009/28/CE, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (termine di recepimento 10 settembre 2017)	179
Direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi (termine di recepimento 19 dicembre 2017	183
Direttiva (UE) 2015/2376 del Consiglio, dell'8 dicembre 2015, recante modifica della direttiva 2011/16/UE, per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale (termine di	

<i>recepimento 31 dicembre 2016)</i>	185
<i>Direttiva 2016/97/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 gennaio 2016, sulla distribuzione assicurativa (termine di recepimento 23 febbraio 2018)</i>	187

Premessa

Premessa

Il 18 gennaio 2016 il Governo ha presentato alla Camera dei deputati il disegno di legge [C. 3540](#) recante *Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2015*.

L'**esame in sede referente** del disegno di legge presso la XIV Commissione Politiche dell'Unione europea è stato avviato nella seduta dell'11 febbraio 2016 e si è concluso il 12 aprile 2016, con l'approvazione di emendamenti ed articoli aggiuntivi

A seguito delle **modifiche e integrazioni** apportate nel corso dell'esame in Commissione, il testo del disegno di legge sottoposto all'esame dell'Assemblea ([C. 3540-A](#)) si compone di **19 articoli** riferiti a specifiche materie e di **due** allegati contenenti, rispettivamente, **2 direttive** (Allegato A) e **10 direttive** (Allegato B), da recepire con decreto legislativo¹.

L'articolato del disegno di legge di delegazione europea 2015 reca **disposizioni di delega** riguardanti il recepimento di **13 direttive** europee, di **1 raccomandazione CERS** (Comitato europeo per il rischio sistemico) e di **1 decisione quadro**, nonché l'adeguamento della normativa nazionale a **12 regolamenti** europei. Il Governo è stato inoltre **autorizzato** al recepimento di **1 direttiva** in via regolamentare².

Nell'ambito dell'esame parlamentare, sono state apportate significative **integrazioni** al contenuto originario del disegno di legge governativo attraverso l'introduzione di **principi e criteri specifici di delega** e l'**inserimento di ulteriori direttive e atti dell'Unione europea** per il recepimento nell'ordinamento nazionale.

In particolare, in **materia ambientale**, sono stati fissati principi e criteri specifici di delega per il recepimento, nell'ordinamento italiano, di tre direttive: la *direttiva (UE) 2015/720* relativa alla riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero (art. 3-bis), già inserita nel disegno di

¹ In particolare, l'allegato B elenca le direttive europee per le quali i relativi schemi di atti normativi di recepimento sono da sottoporre al parere delle competenti Commissioni parlamentari. Negli allegati A e B sono elencate esclusivamente le direttive oggetto della disposizione di delega di cui all'articolo 1, comma 1 del disegno di legge. Non è invece inserita negli allegati la direttiva 2011/91/UE, che è oggetto di autonoma disposizione di delega contenuta all'articolo 4 del disegno di legge.

² *Direttiva 2014/90/UE* sull'equipaggiamento marittimo (art. 14-quater).

legge originario (All. B, n. 5); la *direttiva (UE) 2015/1513* relativa alla qualità della benzina e dei combustibili diesel (art. 14-*bis* e All. B, n. 7) e la *direttiva (UE) 2015/2193* sulle emissioni in atmosfera di inquinanti originati da impianti di combustione medi (art. 14-*ter* e All. B, n. 8), entrambe inserite *ex novo* nell'allegato B.

In **ambito fiscale e finanziario**, oltre alla soppressione dell'articolo 12 relativo alla *direttiva 2014/17/UE* sui contratti di credito ai consumatori su beni immobili residenziali³, sono state inserite nell'allegato B - e ricadono quindi nella disposizione di delega di cui all'articolo 1, comma 1 - due nuove direttive: la *direttiva 2015/2376* relativa allo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale (All. B, n. 9) e la *direttiva 2016/97* riguardante la distribuzione assicurativa (All. B, n. 10).

Nel settore della **giustizia**, è stata conferita al Governo la delega per l'attuazione della *decisione quadro 2003/568/GAI* relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato (art. 14-*quinquies*).

In tema di **cultura**, sono stati fissati principi e criteri specifici di delega con riguardo al recepimento della *direttiva 2014/26/UE* sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso *online* nel mercato interno (art. 14-*sexies*), già inserita nel disegno di legge originario (All. B, n. 1).

Inoltre, è stata inserita nell'Allegato A (n. 2) la *direttiva (CE) 2009/156* in materia di polizia sanitaria e di importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi, che ricade, pertanto, nella disposizione di delega di cui all'articolo 1, comma 1 del disegno di legge.

Infine, il Governo è stato autorizzato, ai sensi dell'articolo 35 della legge n. 234 del 2012, a recepire - in via regolamentare - la *direttiva 2014/90/UE* sull'equipaggiamento marittimo (art. 14-*quater*)⁴.

³ L'articolo 12 (soppresso) del disegno di legge recava principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega legislativa, conferita con la legge di delegazione europea 2014 (legge 9 luglio 2015, n. 114, articolo 1 e allegato B). La delega è stata esercitata dal Governo con l'Atto n. 256 "*Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/17/UE in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali*", su cui le Commissioni parlamentari dei due rami del Parlamento hanno espresso i pareri di competenza. Il decreto legislativo è in corso di pubblicazione.

⁴ La precedente direttiva 96/98/CE è stata recepita nell'ordinamento interno in via regolamentare con il D.P.R. 6 ottobre 1999, n. 407 "*Regolamento recante norme di attuazione delle direttive 96/98/CE e 98/85/CE relative all'equipaggiamento marittimo*".

La legge di delegazione europea

La legge di delegazione europea è uno dei due strumenti di adeguamento all'ordinamento dell'Unione europea introdotti dalla **legge 24 dicembre 2012, n. 234**, che ha attuato una riforma organica delle norme che regolano la partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea.

In base all'**articolo 29** della legge n. 234 del 2012, infatti, la legge comunitaria annuale (prevista dalla legge n. 11 del 2005) è stata sostituita da due distinti provvedimenti:

- la **legge di delegazione europea**, il cui contenuto è limitato alle disposizioni di delega necessarie per il recepimento delle direttive e degli altri atti dell'Unione europea
- la **legge europea**, che contiene norme di diretta attuazione volte a garantire l'adeguamento dell'ordinamento nazionale all'ordinamento europeo, con particolare riguardo ai casi di non corretto recepimento della normativa europea.

•
Il **comma 3 dell'articolo 29** prevede che il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli affari europei, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con gli altri Ministri interessati, **presenta alle Camere**, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, un **disegno di legge di delegazione europea**, con l'indicazione dell'**anno di riferimento**.

Il termine previsto per la presentazione del disegno di legge di delegazione europea è **entro il 28 febbraio** di ogni anno.

Il **contenuto** del disegno di legge di delegazione europea è stabilito all'**articolo 30**, comma 2 della legge n. 234 del 2012.

In particolare, essa prevede:

- a) disposizioni per il conferimento al Governo di delega legislativa volta esclusivamente all'attuazione delle direttive europee e delle decisioni quadro da recepire nell'ordinamento nazionale, esclusa ogni altra disposizione di delegazione legislativa non direttamente riconducibile al recepimento degli atti legislativi europei;
- b) disposizioni per il conferimento al Governo di delega legislativa, diretta a modificare o abrogare disposizioni statali vigenti, limitatamente a quanto indispensabile per garantire la conformità dell'ordinamento nazionale ai pareri motivati indirizzati all'Italia dalla Commissione europea o al dispositivo di sentenze di condanna per inadempimento emesse della Corte di giustizia dell'Unione europea;
- c) disposizioni che autorizzano il Governo a recepire le direttive in via regolamentare;
- d) delega legislativa al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di

- atti normativi dell'Unione europea;
- e) delega legislativa al Governo limitata a quanto necessario per dare attuazione a eventuali disposizioni non direttamente applicabili contenute in regolamenti europei;
 - f) disposizioni che, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, conferiscono delega al Governo per l'emanazione di decreti legislativi recanti sanzioni penali per la violazione delle disposizioni dell'Unione europea recepite dalle regioni e dalle province autonome;
 - g) disposizioni che individuano i principi fondamentali nel rispetto dei quali le regioni e le province autonome esercitano la propria competenza normativa per recepire o per assicurare l'applicazione di atti dell'Unione europea nelle materie di cui all'art. 117, terzo comma, della Costituzione;
 - h) disposizioni che, nell'ambito del conferimento della delega legislativa per il recepimento o l'attuazione degli atti di cui alle lettere a), b) ed e), autorizzano il Governo a emanare testi unici per il riordino e per l'armonizzazione di normative di settore, nel rispetto delle competenze delle regioni e delle province autonome;
 - i) delega legislativa al Governo per l'adozione di disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati.

Nell'esercizio delle deleghe legislative conferite, il Governo è tenuto al rispetto dei **principi e criteri generali** di delega, nonché degli **specifici** principi e criteri direttivi **aggiuntivi** eventualmente stabiliti dalla legge di delegazione europea, come previsto all'**articolo 32** della legge n. 234 del 2012.

Ai sensi dell'**articolo 29, comma 7**, della legge n. 234 del 2012, il Governo deve inoltre dare conto⁵ dell'eventuale **omesso inserimento** delle direttive il cui termine di recepimento è scaduto o scade nel periodo di riferimento, considerati i tempi previsti per l'esercizio della delega, e fornire dati sullo stato delle **procedure di infrazione**, l'elenco delle direttive recepite o da recepire **in via amministrativa**, l'elenco delle direttive recepite **con regolamento** e l'elenco dei provvedimenti con i quali le singole **regioni e province autonome** hanno provveduto a recepire direttive nelle materie di loro competenza.

Nelle seguenti tabelle sono elencate le **14 direttive europee** inserite nel disegno di legge di delegazione 2015 (C. 3540-A), distinte in base all'**anno di emanazione** e al **termine per il recepimento**:

⁵ Le informazioni fornite dal Governo nella relazione illustrativa al disegno di legge di delegazione europea 2015 (C. 3540) contengono dati aggiornati al 31 dicembre 2014. Con riguardo alle procedure d'infrazione ufficialmente aperte nei confronti dell'Italia, la relazione presenta altresì un aggiornamento alla data del 30 settembre 2015. Quanto alle direttive europee, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea nell'anno 2014, da attuare con decreto ministeriale e non ancora attuate, sono forniti dati ulteriori, aggiornati al 19 agosto 2015.

DIRETTIVE PER ANNO DI EMANAZIONE

Direttive	Anno di emanazione	Totale (14)
▪ 2009/156/UE	2009	1
▪ 2011/91/UE	2011	1
▪ 2014/26/UE ▪ 2014/90/UE ▪ 2014/92/UE	2014	3
▪ (UE) 2015/565 ▪ (UE) 2015/637 ▪ (UE) 2015/652 ▪ (UE) 2015/720 ▪ (UE) 2015/849 ▪ (UE) 2015/1513 ▪ (UE) 2015/2193 ▪ (UE) 2015/2376	2015	8
▪ (UE) 2016/97	2016	1

DIRETTIVE PER TERMINE DI RECEPIMENTO

Direttive	Termine di recepimento	Totale (14)
▪ 2009/156/UE ▪ 2011/91/UE	Senza termine espresso	2
▪ 2014/26/UE	10 aprile 2016 (scaduto)	1
▪ 2014/90/UE ▪ 2014/92/UE ▪ (UE) 2015/565 ▪ (UE) 2015/720 ▪ (UE) 2015/2376	Tra il 1° settembre e il 31 dicembre 2016	5
▪ (UE) 2015/652 ▪ (UE) 2015/849 ▪ (UE) 2015/1513 ▪ (UE) 2015/2193	Tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2017	4
▪ (UE) 2015/637 ▪ (UE) 2016/97	Dopo il 1° gennaio 2018	2

Ai sensi dell'articolo 32, comma 1 della legge n. 234 del 2012, il disegno di legge di delegazione europea 2015 stabilisce - con riferimento ad alcuni atti dell'Unione europea - **specifici principi e criteri direttivi** cui il Governo deve attenersi nell'esercizio della delega, in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare e a quelli generali di delega, richiamati alle lettere da *a*) a *i*) del citato comma 1.

In particolare, sono stati introdotti principi e criteri direttivi **specifici di delega** riferiti ai seguenti atti:

8 Direttive:

- (UE) 2015/720 sulla riduzione dell'utilizzo di **borse di plastica** in materiale leggero (articolo 3-*bis*);
- 2011/91/UE sull'**etichettatura** dei prodotti alimentari (articolo 4);
- (UE) 2015/637 sulle misure di coordinamento e cooperazione per facilitare la **tutela consolare** dei cittadini dell'Unione non rappresentati nei Paesi terzi (articolo 5);
- 2014/92/UE sulla comparabilità delle spese relative al **conto di pagamento**, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche base (articolo 13);
- (UE) 2015/849 sulla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di **riciclaggio** (articolo 14);
- (UE) 2015/1513 sulla **qualità della benzina e dei combustibili diesel** (articolo 14-*bis*);
- (UE) 2015/2193 sulla limitazione delle **emissioni da impianti di combustione medi** (articolo 14-*ter*);
- 2014/26/UE sulla gestione collettiva dei **diritti d'autore** e dei diritti connessi e le licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso *online* nel mercato interno (articolo 14-*sexies*);

12 Regolamenti europei:

- n. 1143/2014 volto a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle **specie esotiche invasive** (articolo 3);
- n. 1169/2011 relativo alla fornitura di **informazioni sugli alimenti** ai consumatori (articolo 4);
- n. 428/2009 che istituisce un **regime comunitario di controllo** delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di **prodotti a duplice uso**; n. 599/2014 che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso; n. 1382/2014 che modifica il regolamento (CE) n. 428/2009; n. 1236/2005 relativo al **commercio di determinate merci** che

potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la **tortura** o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti; n. 1352/2011 della Commissione, del 20 dicembre 2011, recante modifica del regolamento (CE) n. 1236/2005 del Consiglio relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti (articolo 6);

- n. 1025/2012 sulla **normazione europea** (articolo 7);
- n. 305/2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei **prodotti da costruzione** (articolo 8);
- 2015/751 relativo alle **commissioni interbancarie** sulle operazioni di pagamento basate su carta (articolo 10);
- 2015/760 relativo ai **fondi di investimento** europei a lungo termine (articolo 11);
- 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i **trasferimenti di fondi** (articolo 14).

1 raccomandazione CERS:

- CERS/2011/3 relativa al **mandato macroprudenziale** delle autorità nazionali (articolo 9)

1 decisione quadro:

- Decisione quadro 2003/568/GAI relativa alla **lotta contro la corruzione nel settore privato** (articolo 14-*quinquies*).

Le leggi di delegazione europea riferite agli anni 2013 e 2014

Si ricorda che, successivamente all'entrata in vigore della legge n. 234 del 2012, sono state approvate **3 leggi di delegazione europea**, di cui 2 riferite all'anno 2013 e una all'anno 2014.

La *legge di delegazione europea 2013* (L. 6 agosto 2013, n. 96) è composta da 13 articoli e tre allegati, ed ha conferito al Governo deleghe legislative per il recepimento di **40 direttive**, il coordinamento della normativa nazionale alle rettifiche di **5 direttive** e l'adeguamento a **2 regolamenti** (UE).

La *legge di delegazione europea 2013 - secondo semestre* (L. 15 ottobre 2014, n. 154), consta di 9 articoli e due allegati e conferisce al Governo deleghe legislative per il recepimento di **19 direttive**, l'attuazione di **2 decisioni quadro**, l'adeguamento a **un regolamento** (UE) e l'adozione di un testo unico.

Da ultimo, la *legge di delegazione europea 2014* (L. 9 luglio 2015, n. 114), che consta di 21 articoli e due allegati, reca disposizioni di delega per il

recepimento di **58 direttive** europee, per l'adeguamento della normativa nazionale a **6 regolamenti** (UE), nonché per l'attuazione di **10 decisioni quadro**.

Di seguito si riportano i dati sullo **stato di attuazione** delle tre leggi di delegazione europea, **aggiornati al 13 aprile 2016**.

La *legge di delegazione europea 2013* risulta quasi interamente attuata: sono stati emanati 34 decreti legislativi volti al recepimento di 35 direttive (1 dell'Allegato A e 34 dell'Allegato B) ed è stata adeguata la normativa nazionale a 2 regolamenti (con un decreto legislativo). Tutte le 8 direttive dell'allegato B con principi e criteri direttivi specifici contenuti nell'articolato sono state attuate.

Anche la *legge di delegazione europea 2013 - secondo semestre* risulta quasi interamente attuata: sono stati emanati 18 decreti legislativi per il recepimento di 16 direttive e l'attuazione di 2 decisioni quadro.

Infine, la più recente *legge di delegazione europea 2014* risulta parzialmente attuata: sono stati emanati 25 decreti legislativi per il recepimento di 17 direttive e 7 decisioni quadro ed è stata adeguata la normativa nazionale a 2 regolamenti (con 2 decreti legislativi). Sono stati inoltre trasmessi al Parlamento per il parere 15 schemi di decreti legislativi, riferiti a 12 direttive (10 pareri espressi) e 3 decisioni quadro (3 pareri espressi). I decreti legislativi fin qui emanati concernono l'attuazione dell'unica direttiva inclusa nell'allegato A, di 15 direttive elencate nell'allegato B (5 di queste con principi e criteri direttivi specifici di delega) nonché della direttiva prevista dall'articolo 6. Secondo quanto indicato nella relazione illustrativa del disegno di legge di delegazione europea 2015, l'ordinamento nazionale è conforme alla direttiva 2014/57/UE (abusi di mercato), inserita nell'allegato B della legge di delegazione europea 2014 e recante principi e criteri direttivi specifici di delega.

Il presente dossier contiene le **schede di lettura** riferite ai singoli **articoli** del disegno di legge di delegazione europea 2015, come modificati nel corso dell'esame in Commissione (**C. 3540-A**) e una **descrizione** delle **direttive** europee elencate negli allegati A e B.

Schede di lettura

Articolo 1 *(Delega al Governo per l'attuazione di direttive europee)*

Il **comma 1** dell'**articolo 1** reca la **delega** al Governo per l'attuazione delle direttive elencate negli allegati A e B.

L'**allegato A** del disegno di legge di delegazione europea 2015 contiene **due** direttive: 1) Direttiva (UE) 2015/565 sulle prescrizioni tecniche relative alla codifica di tessuti e cellule umani; 2) Direttiva (CE) n. 2009/156 in materia di polizia sanitaria e importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi.

In **allegato B** sono elencate **dieci** direttive, in merito alle quali le Camere saranno chiamate ad esprimere parere parlamentare sul decreto legislativo di recepimento: 1) Direttiva 2014/26/UE sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso *online* nel mercato interno; 2) Direttiva 2014/92/UE sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento; 3) Direttiva (UE) 2015/637 sulla tutela consolare dei cittadini UE non rappresentati nei paesi terzi; 4) Direttiva (UE) 2015/652 che stabilisce i metodi di calcolo e gli obblighi di comunicazione ai sensi della direttiva 98/70/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel; 5) Direttiva (UE) 2015/720 sulla riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero; 6) Direttiva (UE) 2015/849 sulla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo; 7) Direttiva (UE) 2015/1513 sulla qualità della benzina e del combustibile diesel; 8) Direttiva (UE) 2015/2193 sulla limitazione delle emissioni da impianti di combustione medi; 9) Direttiva 2015/2376/UE sullo scambio di informazioni nel settore fiscale; 10) Direttiva 2016/97/UE sulla distribuzione assicurativa.

Per quanto riguarda i **termini**, le **procedure**, i **principi** e i **criteri direttivi della delega**, il citato comma 1 rinvia alle disposizioni previste dagli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

L'**articolo 31**, comma 1, della legge n. 234 del 2012 dispone, analogamente a quanto previsto in precedenza per le leggi comunitarie annuali, che il termine per l'esercizio delle deleghe conferite al Governo con la legge di delegazione europea sia di **quattro mesi antecedenti il termine** di recepimento indicato in ciascuna delle direttive⁶.

Per le direttive il cui termine così determinato sia già scaduto alla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea, o scada nei tre mesi

⁶ Il termine è stato esteso da due a quattro mesi dall'articolo 29 della legge n. 115 del 2015 (legge europea 2014).

successivi, la delega deve essere esercitata entro **tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge** stessa.

Per le direttive che **non prevedono** un termine di recepimento, il termine per l'esercizio della delega è di **dodici mesi** dalla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea.

L'articolo 31, comma 5, della legge n. 234 del 2012 prevede inoltre che il Governo possa adottare **disposizioni integrative e correttive** dei decreti legislativi emanati in base alla delega conferita con la legge di delegazione **entro 24 mesi** dalla data di entrata in vigore di ciascun decreto legislativo, sempre nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla legge stessa.

Per l'attuazione del diritto dell'Unione europea, l'**articolo 32** della legge n. 234 del 2012 detta i seguenti **principi e criteri direttivi generali di delega**:

a) le amministrazioni direttamente interessate provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture, secondo il principio della massima **semplificazione dei procedimenti**;

b) ai fini di un migliore **coordinamento con le discipline vigenti** sono introdotte le occorrenti modificazioni alle discipline stesse, anche attraverso il riassetto e la semplificazione normativi;

c) gli atti di recepimento di direttive dell'Unione europea non possono prevedere l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse (c.d. **gold plating**);

d) ove necessario, al fine di assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste **sanzioni amministrative e penali** per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi;

e) al recepimento di direttive o di altri atti che modificano precedenti direttive o di atti già attuati con legge o con decreto legislativo si procede **apportando le corrispondenti modificazioni** alla legge o al decreto legislativo di attuazione;

f) nella redazione dei decreti legislativi si tiene conto delle **eventuali modificazioni delle direttive** comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;

g) quando si verificano sovrapposizioni di competenze tra amministrazioni diverse o comunque siano coinvolte le **competenze di più amministrazioni statali**, i decreti legislativi individuano le procedure per salvaguardare l'unitarietà dei processi decisionali, l'efficacia e la trasparenza dell'azione amministrativa, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e delle competenze delle regioni e degli enti territoriali;

h) le direttive che riguardano le stesse materie o che comunque comportano modifiche degli stessi atti normativi vengono attuate con un **unico decreto legislativo**, compatibilmente con i diversi termini di recepimento;

i) è sempre assicurata la **parità di trattamento dei cittadini italiani** rispetto ai cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea e non può essere previsto in ogni caso un trattamento sfavorevole dei cittadini italiani.

Il **comma 2** dell'articolo 1 prevede che gli schemi di decreto legislativo recanti attuazione delle direttive incluse nell'**allegato B** siano sottoposti al **parere delle competenti Commissioni parlamentari**. Tale procedura è estesa anche ai decreti di attuazione delle direttive di cui all'**allegato A**, qualora in essi sia previsto il ricorso a **sanzioni penali**.

La disposizione richiama lo schema procedurale disciplinato in via generale dall'articolo 31, comma 3, della legge 234 del 2012. Essa prevede che gli **schemi di decreto legislativo**, una volta acquisiti gli altri pareri previsti dalla legge, siano trasmessi alle Camere per l'espressione del parere e che, decorsi **quaranta giorni** dalla data di trasmissione, i decreti siano emanati anche in mancanza del parere.

Qualora il termine fissato per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono il termine per l'esercizio della delega o successivamente, il termine per la delega è **prorogato di tre mesi**. Si intende in tal modo permettere al Governo di usufruire in ogni caso di un adeguato periodo di tempo per l'eventuale recepimento nei decreti legislativi delle indicazioni emerse in sede parlamentare.

Il comma 9 del medesimo articolo 31 prevede altresì che ove il Governo *non intenda conformarsi* ai pareri espressi dagli organi parlamentari relativi a **sanzioni penali** contenute negli schemi di decreti legislativi, ritrasmette i testi alle Camere, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni. Decorsi venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere.

Il **comma 3** dell'articolo in esame dispone che **eventuali spese** non contemplate dalla legislazione vigente che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali, **possono essere previste nei decreti legislativi attuativi** delle direttive di cui agli allegati A e B esclusivamente nei limiti necessari per l'adempimento degli obblighi di attuazione dei medesimi provvedimenti.

Alla **copertura degli oneri** recati da tali spese eventualmente previste nei decreti legislativi attuativi, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle direttive, qualora non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede a carico del *Fondo per il recepimento della normativa europea*, di cui all'articolo 41-bis della legge n. 234/2012.

Il **Fondo per il recepimento della normativa europea** è stato istituito dalla legge 29 luglio 2015, n. 115 (Legge europea 2014) attraverso l'introduzione dell'articolo 41-bis della legge 234/2012, al fine di consentire il tempestivo

adeguamento dell'ordinamento interno agli obblighi imposti dalla normativa europea, nei soli limiti occorrenti per l'adempimento di tali obblighi e soltanto in quanto non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni dalla legislazione vigente.

Il Fondo è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito della Missione 3 (*L'Italia nell'Europa e nel mondo*), al Programma 3.1 (*Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE*), **Capitolo 2815**, con una dotazione iniziale di 10 milioni di euro per il 2015 e di 50 milioni annui a partire dal 2016.

Il comma 810 dell'articolo unico della **legge di stabilità 2016** ([legge 28 dicembre 2015, n. 208](#)) prevede che la dotazione di tale Fondo sia ulteriormente incrementata di 50 milioni di euro per l'anno 2016 e di 100 milioni di euro annui per il periodo 2017-2020. Il successivo comma 813 dispone che tale incremento sia finalizzato al pagamento degli oneri derivanti dall'esecuzione delle sentenze di condanna inflitte dalla Corte di giustizia dell'Unione europea a carico dell'Italia.

Per effetto di tali modifiche, il capitolo 2815 evidenzia una dotazione complessiva di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

Lo stesso **comma 3** prevede inoltre che, in caso di incapienza del *Fondo per il recepimento della normativa europea*, i **decreti legislativi** attuativi delle direttive dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono **emanati solo successivamente** all'entrata in vigore dei **provvedimenti legislativi** che **stanziavano le occorrenti risorse finanziarie**, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196/2009).

Il **comma 2 dell'articolo 17 della legge n. 196/2009** ha introdotto specifiche disposizioni relative alla copertura degli oneri recati dall'attuazione di deleghe legislative. In particolare, è espressamente sancito il **principio** in base al quale le **leggi di delega** comportanti oneri recano i **mezzi di copertura finanziaria necessari** per l'adozione dei relativi decreti legislativi. Qualora, in sede di conferimento della delega, per la complessità della materia trattata, non sia possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi, a tale quantificazione si procede al momento dell'adozione dei singoli decreti⁷.

A tal fine, si dispone, in primo luogo, che ciascuno schema di decreto sia corredato di una **relazione tecnica**, predisposta ai sensi del successivo comma 3, che dia conto della neutralità finanziaria del medesimo provvedimento ovvero dei nuovi o maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura.

⁷ Si ricorda che il principio di carattere generale enunciato dalla norma risponde a quello da tempo elaborato dalla giurisprudenza costituzionale (v. sentenza n. 226/1976), in base al quale spetta al legislatore delegante disporre in ordine alla copertura della spesa derivante dall'esercizio della delega. La stessa Corte ha tuttavia evidenziato che, "qualora eccezionalmente non fosse possibile, in sede di conferimento della delega, predeterminare rigorosamente in anticipo i mezzi per finanziare le spese che l'attuazione della stessa comporta" è sufficiente che il Governo venga a ciò espressamente delegato, con determinazione di principi e criteri direttivi di delega, anche enunciati sotto forma di clausole di neutralità finanziaria, volti a definire gli equilibri finanziari interni a ciascun provvedimento da adottare nell'esercizio della delega.

In secondo luogo, la norma dispone che l'individuazione dei mezzi di copertura deve in ogni caso precedere l'entrata in vigore dei decreti medesimi, subordinando l'emanazione dei decreti legislativi alla **previa entrata in vigore degli atti legislativi recanti lo stanziamento delle relative risorse finanziarie**.

E' altresì previsto il **parere delle Commissioni parlamentari** competenti anche per i **profili finanziari** sugli **schemi** dei decreti legislativi in questione, come richiesto dall'articolo 31, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, che disciplina le procedure per l'esercizio delle deleghe legislative conferite al Governo con la legge di delegazione europea.

In particolare, il citato comma 4 dell'articolo 31 prevede che gli schemi dei decreti legislativi recanti recepimento delle direttive che comportino conseguenze finanziarie sono corredati della **relazione tecnica**, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge di contabilità pubblica (legge n. 196/2009). Su di essi è richiesto anche il **parere** delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove *non* intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'**articolo 81, quarto comma, della Costituzione**, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi d'informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni.

Articolo 2

(Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione europea)

L'**articolo 2** conferisce al Governo, ai sensi dell'articolo 33 della legge n. 234 del 2012, una **delega biennale** per l'emanazione di disposizioni recanti **sanzioni penali o amministrative** per le violazioni di obblighi discendenti da direttive **attuata in via regolamentare o amministrativa** e per le violazioni di **regolamenti** dell'Unione europea, pubblicati alla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea 2015, per i quali non sono già previste sanzioni.

La necessità della disposizione, analoga a quella contenuta nelle precedenti leggi di delegazione europea, discende dal fatto che, sia nel caso dell'attuazione di direttive in via regolamentare o amministrativa, sia nel caso di regolamenti dell'Unione europea (che, come è noto, non richiedono leggi di recepimento, essendo direttamente applicabili nell'ordinamento nazionale), la **disciplina sanzionatoria** deve essere prevista da una fonte normativa interna di **rango primario** atta ad introdurre norme di natura penale o amministrativa nell'ordinamento nazionale, ove si ravvisi l'esigenza di reprimere eventuali trasgressioni dei precetti contenuti nei sopra richiamati atti normativi.

La finalità dell'articolo è pertanto quella di consentire al Governo, fatte salve le norme penali vigenti, di introdurre sanzioni volte a punire le trasgressioni commesse in violazione dei precetti contenuti nelle disposizioni normative dell'Unione europea, garantendo il rispetto degli atti regolamentari o amministrativi con cui tali disposizioni vengono trasposte nell'ordinamento interno.

L'**articolo 33** della legge n. 234 del 2012 individua la delega stessa come contenuto proprio della legge di delegazione europea. Il comma 3 dell'art. 33 prevede che i decreti legislativi siano adottati, in base all'art. 14 della legge n. 400 del 1988, su proposta del Presidente del Consiglio o del Ministro per gli affari europei e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri competenti per materia. Il comma 2 del richiamato articolo 33 prevede che i decreti legislativi siano adottati, in base all'articolo 14 della legge n. 400 del 1988, su proposta del Presidente del Consiglio o del Ministro per gli affari europei e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri competenti per materia.

La tipologia e la scelta delle sanzioni deve essere effettuata, oltre che secondo i principi e i criteri direttivi generali indicati all'articolo 32, comma 1, lettera d),

della legge n. 234 del 2012, secondo quelli specifici eventualmente indicati nella legge di delegazione europea. La citata lettera d) dell'**articolo 32**, comma 1, della legge n. 234 del 2012 indica i **principi e criteri di delega** per l'adozione della **disciplina sanzionatoria** corrispondente.

In particolare, al di fuori dei casi previsti dalla norme penali vigenti, sono previste **sanzioni penali**, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000 euro e dell'arresto fino a tre anni, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o espongono a pericolo interessi costituzionalmente protetti. In tali casi è prevista la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che espongono a pericolo o danneggiano l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che rechino un danno di particolare gravità. In luogo dell'arresto e dell'ammenda, possono essere anche previste le **sanzioni alternative** di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto legislativo n. 274 del 2000, e la relativa competenza del giudice di pace. Tali sanzioni consistono nell'obbligo di permanenza domiciliare, nel divieto di accesso a luoghi determinati e nello svolgimento di lavori di pubblica utilità (su richiesta dell'imputato). È altresì prevista la **sanzione amministrativa** del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non superiore a 150.000 euro per le infrazioni che ledono o espongono a pericolo interessi diversi da quelli sopra indicati. L'**entità delle sanzioni** è determinata tenendo conto della diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualità personali del colpevole, con particolare riguardo a quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio patrimoniale che l'infrazione può recare al colpevole o alla persona o all'ente nel cui interesse egli agisce. Ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste inoltre le **sanzioni amministrative accessorie** della sospensione fino a sei mesi e, nei casi più gravi, della privazione definitiva di facoltà e diritti derivanti da provvedimenti dell'amministrazione, nonché sanzioni penali accessorie nei limiti stabiliti dal codice penale. Sempre al medesimo fine è prevista la confisca obbligatoria delle cose utilizzate per commettere l'illecito amministrativo o il reato previsti dai medesimi decreti legislativi, nel rispetto dei limiti stabiliti dall'articolo 240, commi 3 e 4, del codice penale e dall'articolo 20 della legge n. 689 del 1981. Entro i limiti di pena indicati sono previste sanzioni anche accessorie identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per violazioni omogenee e di pari offensività rispetto a quelle previste nei decreti legislativi. Infine, nelle materie di cui all'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, le sanzioni amministrative sono determinate dalle **regioni**.

Sugli **schemi di decreto legislativo** adottati in virtù della delega conferita dal presente articolo è prevista l'acquisizione del **parere** delle competenti Commissioni parlamentari, secondo le modalità previste dal comma 3 del citato articolo 33

Articolo 3

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione di specie esotiche invasive)

L'**articolo 3** reca la delega per l'adozione di uno o più decreti legislativi per l'attuazione nell'ordinamento del [regolamento \(UE\) n.1143/2014](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive. Il termine per l'adozione dei provvedimenti è di **dodici mesi**⁸ dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure previste all'articolo 31 della legge 234/2012.

Nella relazione illustrativa si fa presente che per l'attuazione delle disposizioni del regolamento, in vigore dal 1° gennaio 2015, è necessario introdurre una specifica disciplina nazionale per individuare **le autorità competenti** allo svolgimento delle attività previste consistenti nel *rilascio di autorizzazioni, nei controlli doganali, nell'elaborazione delle valutazioni di rischio, nell'adozione di misure di emergenza, nella stesura di piani di azione sui vettori* nonché nella *definizione di disposizioni procedurali*.

Inoltre, il regolamento n. 1143 prevede che gli Stati membri introducano sanzioni penali e amministrative, proporzionate e dissuasive per le violazioni delle disposizioni in esso contenute.

I **principi e i criteri direttivi specifici** da seguire sono indicati nel **comma 2**, dove si fa riferimento, oltre a quelli valevoli per tutti gli atti di attuazione della normativa europea, contenuti nell'articolo 32 della legge 234/2012, anche alla:

- individuazione del **Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare** come **autorità nazionale** competente designata per i rapporti con la Commissione europea, relativamente: all'attuazione del regolamento; al coordinamento delle attività necessarie; nonché al rilascio delle autorizzazioni previste agli articoli 8 e 9 del regolamento in esame (*lettera a*))

⁸ Modificato nel corso dell'esame in Commissione; il disegno di legge iniziale (C. 3540) recava il termine di un anno.

- individuazione dell'**Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA)** come ente specifico di supporto al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nelle attività previste nel regolamento (UE) 1143/2014 (*lettera b*);
- previsione di **sanzioni** penali e amministrative per la violazione delle disposizioni del regolamento, nel rispetto dei principi e criteri direttivi indicati all'articolo 2 del disegno di legge in esame (*lettera c*);
- destinazione di quota parte dei **proventi** derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal decreto legislativo all'attuazione delle misure di eradicazione e di gestione di cui agli articoli 17 e 19 del regolamento, nei limiti del 50 per cento dell'importo complessivo (*lettera d*)).

Il Governo ha un **termine ulteriore di 24 mesi** dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo previsto al comma 1 per l'emanazione delle **disposizioni correttive e integrative** del stesso decreto legislativo, seguendo la procedura prevista al comma 2.

Il **comma 4**, infine, dispone che dall'attuazione dell'articolo 3 in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, mentre le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti qui previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Si ricorda che in materia di **specie alloctone**, la **legge n. 157 del 1992**, recante le norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio, prevede che la relativa gestione è finalizzata, ove possibile, all'eradicazione o, comunque, al controllo delle popolazioni (art. 2, comma 2-*bis*, come inserito dall'art. 11, comma 12 del D.L. 91 del 2014).

Da tale previsione sono escluse le specie individuate con **decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 19 gennaio 2015**.

In particolare, l'articolo 1 del decreto definisce cosa debba intendersi per *specie autoctona* (quella naturalmente presente in una determinata area geografica senza l'intervento diretto dell'uomo), *specie alloctona* (che non appartiene alla fauna o alla flora originaria di una determinata area geografica, ma vi è giunta per l'intervento diretto dell'uomo), e *specie parautoctona* (la specie animale o vegetale che, pur non essendo originaria di una determinata area geografica, vi sia giunta per intervento diretto dell'uomo anteriormente al 1500 D.C.).

Si ricorda, inoltre, che la **legge 28 dicembre 2015, n. 221**, recante disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali- c.d. collegato ambientale, prevede all'art. 7 che le talpe, i ratti, i topi propriamente detti, le nutrie e le specie arvicole, pur escluse dall'ambito della legge n. 157 del 1992, vengano ricomprese

nelle specie alloctone per le quali può essere prevista l'eradicazione o il controllo della popolazione.

Per approfondire tale materia, nel sito del Ministero dell'Ambiente, sono presenti i seguenti documenti: [le specie esotiche invasive](#), e [la strategia nazionale per la biodiversità](#), che fa riferimento tra l'altro alle specie alloctone, e riportiamo inoltre il [database comunitario](#) di informazione sulle specie aliene presenti in Europa.

Regolamento (UE) n. 1143/2014

Il **regolamento n. 1143/2014**, entrato in vigore il 1° gennaio 2015, stabilisce le norme atte a prevenire, ridurre al minimo e mitigare gli effetti negativi sulla biodiversità causati dall'introduzione e dalla diffusione, sia deliberata che accidentale, delle **specie esotiche invasive** all'interno dell'Unione.

La specie esotica **invasiva** è definita (**articolo 3**) come quella specie per cui si è rilevato che l'introduzione o la diffusione:

- minaccia la biodiversità e i servizi ecosistemici collegati;
- o ha effetti negativi su di essi;
- se di rilevanza dell'Unione europea, presenta effetti negativi considerati tali da richiedere un intervento concertato.

L'**elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza dell'Unione** viene stabilito dalla Commissione, anche sulla base di richieste dei singoli Stati membri, tramite atti di esecuzione e viene aggiornato almeno ogni sei anni.

L'inclusione delle specie esotiche invasive nell'elenco (**articolo 4**) avviene se esse risultano, in base alle **prove scientifiche** disponibili:

- estranee al territorio dell'Unione;
- capaci di diffondersi nell'ambiente in una regione biogeografica condivisa da più di due Stati membri o una sottoregione marina;
- come anche di produrre probabilmente un effetto negativo significativo sulla biodiversità e tali da generare conseguenze negative sulla salute umana o l'economia.

In tali casi, sulla base di una valutazione dei rischi effettuata in relazione all'attuale e potenziale delle specie esotiche invasive, si rende necessario un **intervento concertato** a livello di Unione per prevenirne l'introduzione, l'insediamento o la diffusione. L'iscrizione nell'elenco dell'Unione porterà probabilmente a prevenire, ridurre al minimo o mitigare efficacemente il loro effetto negativo. Entro il 2 gennaio 2017 (**articolo 6**), ogni Stato membro con regioni ultraperiferiche adotta per ciascuna di tali regioni un elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza che poi viene comunicato alla Commissione e agli altri Stati membri.

Sul piano delle **restrizioni**, l'**articolo 7** prevede che le specie esotiche invasive di rilevanza dell'Unione non possano essere:

- deliberatamente portate, né fatte transitare sotto sorveglianza doganale, nel territorio interessato;

- tenute o allevate, anche in confinamento, trasportate verso, da e all'interno dell'Unione, tranne se il trasporto verso strutture avviene nel contesto della loro eradicazione;

- immesse sul mercato, utilizzate o scambiate; poste in condizione di riprodursi o rilasciate nell'ambiente.

In particolari condizioni, gli Stati membri possono instaurare un regime di autorizzazione per **attività di ricerca** o **conservazione *ex situ*** in relazione alle specie esotiche invasive di rilevanza dell'Unione e se l'utilizzo di prodotti derivati da specie esotiche invasive di rilevanza unionale sia inevitabile per far progredire la salute umana; gli Stati membri possono includere nel loro regime di autorizzazione anche la produzione scientifica e il conseguente uso medico (**articolo 8**). In casi eccezionali, per motivi di interesse generale imperativo gli Stati membri possono rilasciare autorizzazioni che consentono a istituti di svolgere attività diverse da quelle di ricerca (**articolo 9**). E' prevista la possibilità di adottare **misure di emergenza (articolo 10)** nella forma delle restrizioni previste all'articolo 7, laddove lo Stato membro comprovi la presenza o l'imminente rischio di introduzione nel proprio territorio di una specie esotica invasiva che non figura nell'elenco dell'Unione ma che le autorità competenti ritengono, in base a prove scientifiche preliminari, estranee al territorio dell'Unione capaci di insidiare la popolazione vitale e diffondersi nell'ambiente e di produrre un effetto negativo.

Entro 18 mesi dall'adozione dell'elenco delle specie esotiche invasive dell'Unione (**articolo 13**), è prevista l'**identificazione dei vettori** tramite i quali le specie invasive sono accidentalmente introdotte e si diffondono, individuando quelli che richiedono **azioni prioritarie** («vettori prioritari») in ragione della quantità delle specie che entrano nell'Unione attraverso tali vettori o dell'entità dei potenziali danni da esse causati. Entro tre anni dall'adozione dell'elenco dell'Unione, ai fini del trattamento dei vettori prioritari, ogni Stato membro elabora e attua uno o più piani d'azione contenenti i calendari degli interventi e le misure da adottarsi.

Entro 18 mesi dall'adozione dell'elenco dell'Unione, gli Stati membri istituiscono un **sistema di sorveglianza** delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale (**articolo 14**), che raccoglie e registra i dati sulla frequenza nell'ambiente delle specie esotiche invasive. Il sistema di sorveglianza copre il territorio, comprese le acque marine territoriali, degli Stati membri per determinare la presenza e la distribuzione delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale, dinamico nel rilevare rapidamente la comparsa di nuove specie esotiche invasive. Esso si basa sulle disposizioni in materia di valutazione e monitoraggio previste dal diritto dell'Unione o da accordi internazionali e tiene conto delle caratteristiche e dell'impatto transfrontaliero rilevanti.

E' prevista entro il 2 gennaio 2016 la disponibilità da parte degli Stati membri di **strutture pienamente operative** preposte ad eseguire i controlli ufficiali necessari a prevenire l'introduzione deliberata nell'Unione di specie esotiche invasive di rilevanza unionale (**articolo 15**).

Attraverso il sistema di sorveglianza e le informazioni raccolte nei controlli ufficiali per confermare il rilevamento precoce dell'introduzione o della presenza di specie esotiche invasive di rilevanza unionale, gli Stati membri notificano alla Commissione e informano gli Stati membri di tale rilevamento precoce nei casi in cui avviene la comparsa sul proprio territorio delle specie che figurano nell'elenco dell'Unione o la ricomparsa nei casi in cui era stata constatata l'eradicazione (**articolo 16**). Dopo tale rilevamento ed entro tre mesi dalla trasmissione della notifica alla Commissione, gli Stati membri applicano le misure di eradicazione, comunicandole alla Commissione e informandone gli altri Stati membri, ai fini di una eliminazione completa e permanente della popolazione della specie esotica invasiva in questione.

Entro 18 mesi dall'iscrizione di una specie esotica invasiva nell'elenco dell'Unione, gli Stati membri predispongono **misure di gestione efficaci (articolo 19)** per le specie esotiche invasive di rilevanza unionale di cui gli Stati membri hanno constatato l'ampia diffusione nel proprio territorio al fine di renderne minimi gli effetti sulla biodiversità, i servizi ecosistemici collegati e se del caso la salute umana e sull'economia. Tali misure consistono in interventi fisici, chimici o biologici, letali o non letali, volti all'eradicazione, al controllo numerico o al contenimento della popolazione di una specie esotica invasiva. Gli Stati membri adottano poi **misure di ripristino appropriate (articolo 20)** per favorire la ricostituzione di un ecosistema degradato, danneggiato o distrutto da specie esotiche invasive di rilevanza unionale, sempre sulla base di un'analisi costi/benefici che dimostri l'efficacia rispetto ai costi di dette misure. Le misure di ripristino includono quelle volte al riadattamento dell'ecosistema così come la prevenzione dalla reinvasione dopo una campagna di eradicazione. L'**articolo 22** prevede l'impegno da parte degli Stati membri per garantire uno **stretto coordinamento** con tutti gli Stati membri interessati, anche con gli Stati terzi. Per agevolare questo coordinamento la Commissione può intervenire su richiesta degli Stati membri interessati.

L'**articolo 23** fa salva la possibilità per gli Stati membri di mantenere o adottare **norme nazionali più severe** per prevenire l'introduzione, l'insediamento e la diffusione di specie esotiche invasive, compatibili con il Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea e notificate alla Commissione conformemente al diritto dell'Unione.

Nel termine del **1° giugno 2019** ed ogni sei anni (**articolo 24**) gli **Stati membri aggiornano** la Commissione sui sistemi di sorveglianza e i controlli ufficiali, la distribuzione delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale e le informazioni su quelle di rilevanza nazionale, nonché sui piani di azione

Entro il **1° giugno 2021** la Commissione riesamina l'applicazione del regolamento in esame e degli strumenti in esso previsti: dall'elenco dell'Unione, ai piani d'azione, dal sistema di sorveglianza ai controlli doganali, all'obbligo di eradicazione, come agli obblighi di gestione. Di questo riesame presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio con proposte legislative per la modifica del regolamento n. 1143, comprese le modifiche all'elenco dell'Unione.

La Commissione instaura progressivamente un **sistema informativo di supporto** necessario ad agevolare l'applicazione del regolamento che entro il **2 gennaio 2016** prevede un meccanismo di supporto di dati che collega i sistemi esistenti di dati sulle specie esotiche invasive, con particolare attenzione alle informazioni sulle specie esotiche invasive di rilevanza unionale, in modo da facilitare la rendicontazione (**articolo 25**). Questo sistema, entro il 2 gennaio 2019, diviene un meccanismo per lo scambio di informazioni su altri aspetti dell'applicazione del regolamento n. 1143, che può anche includere informazioni su specie esotiche invasive di rilevanza nazionale, vettori, valutazione dei rischi e misure di gestione e di eradicazione.

Articolo 3-bis

(Termini, procedure, principi e criteri direttivi specifici per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/720 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, che modifica la direttiva 94/62/CE per quanto riguarda la riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero)

L'articolo 3-bis - introdotto a seguito dell'esame in Commissione - stabilisce criteri direttivi specifici per l'attuazione della **direttiva (UE) 2015/720** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015.

La [direttiva \(UE\) 2015/720](#) modifica la [direttiva 94/62/CE](#) inserendovi misure specifiche per le borse di plastica in materiale leggero, allo scopo di limitarne l'utilizzo e ridurre l'impatto negativo sull'ambiente.

La prima modifica è volta ad inserire alcune definizioni. La seconda inserisce l'obbligo per gli Stati membri di adottare le misure necessarie per conseguire sul loro territorio una riduzione sostenuta dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero.

La terza modifica prevede che entro il 27 maggio 2017 la Commissione europea elabori norme di esecuzione sulle etichette e i marchi per l'identificazione delle borse biodegradabili e compostabili.

Il termine per il recepimento è stato fissato al 27 novembre 2016.

Il **comma 1** introduce una delega al Governo per l'adozione di un decreto legislativo di attuazione della direttiva (UE) 2015/720, da adottarsi **entro 60 giorni** dall'entrata in vigore del provvedimento in esame su proposta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e sotto il coordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Si valuti l'opportunità di una riformulazione del comma 1 nella parte in cui la disposizione fa riferimento alla proposta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al coordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, al fine di allineare il testo alla procedura di emanazione dei decreti legislativi che contempla la proposta del Ministro e la deliberazione del Consiglio dei ministri.

Nell'esercizio della delega il Governo è tenuto a seguire prioritariamente i **principi e criteri direttivi specifici** introdotti dalla disposizione, oltre a quelli previsti dall'art. 1, comma 1, del disegno di legge in esame "in quanto compatibili". Si tratta in particolare di:

1) la garanzia del mantenimento del medesimo livello di tutela ambientale assicurato dalla legislazione già adottata in materia, prevedendo

il divieto di commercializzazione, le tipologie di sacchi in plastica commercializzabili e gli spessori già stabiliti (**comma 2, lettera a**);

2) il divieto di fornitura a titolo gratuito dei sacchi in plastica ammessi al commercio (**comma 2, lettera b**);

3) la progressiva riduzione della commercializzazione dei sacchi in plastica forniti a fini di igiene o come imballaggio primario per alimenti sfusi diversi da quelli compostabili e realizzati, in tutto o in parte, con materia prima rinnovabile (**comma 2, lettera c**);

4) l'abrogazione espressa, a decorrere dall'entrata in vigore del decreto legislativo, della disciplina vigente (**comma 2, lettera d**), ovvero:

- *commi 1129, 1130 e 1131 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni (legge finanziaria 2007)*. Il comma 1129 ha istituito, a decorrere dall'anno 2007, un programma sperimentale nazionale per la progressiva riduzione della commercializzazione di sacchi per l'asporto delle merci non biodegradabili; il comma 1130 poneva la prospettiva del divieto di commercializzazione di tutti i sacchi non biodegradabili; il comma 1131 assicurava la copertura finanziaria dei primi due commi a valere sul bilancio del Ministero dell'ambiente;
- *articolo 2 del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2* ("Disposizioni in materia di commercializzazione di sacchi per asporto merci nel rispetto dell'ambiente"), che ha previsto la proroga del termine di divieto definitivo di commercializzazione degli *shopper* non biodegradabili, limitatamente ad alcune tipologie di sacchi indicati dalla norma, fino all'emanazione - entro il 31 dicembre 2012 - di un decreto interministeriale di natura non regolamentare. Il comma 4 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 2 del 2012 ha introdotto sanzioni amministrative pecuniarie, nelle ipotesi di inosservanza del divieto di commercializzazione di sacchi non conformi a quanto prescritto, rese applicabili dall'articolo 11, comma 2-bis, del decreto-legge n. 91 del 2014;

5) prevedere una campagna di **informazione dei consumatori** diretta ad aumentare la consapevolezza del pubblico in merito agli impatti sull'ambiente delle borse di plastica e liberarsi dall'idea ancora diffusa che la plastica sia un materiale innocuo e poco costoso, in questo modo favorendo il raggiungimento degli obiettivi di riduzione dell'utilizzo di borse di plastica (**comma 2, lettera e**).

Si richiamano al riguardo gli obiettivi di utilizzo nazionali di cui all'articolo 4, par. 1-*bis*, della [direttiva 94/62/CE](#) (introdotto dall'art. 1, par. 2, della [direttiva \(UE\) 2015/720](#)).

L'art. 4, comma 1-*bis*, prevede che gli Stati membri adottino le misure necessarie per conseguire sul loro territorio una riduzione sostenuta dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero. Tali misure possono comprendere il ricorso a

obiettivi di riduzione a livello nazionale, il mantenimento o l'introduzione di strumenti economici nonché restrizioni alla commercializzazione proporzionate e non discriminatorie, per le sole borse di plastica con uno spessore inferiore a 50 micron. Esse possono includere una delle seguenti opzioni o entrambe:

- a) l'adozione di misure atte ad assicurare che il livello di utilizzo annuale non superi le 90 buste di plastica di materiale leggero *pro capite* entro fine 2019 e 40 entro fine 2025 o obiettivi equivalenti in peso;
- b) l'adozione di strumenti con cui assicurare che, entro fine 2018, le borse di plastica in materiale leggero non siano fornite gratuitamente nei punti di vendita di merci o prodotti.

In entrambi i casi è espressamente prevista (art. 4, par. 1-*bis*, comma 4, lettere a) e b)) la possibilità di escludere le borse di plastica in materiale ultraleggero.

6) prevedere programmi di **sensibilizzazione per i consumatori** in generale e programmi educativi per i bambini diretti alla riduzione dell'utilizzo di borse di plastica (**comma 2, lettera f**).

Il **comma 3**, infine, specifica che dall'attuazione delle norme sopra citate non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Procedure di contenzioso europeo

Si segnala che è in corso la **procedura di infrazione n. 2011/4030**, avviata per la eccepita **incompatibilità con il diritto UE del divieto di commercializzazione dei sacchetti di plastica non biodegradabili** per asporto di merci, introdotto nell'ordinamento italiano dalla legge n. 296/2006 (legge finanziaria 2007) a decorrere dal 1° gennaio 2011.

In data 30 novembre 2012, la Commissione europea ha inviato all'Italia una lettera di **costituzione in mora complementare**, che segue alla precedente **costituzione in mora**, inviata il 7 aprile 2011.

Nella lettera di costituzione in mora, la Commissione europea ha contestato all'Italia l'introduzione del divieto di commercializzazione in Italia **in assenza della previa notifica** alla Commissione. Le autorità italiane hanno fatto presente di avere inviato il 5 aprile 2011 ai servizi della Commissione un **disegno di legge volto a meglio definire la portata del divieto** che, sulla base della formulazione originaria della norma, non era **mai stato applicato**.

Successivamente, le autorità italiane hanno trasmesso il testo dell'**articolo 2 del DL n. 2/2012** che prevedeva una **sospensione del divieto di commercializzazione** limitata ad alcune tipologie, giudicata tuttavia una misura non proporzionata dalla Commissione.

In occasione della **costituzione in mora complementare**, la Commissione, in primo luogo, **ha confermato i motivi di contrarietà al diritto** dell'Unione europea, ovvero la **violazione dell'obbligo di notifica** recato dalle direttive 94/62/CE (articolo 16) e 98/34/CE (articolo 8) e già rilevato con la costituzione in mora.

Infatti, **la notifica relativa al disegno di legge correttivo** della legge n. 296/2006 (notifica 2011/174/I), **in assenza di sospensione del divieto di commercializzazione, non ha sanato il vizio** della mancata notifica preventiva del divieto introdotto dalla citata legge n. 296/2006. Inoltre, **non risulta notificata neanche la modifica introdotta dal testo approvato dell'articolo 2 del DL n. 2/2012**, in base alla quale **i sacchi non conformi alla norma armonizzata UNI EN 13432:2002 devono contenere una determinata percentuale di plastica riciclata**. In tal modo, ad avviso della Commissione europea, l'Italia ha **violato l'articolo 8 della direttiva 98/34/CE** che impone agli Stati membri di **notificare nuovamente il progetto di regola tecnica** qualora siano apportate modifiche importanti che ne alterino il campo di applicazione, che aggiungano requisiti o che rendano più rigorosi i requisiti previsti.

In secondo luogo, con la costituzione in mora complementare, la Commissione ha **esteso l'oggetto della procedura di infrazione** alla violazione dell'articolo 18 della direttiva 94/62/CE, che reca il **divieto per gli Stati membri di ostacolare l'immissione sul mercato di imballaggi conformi alle disposizioni della direttiva**.

Più in particolare, l'articolo 9 della direttiva obbliga gli Stati membri a provvedere a che siano **immessi sul mercato solo gli imballaggi conformi ai requisiti essenziali** definiti dalla direttiva. Viceversa, la direttiva **non consente di vietare la commercializzazione di imballaggi non biodegradabili**, come invece disposto dalla normativa italiana.

Pertanto, il divieto di commercializzazione dei sacchetti di plastica non biodegradabili per asporto merci introdotto dalla legge n. 296/2006 a decorrere dal 1° gennaio 2011 **viola l'articolo 18 della direttiva 94/62/CE**.

Anche la **sospensione del divieto limitatamente ad alcune tipologie** di sacchetti di plastica con determinate caratteristiche, **non rientranti tra i requisiti essenziali** definiti dalla direttiva, **non è conforme al diritto europeo** in quanto la direttiva medesima **non consente** agli Stati membri **di condizionare la commerciabilità degli imballaggi** né alla conformità a norme autorizzate (come la UNI EN 13432:2002 prevista dal DL n. 2/2012) né a requisiti di spessore minimo né alla presenza di una percentuale minima di plastica riciclata nella composizione degli imballaggi.

Al riguardo, si richiama come, nell'audizione svolta dal Ministro dell'ambiente il 18 febbraio 2015 presso la Commissione VIII della Camera, si sia fatto

riferimento alla nuova Direttiva europea in materia di buste in plastica, in merito alla possibilità per gli Stati membri di introdurre divieti di commercializzazione dei sacchetti di plastica non biodegradabili, in relazione ai profili relativi alla definizione della procedura in oggetto.

Risulta, inoltre, che il divieto di commercializzazione vigente in Italia per le borse di plastica non biodegradabili abbia portato la Commissione europea ad ipotizzare una violazione della normativa comunitaria e ad inviare una richiesta di informazioni al Governo tramite il sistema "EU Pilot"⁹.

In particolare, nell'ambito del **Caso EU Pilot 8311/16/GROW**, avviato nel febbraio 2016, sono stati chiesti chiarimenti in merito alle summenzionate misure nazionali, con riferimento all'**adeguatezza** agli obiettivi perseguiti, alla **giustificazione** e alla **proporzionalità** sotto il profilo della libera circolazione delle merci nel mercato interno, al fine di valutare se tali misure possano ritenersi giustificate da **motivi di interesse generale**, ai sensi dell'articolo 36 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

La direttiva 2015/720/UE, infatti (art. 1-*bis*, commi 1 e 2), consente misure di restrizioni alla commercializzazione, proporzionate e non discriminatorie, solo per le "borse di plastica in materiale leggero". Queste ultime sono definite, ai sensi del punto 1-*quater*) della direttiva 94/62/CE, come "borse di plastica con uno spessore inferiore a 50 micron".

In Italia, invece, vige un divieto di commercializzazione delle borse "non biodegradabili" (articolo 1, commi 1129 e 1130, della legge 27 dicembre 2006, n. 296), dicitura che può comprendere anche tipologie diverse da quelle previste nella normativa dell'Unione.

⁹ "EU Pilot" è attivo dall'aprile 2008. Si tratta di un sistema di comunicazione tra Commissione europea e Stati membri - basato su un sito Internet - che permette la condivisione informale di informazioni e fornisce la possibilità di risolvere eventuali infrazioni senza ricorrere alla procedura formale di contestazione prevista dai Trattati. Qualora la Commissione europea - di propria iniziativa o su segnalazione esterna - ritenga opportuno verificare che il diritto dell'Unione sia applicato in maniera corretta, può inviare una richiesta alle autorità nazionali dello Stato interessato attraverso EU Pilot. Lo Stato membro dispone di un periodo di dieci settimane per rispondere e la Commissione, dal canto suo, effettua una valutazione nelle dieci settimane successive. Nel caso in cui la risposta ricevuta non sia considerata soddisfacente, la Commissione ha facoltà di dare inizio alle procedure di infrazione regolate dai Trattati. Statistiche della Commissione europea, aggiornate a dicembre 2014, riportano un tasso di risoluzione dei casi *EU Pilot* - in termini di casi chiusi a seguito di risposte soddisfacenti dei Governi nazionali - pari al 75 per cento.

Articolo 4

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, e della direttiva 2011/91/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alle diciture o marchi che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare)

L'articolo 4, comma 1 delega il Governo ad emanare decreti legislativi - secondo la procedura ordinaria di cui alla legge n. 234/2012, all'uopo adeguata¹⁰ dal comma 2 - per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni stabilite dalla normativa europea in materia di **etichettatura e informazione sugli alimenti** ai consumatori.

I principali riferimenti nella normativa europea in materia sono il [Regolamento \(CE\) 25 ottobre 2011, n. 1169/2011](#) relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che ha modificato regolamenti e direttive preesistenti, e la [direttiva 13 dicembre 2011, n. 2011/91/UE](#), relativa alle diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare. A livello nazionale, il [decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109](#) concerne l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari: esso reca la disciplina nazionale in tema di etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari, di attuazione delle direttive comunitarie 89/395/CEE¹¹, abrogata e sostituita dalla direttiva 2000/13/CE¹², e 89/396/CEE¹³.

La legge n. 234 del 2012 detta anche i principi generali per l'esercizio della delega, ma il **comma 3** del presente articolo vi **aggiunge principi e criteri specifici**.

¹⁰ Nell'iniziativa il Presidente del Consiglio dei Ministri è affiancato dal MiSE, dal MIPAAF e dal Ministero della salute, di concerto col MEF ed il Ministro della giustizia; il termine è di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge. I decreti legislativi sono adottati previo parere della Conferenza Stato/regioni ed acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; per il resto, si rinvia all'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

¹¹ Direttiva 14 giugno 1989, n. 89/395/CEE che modifica la direttiva 79/112/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale, nonché la relativa pubblicità.

¹² L'adeguamento delle disposizioni interne alla direttiva n. 13 è stato disposto con il [D.lgs. 23 giugno 2003, n. 181](#), che ha introdotto le necessarie modifiche nella forma di novelle al precedente decreto n. 109.

¹³ Direttiva 14 giugno 1989, n. 89/396/CEE relativa alle diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare. Il provvedimento è stato abrogato e sostituito dalla Direttiva 13 dicembre 2011, n. 2011/91/UE di mera codificazione.

In particolare, la **lettera a)** dispone la previsione obbligatoria della sede dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento, in riferimento alle sole produzioni nazionali di alimenti. L'elemento teleologico enunciato è sia quello informativo per il consumatore, in termini di correttezza e **completezza**¹⁴ (tant'è vero che la possibilità di supplire all'etichettatura mediante diciture, marchi o codici deve comunque consentire di risalire in modo agevole alla sede o indirizzo dello stabilimento), sia quello di un'efficace tutela della salute¹⁵ da parte degli organi di controllo. La relazione governativa ricorda che si tratta di misure sottoposte comunque ad apposita procedura autorizzatoria europea e che, in ogni caso, esse non attengono a profili contenziosi in atto su altre parti del medesimo decreto n. 109.

Quanto alla **lettera b)**, vi si prevede, **fatte salve le sanzioni vigenti**¹⁶, la revisione della disciplina delle stesse, accentrandone la competenza nel Dipartimento dell'ispettorato centrale della tutela delle qualità e della repressione delle frodi dei prodotti agroalimentari del MiPAAF. La relazione governativa specifica che l'accertamento della violazione continua ad essere decentrato presso i vari soggetti pubblici competenti (in via diretta o delegata), ma il Dipartimento uniformerà a livello statale l'irrogazione delle sanzioni, evitando le difformità interregionali attualmente lamentate.

Il **comma 4** contiene la consueta delega all'emanazione, entro 24 mesi dal primo decreto, dei decreti recanti disposizioni correttive o integrative, mentre il **comma 5** reca la clausola di invarianza degli oneri sia finanziari che amministrativi, pur nella consapevolezza della indeterminatezza della ricaduta delle nuove norme. A questo scopo è richiamata la disciplina della legge di contabilità e finanza pubblica, nella parte in cui prevede che, in sede di conferimento della delega, la complessità della materia trattata non renda possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi: in tal caso, la quantificazione degli stessi è effettuata al momento dell'adozione dei singoli decreti legislativi¹⁷. I decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori

¹⁴ Il riferimento alla completezza dell'informazione al consumatore (lettera a)) è stato inserito nel corso dell'esame in Commissione.

¹⁵ Si tratta di un riflesso non sconosciuto al nostro ordinamento, visto che sulla filiera agroalimentare già all'art. 12 del d.lgs. n. 224 del 2003 era garantita la consultazione ed informazione pubblica; la norma fu poi richiamata nel decreto ministeriale 19 gennaio 2005, n. 72 (*Prescrizioni per la valutazione del rischio per l'agrobiodiversità, i sistemi agrari e la filiera agroalimentare, relativamente alle attività di rilascio deliberato nell'ambiente di OGM per qualsiasi fine diverso dall'immissione sul mercato*), in attuazione dell'art. 8, comma 6, del predetto d.lgs. n. 224 del 2003.

¹⁶ Il riferimento alla salvaguardia delle fattispecie di reato vigenti (lettera b)) è stato inserito nel corso dell'esame in Commissione.

¹⁷ Ciò avverrà nella relazione tecnica allegata a ciascuno schema di decreto legislativo: mentre la legge n. 196 del 2009 prevede che essa deve dare "conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei

oneri - che non trovino compensazione al loro interno - sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

Regolamento (UE) n. 1169/2011

Il [regolamento \(UE\) n. 1169/2011](#), del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, si propone i seguenti **obiettivi**:

- l'introduzione di un unico strumento che disciplini principi e requisiti per le disposizioni orizzontali sull'etichettatura generale e nutrizionale;
- l'inserimento di disposizioni specifiche sulla responsabilità in seno alla catena alimentare riguardo alla presenza e all'esattezza dell'informazione alimentare;
- la fissazione di criteri misurabili su alcuni elementi della leggibilità delle etichette apposte ai prodotti alimentari;
- il chiarimento delle norme riguardanti l'indicazione del paese d'origine o del luogo di provenienza;
- l'introduzione di indicazioni nutrizionali obbligatorie nella parte principale del campo visivo della maggior parte degli alimenti trasformati.

A tal fine, il regolamento **interviene in modo incisivo sulla legislazione preesistente**, provvedendo:

- a modificare i regolamenti (CE) [n. 1924/2006](#), relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari, e [n. 1925/2006](#), sull'aggiunta di vitamine e minerali e di talune altre sostanze agli alimenti;
- ad abrogare la [direttiva 87/250/CEE](#) (relativa all'indicazione del titolo alcolometrico volumico nell'etichettatura di bevande alcoliche destinate al consumatore finale); la [direttiva 90/496/CEE](#) (relativa all'etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari); la [direttiva 1999/10/CE](#) (che introduce deroghe a disposizioni previgenti per quanto riguarda l'etichettatura dei prodotti alimentari); le direttive [2002/67](#) (etichettatura dei generi alimentari contenenti chinino e dei prodotti alimentari contenenti caffeina) e [2008/5/CE](#) (relativa alla specificazione sull'etichetta di alcuni prodotti alimentari di altre indicazioni obbligatorie oltre a quelle previste dalla direttiva 2000/13) e il [regolamento \(CE\) n. 608/2004](#) (relativo all'etichettatura di prodotti e ingredienti alimentari addizionati di fitosteroli, esteri di fitosterolo, fitostanoli e/o esteri di fitostanolo).

Dopo un **Capo I** che fissa disposizioni generali, individuando oggetto e campo di applicazione del regolamento, il **Capo II** identifica, all'art. 4, i principi che devono disciplinare le informazioni obbligatorie sugli alimenti, e segnatamente:

nuovi o maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura", il comma in commento preferisce limitarsi a richiedere che essa evidenzi gli effetti dello schema di decreto "sui saldi di finanza pubblica".

- informazioni sull'identità e la composizione, le proprietà o altre caratteristiche dell'alimento;
- informazioni sulla protezione della salute dei consumatori e sull'uso sicuro dell'alimento;
- informazioni sulle caratteristiche nutrizionali che consentano ai consumatori, compresi quelli che devono seguire un regime alimentare speciale, di effettuare scelte consapevoli.

Il **Capo III** individua e specifica i requisiti generali relativi all'informazione sugli alimenti e le responsabilità degli operatori nel settore alimentare - cui spetta assicurare e verificare la conformità ai requisiti previsti dalla legislazione, nell'ambito delle imprese che controllano.

Il **Capo IV** disciplina le informazioni obbligatorie sugli alimenti, fornendo, tra l'altro, un elenco delle indicazioni obbligatorie (art. 9), e individuando le indicazioni obbligatorie complementari per tipi o categorie specifici di alimenti (art. 10), per poi dettare disposizioni più particolareggiate su un ampio ventaglio di occorrenze (tra le altre, i casi per cui è ammissibile omettere l'elenco degli ingredienti - art. 19; l'etichettatura di sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze - art. 21; il termine minimo di conservazione, la data di scadenza e la data di congelamento - art. 24; l'indicazione del paese d'origine o del luogo di provenienza - art. 26).

Il **Capo V** affronta la materia delle informazioni volontarie sugli alimenti, elencando i requisiti che esse debbono soddisfare.

Il **Capo VI**, relativo alle disposizioni nazionali, stabilisce, all'art. 38, che, "quanto alle materie espressamente armonizzate dal presente regolamento, gli Stati membri non possono adottare né mantenere disposizioni nazionali salvo se il diritto dell'Unione lo autorizza", mentre possono farlo per le materie non specificamente armonizzate, purché le disposizioni in questione "non vietino, ostacolino o limitino la libera circolazione delle merci conformi al presente regolamento".

Iter di approvazione

Il regolamento n. 1169/2011 deriva da una proposta presentata dalla Commissione europea il 30 gennaio 2008 ([COM \(2008\) 40](#)), sulla quale né il Senato, né la Camera dei deputati hanno approvato atti di indirizzo.

Il regolamento è stato approvato in seconda lettura, grazie a un non semplice compromesso tra i due legislatori dell'Unione.

Direttiva 2011/91/UE

La [direttiva 2011/91/UE](#), relativa alle **diciture o marche** che consentono di **identificare la partita** alla quale appartiene una **derrata alimentare** - a differenza del regolamento n. 1169/2011 - si propone il mero scopo di avviare la **codificazione** e di semplificare la normativa dell'Unione in materia, sostituendo e incorporando una serie di atti ([direttiva 89/396/CEE](#); [direttiva 91/238/CEE](#); [direttiva 92/11/CE](#)).

In risposta a un'esigenza di semplificazione della normativa dell'Unione, infatti, i servizi della Commissione europea sono chiamati a procedere alla

codificazione di tutti gli atti dopo non oltre dieci modifiche, potendo altresì codificare i testi di loro competenza anche a intervalli più brevi, al fine di garantire la chiarezza e la comprensione immediata delle disposizioni.

In sede di codificazione non è possibile apportare alcuna modificazione di carattere sostanziale agli atti che vengono incorporati, ed è necessario limitarsi ai cambiamenti minimi richiesti per ragioni di coordinamento e leggibilità.

La direttiva 2011/91/UE deriva da una proposta presentata dalla Commissione europea il 28 settembre 2010 ([COM \(2010\) 506](#)).

Il 24 novembre 2010 la 14^a Commissione permanente del Senato ha approvato una risoluzione ([Doc. XVIII-bis n. 25](#)), nella quale si esprimeva parere favorevole per quanto concerneva la conformità del provvedimento al principio di sussidiarietà.

Articolo 5

(Principio e criterio direttivo per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/637 del Consiglio, del 20 aprile 2015, sulle misure di coordinamento e cooperazione per facilitare la tutela consolare dei cittadini dell'Unione non rappresentati nei Paesi terzi e che abroga la decisione 95/553/CE)

L'articolo 5, comma 1, detta un principio e criterio direttivo aggiuntivo rispetto ai principi e criteri direttivi generali richiamati dall'articolo 1, comma 1 del disegno di legge di delegazione europea 2015: conseguentemente il Governo, nell'esercizio della **delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/637** del Consiglio - sulle misure di coordinamento e cooperazione per facilitare la **tutela consolare dei cittadini dell'Unione non rappresentati nei paesi terzi** -, dovrà altresì prevedere **che la promessa di restituzione dei costi** sottoscritta dal cittadino italiano innanzi all'autorità consolare di un altro Stato membro della Unione europea alle condizioni previste dall'articolo 14 della direttiva 2015/637, **abbia efficacia di titolo esecutivo** in relazione alle somme di danaro, determinate o determinabili, contenute in detta promessa di restituzione.

La relazione introduttiva allo schema di disegno di legge illustra come la previsione dell'efficacia di titolo esecutivo della promessa di restituzione di somme di denaro, sottoscritta da un cittadino italiano innanzi all'autorità diplomatica o consolare di un altro Stato membro in un paese terzo, costituisca **l'estensione di quanto già previsto per i prestiti con promessa di restituzione erogati da uffici consolari italiani a nostri connazionali** in base al comma 2 dell'articolo 24 del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, recante ordinamento e funzioni degli uffici consolari.

Direttiva (UE) 2015/637

La [direttiva \(UE\) 2015/637](#) - adottata il 20 aprile 2015, e che, tra l'altro, ha abrogato la precedente decisione 95/553/CE, nella stessa materia ma di minore portata -, ha un campo di applicazione piuttosto ampio: si stima infatti che circa 7 milioni di cittadini europei si trovino a viaggiare o a vivere in paesi terzi nei quali il loro Stato di appartenenza non è in grado di fornire assistenza consolare.

La direttiva mira (**articolo 1**) a determinare le modalità con le quali cittadini europei bisognosi di **assistenza consolare in paesi terzi nei quali non sono direttamente rappresentati** abbiano diritto a godere della tutela delle ambasciate e dei consolati di altri Stati membri dell'Unione europea ivi presenti. Tale assistenza può concernere l'espletamento di semplici pratiche consolari, l'assistenza in caso di incidenti o perfino in caso di gravi crisi politiche nel paese terzo che consiglino la pronta evacuazione dei cittadini europei.

Dal punto di vista giuridico la direttiva costituisce l'attuazione di quanto previsto dagli articoli 20 e 23 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), nonché dall'articolo 46 della Carta dei diritti fondamentali della UE. Difatti la lettera c) del comma 2 dell'articolo 20 del TFUE enuncia tra i **diritti dei cittadini dell'Unione quello di essere tutelato dalle autorità diplomatiche e consolari di qualsiasi Stato membro**, alle medesime condizioni dei cittadini di detto Stato, qualora si trovino nel territorio di un paese terzo privo di rappresentanza diplomatica o consolare nazionale. D'altra parte, l'articolo 23 del TFUE, ribadendo tale diritto dei cittadini europei, prevede al paragrafo primo che gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie e avviano i negoziati internazionali richiesti per garantire detta tutela - questa disposizione è stata a suo tempo attuata dalla citata decisione 95/553/CE. Il secondo paragrafo prevede poi che il Consiglio, previa consultazione del Parlamento europeo e con procedura legislativa speciale, possa adottare **direttive** sulle misure di coordinamento e cooperazione necessarie per facilitare la tutela consolare dei cittadini europei non rappresentati in Stati terzi - e la direttiva 2015/637 costituisce per l'appunto l'attuazione di quest'ultima previsione.

Per quanto concerne invece la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, l'articolo 46 reitera esattamente quanto previsto dalla richiamata lettera c), comma 2 dell'articolo 20 del TFUE.

In questo contesto, elemento essenziale della direttiva 2015/637 è quello di fornire una **tutela consolare non discriminatoria**, nel senso che i cittadini di Stati membri dell'Unione europea non rappresentati nello specifico paese terzo devono poter ottenere tutta l'assistenza che le ambasciate e consolati europei ivi presenti fornirebbero (**articolo 2**) ai propri cittadini, tra l'altro, in caso di decesso, di gravi incidenti o malattia, di arresto o detenzione, dell'esser stati vittime di reati, di situazioni di emergenza che richiedano aiuto o rimpatrio (**articolo 9**). La direttiva specifica inoltre la portata in cui l'assistenza consolare può estendersi (**articolo 5**) ai familiari di cittadini dell'Unione europea che abbiano tuttavia la cittadinanza di paesi terzi.

Sono previste **procedure di coordinamento** fra i paesi dell'Unione europea in ordine all'assistenza consolare da prestare: in particolare, il paese di origine del soggetto interessato sarà comunque (**articolo 3**) consultato dallo Stato membro del quale viene richiesta la tutela consolare, e potrà intervenire in diverse modalità che prescindano dalla presenza *in loco* (comunicazioni telefoniche, servizi *online*). È previsto altresì che i paesi dell'Unione europea presenti nello specifico paese terzo possano prendere accordi (**articolo 12**), resi pubblici (**articolo 7**) anche comunicandoli alla locale delegazione dell'Unione europea (**articolo 11**), sulle specifiche modalità di prestazione dell'assistenza consolare a cittadini europei non direttamente rappresentati, che potranno comprendere anche il trasferimento della pratica (**articolo 7**) dall'ambasciata di un paese europeo a quella di un altro. In ogni caso è specialmente garantita la tutela dei cittadini non rappresentati nelle situazioni di crisi (**articoli 13 e 15**), con la relativa ripartizione delle responsabilità.

Anche dal **punto di vista finanziario (articolo 14)** i cittadini europei non rappresentati non verranno assoggettati a pagamenti più elevati di quelli che gravano in casi analoghi sui cittadini del paese europeo che presta l'assistenza: se il cittadino tutelato non è in grado di corrispondere le somme dovute sul posto, gli verrà sottoposto un modulo con cui si impegna a rimborsare tali costi alle autorità del proprio paese.

E' prevista (**articolo 19**) una relazione della Commissione al Parlamento Europeo e al Consiglio sull'attuazione della direttiva, da presentare entro il 1° maggio 2021, redatta sulla base delle informazioni ricevute dagli Stati membri.

Il **termine per il recepimento** della direttiva negli ordinamenti nazionali degli Stati membri è fissato al **1° maggio 2018**.

Il **comma 2** prevede che dall'attuazione dell'articolo 5 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto le amministrazioni interessate provvedono ai correlativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il citato **articolo 14 della direttiva 2015/637** riporta norme generali in materia di procedure finanziarie collegate alla prestazione di assistenza consolare a cittadini dell'Unione europea privi di rappresentanza consolare nazionale in un determinato paese terzo.

In particolare, il comma 1 dell'articolo 14 prevede l'impegno da parte dei cittadini non rappresentati a **restituire al loro Stato membro di cittadinanza il costo della tutela consolare** di cui hanno goduto, alle medesime condizioni dei cittadini dello Stato membro che tale assistenza ha prestato, utilizzando a tale scopo il modulo riportato nell'allegato I alla direttiva in commento. Peraltro l'impegno è limitato ai costi che nelle stesse condizioni sarebbero stati a carico dei cittadini dello Stato membro che presta l'assistenza.

Il comma 2 prevede che lo Stato membro che presta assistenza può chiedere allo Stato membro di appartenenza del cittadino non rappresentato il **rimborso dei costi**, utilizzando il modulo standard di cui all'allegato II alla direttiva. Il

rimborso dei costi consegue entro un periodo di tempo ragionevole, non superiore a 12 mesi. Lo Stato membro che ha rimborsato i costi può esercitare rivalsa sul proprio cittadino in ordine ai costi medesimi.

Il comma 3, infine, prevede che in caso di **spese giustificate, ma insolitamente elevate**, collegate alla tutela consolare fornita a un cittadino UE non rappresentato in caso di arresto o detenzione, lo Stato membro che ha prestato l'assistenza possa del pari chiedere il rimborso allo Stato membro di cittadinanza del soggetto tutelato, che anche in questo caso provvederà al rimborso in un periodo di tempo ragionevole non superiore a 12 mesi.

Si ricorda altresì che i **principi e criteri direttivi generali di delega**, di cui all'articolo 1, comma 1 del disegno di legge di delegazione europea 2015 sono quelli contenuti degli **articoli 31 e 32 della legge 234 del 2012**, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea.

Articolo 6

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni dell'Unione europea e agli accordi internazionali in materia di prodotti e di tecnologie a duplice uso, di sanzioni in materia di embarghi commerciali, di commercio di strumenti di tortura, nonché per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti)

L'**articolo 6** reca la delega al Governo per l'adozione, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea 2015, di un decreto legislativo che, nel rispetto dei principi di cui alla legge n. 185 del 1990, provveda a:

- **riordinare e semplificare** le procedure di autorizzazione all'esportazione di prodotti e di tecnologie a **duplice uso**;
- **applicare le sanzioni** in materia di embarghi commerciali, nonché per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti.

La [legge n. 185 del 1990](#) individua in via generale e preventiva alcune fattispecie di **divieto ad esportare** ed importare i materiali d'armamento ed i requisiti indispensabili per poter operare nel settore e fissa dettagliatamente le modalità e le varie fasi dei procedimenti autorizzativi, nonché le misure sanzionatorie in caso di violazione delle norme.

In particolare, la richiamata normativa **vieta l'esportazione**, l'importazione, il transito, il trasferimento intracomunitario di materiale d'armamento quando queste **contrastino con il principio della Costituzione italiana** che ripudia la guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali, con gli impegni internazionali dell'Italia, con gli accordi concernenti la non proliferazione e con i fondamentali interessi della sicurezza dello Stato, della lotta contro il terrorismo e del mantenimento di buone relazioni con altri Paesi, nonché quando mancano adeguate garanzie sulla definitiva destinazione dei prodotti per la difesa.

L'esportazione, il transito, il trasferimento intracomunitario e l'intermediazione di materiali d'armamento sono altresì vietati **quando il Paese destinatario è in istato di conflitto armato, in contrasto con l'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite**; nel caso sia stato dichiarato l'embargo totale o parziale delle forniture di armi da parte di organizzazioni internazionali cui l'Italia aderisce; quando la politica del Paese destinatario contrasti con i principi dell'articolo 11 della Costituzione; quando il paese destinatario destini al bilancio militare risorse eccedenti le proprie esigenze di difesa. La legge in esame consente l'effettuazione delle operazioni relative ai prodotti per la difesa, solo alle imprese iscritte nel registro delle imprese del settore della difesa.

Al fine di recepire nell'ordinamento giuridico italiano il contenuto della Direttiva 2009/43/CE, nel corso della precedente legislatura è stato emanato il [decreto legislativo n. 105 del 2012](#) -, adottato in base alla delega prevista nella legge comunitaria 2010, art. 12 -, che ha novellato in più punti la legge 185 del 1990.

In particolare, ai sensi del nuovo articolo 10-bis il trasferimento di materiali di armamento a destinatari stabiliti nel territorio dell'Unione europea può essere effettuato solo dai soggetti iscritti nel registro di cui all'articolo 3 della legge 185 del 1990, ed è soggetto ad autorizzazione preventiva.

Non è invece richiesta alcuna autorizzazione per l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero per il suo attraversamento, se tale trasferimento è stato autorizzato da un altro Stato membro della Unione europea: l'unico limite risiede nella salvaguardia della pubblica sicurezza e dell'ordine pubblico.

I fornitori impegnati in tali trasferimenti intracomunitari utilizzeranno autorizzazioni di trasferimento di tipo generale, globale o individuale, mentre per la successiva eventuale esportazione verso destinatari residenti in Stati terzi potranno essere posti divieti o vincoli, e anche essere richieste garanzie sull'impiego dei materiali interessati. Non è invece sottoposta a vincoli o divieti l'esportazione di componenti di materiali di armamento o di parti di ricambio di essi, qualora sia stata fornita da parte del destinatario una dichiarazione attestante che essi sono integrati nei propri prodotti, salvo i casi in cui tali trasferimenti possano nuocere gravemente alla sicurezza nazionale. Si richiede autorizzazione preventiva anche per le operazioni di intermediazione commerciale di materiali di armamento che riguardino soggetti iscritti al registro di cui all'articolo 3 della legge 185 del 1990. È inoltre salvaguardata l'applicabilità delle norme che disciplinano il trasferimento di materiali di armamento classificati.

Il **comma 1** dell'articolo in esame definisce il **procedimento di adozione** dell'emanando decreto legislativo richiamando, a tal fine, l'articolo 31 della legge n. 234 del 2012 che definisce le procedure per l'esercizio delle deleghe legislative conferite al Governo con la legge di delegazione europea. Il medesimo comma 1 precisa, altresì, che il decreto legislativo dovrà essere adottato su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'interno, della difesa, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione. Si prevede, infine, che sullo schema di decreto legislativo venga acquisito il **parere** delle competenti commissioni parlamentari.

Il richiamato articolo 31 della legge n. 234 del 2012 dispone che il termine per l'esercizio delle deleghe conferite al Governo con la legge di delegazione europea sia di quattro mesi¹⁸ antecedenti il termine di recepimento indicato in ciascuna

¹⁸ Il termine è stato esteso da due a quattro mesi dall'articolo 29 della legge n. 115 del 2015 (legge europea 2014).

delle direttive. Per le direttive il cui termine così determinato sia già scaduto alla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea, o scada nei tre mesi successivi, la delega deve essere esercitata entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa. Per le direttive che non prevedono un termine di recepimento, il termine per l'esercizio della delega è di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea. A sua volta il comma 5 dell'art. 31 della legge n. 234 prevede che il Governo possa adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati in base alla delega conferita con la legge di delegazione entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore di ciascun decreto legislativo, sempre nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla legge stessa.

Per quanto concerne i **principi e i criteri direttivi** che dovranno essere rispettati dal Governo in sede di attuazione della delega, il **comma 2 dell'articolo 6**, oltre a richiamare quelli valevoli per tutti gli atti di attuazione della normativa europea contenuti nell'articolo 32 della legge n.234 del 2012, indica una serie di **ulteriori principi direttivi specifici**.

In particolare, le **lettere a) e b)** del comma 2 fanno riferimento alla necessità di adeguare la normativa nazionale a taluni regolamenti CE/UE concernenti la materia oggetto del presente articolo (prodotti e tecnologie a duplice uso, sanzioni in materia di embarghi commerciali, esportazione di materiali proliferanti).

In relazione ai criteri direttivi indicati nelle richiamate lettere a) e b), si osserva che i medesimi appaiono formulati in maniera particolarmente generica a fronte di una relazione illustrativa che, con riferimento a tali disposizioni, indica nello specifico i diversi profili della normativa nazionale che appare necessario innovare, modificare e semplificare.

Al riguardo, al fine di evitare possibili dubbi interpretativi, andrebbe valutata l'opportunità di meglio definire l'ambito oggettivo di applicabilità dei richiamati criteri direttivi tenuto peraltro conto che risultano già adottati taluni decreti legislativi volti ad apprestare adeguata tutela penale alle disposizioni dei regolamenti richiamati nelle lettere a) e b) (si veda, in particolare, il [decreto legislativo 12 gennaio 2007, n. 11](#) che reca la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento CE n. 1236/2005, concernente il commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, la tortura o altri).

Nello specifico il comma 2, **lettera a)** prescrive che la delega sia esercitata a fine di adeguare l'ordinamento interno al [regolamento \(CE\) n. 428/2009](#) del Consiglio, del 5 maggio 2009 che istituisce un **regime**

comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di **prodotti a duplice uso**, per i quali si intendono i prodotti (inclusi il *software* e le tecnologie) che possono avere un utilizzo **sia civile sia militare**. Rientrano, poi, in tale categoria tutti i beni che possono avere sia un utilizzo non esplosivo sia un qualche impiego nella fabbricazione di armi nucleari o di altri congegni esplosivi nucleari.

La medesima lettera a) richiama poi la necessità di adeguamento della normativa nazionale agli **ulteriori regolamenti** (UE) [n. 599/2014](#) e [n. 1382/2014](#) - che modificano entrambi il regolamento (CE) n. 428/2009 - e alle altre disposizioni dell'Unione europea e agli altri accordi internazionali in materia, già resi esecutivi o che saranno resi esecutivi entro il termine di esercizio della delega stessa.

In relazione a tale criterio direttivo, nella parte in cui viene fatto riferimento ad accordi internazionali già resi esecutivi o che saranno resi esecutivi entro il termine di esercizio della delega stessa, si valuti l'opportunità, al fine di evitare possibili dubbi interpretativi, di circoscriverne meglio l'ambito oggettivo di applicazione della disposizione. Andrebbe, in particolare, chiarito se la disposizione in esame si riferisca ai soli accordi di cui è parte l'Italia ovvero anche ad eventuali accordi di cui fosse parte l'Unione europea nel suo insieme.

Regolamenti (UE) n. 599/2014 e n. 1382/2014

Il **regolamento (UE) n. 599/2014** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, ha introdotto una delega di competenza alla Commissione per l'aggiornamento dell'elenco UE dei prodotti soggetti a controlli nell'allegato I ("atti delegati") e l'eliminazione di alcune destinazioni dall'ambito di applicazione delle autorizzazioni generali di esportazione dell'Unione (EUGEA) nell'allegato II in relazione agli embarghi sugli armamenti.

A sua volta il **regolamento delegato (UE) n. 1382/2014** della Commissione, del 22 ottobre 2014, ha aggiornato l'elenco UE dei **prodotti soggetti a controlli**, di cui all'allegato I del regolamento, integrandovi le modifiche concordate nel 2011, nel 2012 e nel 2013 nell'ambito dei regimi multilaterali di controllo delle esportazioni. Le modifiche comprendono l'esenzione dai controlli di alcuni prodotti e cambiamenti della descrizione delle merci e delle definizioni nonché alcuni nuovi controlli, ad esempio in materia di sorveglianza su Internet e software di intrusione.

Il nuovo elenco UE dei prodotti soggetti a controlli, aggiornato e consolidato, è entrato in vigore il 31 dicembre 2014, consentendo in tal modo all'UE di rispettare i propri impegni internazionali in materia di controlli delle esportazioni e

agevolando gli esportatori dell'UE nei casi in cui i parametri di controllo sono stati resi più flessibili.

Per un approfondimento, vedi la [Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione del regolamento \(CE\) n. 428/2009 \(COM/2015/0331 final\)](#).

La successiva **lettera b)** dispone che la delega sia esercitata al fine di adeguare l'ordinamento nazionale anche al [regolamento \(CE\) n.1236/2005](#) del Consiglio, relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti e al successivo [regolamento di esecuzione \(UE\) n.1352/2011](#).

Regolamenti (UE) n. 1236/2005 e n. 1352/2011

Il **Regolamento (UE) n. 1236/2005** - entrato in vigore il 30 luglio 2006 - prevede che le autorità nazionali degli Stati membri (elencate all'allegato I) competenti a decidere in merito a una domanda di autorizzazione di importazione o di esportazione dovrebbero distinguere, da un lato, le merci che non hanno altra utilizzazione pratica all'infuori di infliggere la pena di morte, la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, e dall'altro, le merci che potrebbero essere utilizzate per fini analoghi, di cui potrebbero autorizzare l'esportazione o l'importazione secondo criteri rigorosamente definiti. Nell'**allegato II** sono comprese **merci destinate certamente all'esecuzione** di esseri umani (forche, ghigliottine, sedie elettriche, camere a gas) ed alla contenzione (cinture a scarica elettrica superiore a 10.000 V); nell'**allegato III** sono invece elencate merci idonee alla contenzione (sedie e tavoli di contenzione, ceppi e catene, manette di particolare misura, serrapollici, anche chiodati, dispositivi portatili antisommossa o di autodifesa a scarica elettrica superiore a 10.000 V, tra cui manganelli e scudi, ulteriori dispositivi portatili antisommossa, come quelli a rilascio di sostanze chimiche paralizzanti).

Con il **regolamento di esecuzione (UE) n. 1352/ 2011** - entrato in vigore il 21 dicembre 2011 - la Commissione europea ha modificato **gli allegati II e III** del regolamento, in primo luogo per introdurre controlli all'esportazione mirati a impedire l'uso di determinati **prodotti medicinali per la pena di morte** (esecuzione tramite iniezione letale).

L'**articolo 17** del regolamento comunitario **rinvia agli Stati membri l'adozione delle misure sanzionatorie** - che la norma precisa debbano essere "effettive, proporzionate e dissuasive" - al fine di garantirne un'efficace ed adeguata applicazione. Come rilevato in precedenza **con il decreto legislativo n. 11 del 2007** si è provveduto ad introdurre nell'ordinamento giuridico italiano la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del Regolamento in esame.

Al fine di assicurare la semplificazione e la coerenza logica, sistematica e lessicale della normativa dei **prodotti a duplice uso** la successiva **lettera c)** dei criteri di delega impone al Governo l'obiettivo della unitarietà della disciplina relativa ai richiamati beni, nonché della normativa relativa al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti.

Quanto alla **razionalizzazione delle procedure per il rilascio delle licenze** di esportazione, con riduzione degli oneri a carico delle imprese, tale obiettivo è indicato alla **lettera d)** che fa, inoltre, espresso riferimento alla previsione di sistemi autorizzativi semplificati.

A sua volta il criterio direttivo di cui alla successiva **lettera e)** fa riferimento alla necessità di prevedere procedure adottabili nel caso di divieto di esportazione, per motivi di sicurezza pubblica o di rispetto dei diritti dell'uomo, dei prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco di cui all'allegato I del citato regolamento (CE) n.428/2009.

Al riguardo si valuti l'opportunità di specificare quali sono i prodotti a duplice uso - non compresi nell'elenco di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009 - da sottoporre alle procedure di cui alla lettera e).

Per quanto concerne, poi, il **regime sanzionatorio** applicabile alle violazioni in materia di prodotti e di tecnologie a duplice uso, del commercio di determinati merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, nonché per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti, il criterio direttivo di cui alla **lettera f)**, oltre a precisare che tali sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive, stabilisce, altresì, il **rispetto dei limiti di pena** previsti dal [decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 96](#).

Pertanto deve ritenersi che anche le nuove condotte delittuose saranno assistite da sanzioni penali che si muovono entro i seguenti intervalli edittali:

- operazioni di esportazione di beni a duplice uso senza la prescritta autorizzazione ovvero con autorizzazione ottenuta fornendo dichiarazioni o documentazione false: reclusione da due a sei anni o multa da 25.000 a 250.000 euro;
- operazioni di esportazione di beni a duplice uso in difformità dagli obblighi prescritti dalle autorizzazioni: reclusione da due a quattro anni o multa da 15.000 a 150.000 euro;

- mancato adempimento all'obbligo informativo da parte dell'esportatore di beni a duplice uso non compresi nell'elenco di cui all'Allegato I: arresto fino a due anni;
- omissione della comunicazione delle variazioni delle informazioni e dei dati intervenute dopo la presentazione della domanda, ovvero dell'indicazione sui documenti e registri commerciali degli elementi di legge, ovvero loro mancata conservazione: sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 15.000 a 90.000 euro;
- assistenza tecnica destinata ad essere utilizzata ai fini di perfezionamento, produzione, manipolazione, funzionamento, manutenzione, deposito, individuazione, identificazione o disseminazione di armi chimiche, biologiche o nucleari o di altri congegni esplosivi nucleari o di perfezionamento, produzione, manutenzione o deposito di missili che possono essere utilizzati come vettori di tali armi: reclusione da due a quattro anni o multa da 15.000 a 150.000 euro;
- l'assistenza tecnica riguardante fini militari diversi da quelli di cui sopra e fornita ad uno dei Paesi di destinazione soggetto ad un embargo sulle armi deciso dal Consiglio europeo o da una decisione dell'OSCE, o soggetto ad un embargo sulle armi imposto da una risoluzione vincolante del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite: reclusione fino a due anni o multa da 10.000 a 50.000 euro;
- trasmissione via internet ovvero attraverso altri mezzi elettronici, fax o telefono - senza preventiva autorizzazione, ovvero con autorizzazione ottenuta fornendo dichiarazioni o documentazioni false - di progetti, il design, le formule, il software e le tecnologie a qualsiasi titolo riferibili allo sviluppo, produzione o utilizzazione dei beni di cui agli Allegati I e IV del regolamento: reclusione fino a due anni o multa da 10.000 a 50.000 euro.

Reca, infine, **disposizioni di carattere sanzionatorio** anche l'ultimo dei criteri direttivi previsto dalla **lettera g)** del comma 2 dell'articolo 6. Tale lettera prevede, infatti, l'adozione di misure sanzionatorie effettive, proporzionate e dissuasive nei confronti delle violazioni in materia di misure restrittive (embarghi commerciali), adottate dall'Unione europea ai sensi dell'articolo 215 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Il **comma 3** dell'articolo in esame disciplina la possibilità di decreti correttivi o integrativi da adottare entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, mentre il **comma 4** prevede una doppia clausola di invarianza, sia finanziaria (dall'esercizio della delega non dovrebbero derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica) che generalmente amministrativa (si provvede all'adempimento dei nuovi compiti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente).

Documenti all'esame delle istituzioni dell'UE

Il 14 gennaio 2014 la Commissione europea ha presentato una **proposta di revisione del regolamento (CE) n. 1236/2005** relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti.

Il regolamento in vigore prevede attualmente un regime di controlli all'esportazione mirato a evitare che le merci esportate dall'Unione vengano impiegate per praticare la tortura o altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti.

Per chiarire gli scopi e le modalità di questi controlli, è apparso opportuno proporre di inserire nel regolamento un capitolo specifico sui controlli all'esportazione intesi a impedire che le merci soggette a controlli siano utilizzate per la pena di morte e un elenco specifico delle merci soggette a controlli.

Viene inoltre proposto che le attuali restrizioni agli scambi siano integrate da restrizioni sui servizi di intermediazione, assistenza tecnica e transito.

Articolo 7

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea)

L'articolo 7, comma 1 delega il Governo ad emanare decreti legislativi - secondo la procedura ordinaria di cui alla legge n. 234/2012, all'uopo adeguata¹⁹ - per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del [regolamento \(UE\) n. 1025/2012](#) del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 sulla **normazione europea**.

Si tratta dell'apparato regolatorio²⁰ adottato dal Comitato europeo di normazione, dal Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica o dall'Istituto europeo per le norme di telecomunicazione.

Sul fatto che la norma tecnica europea vada "resa disponibile per uso pubblico" v. articolo 2, comma 1, lettera *l-vicies semel*) del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni).

¹⁹ Nell'iniziativa il Presidente del Consiglio dei Ministri è affiancato dal MiSE, dicastero con competenza prevalente nella materia; il termine è abbattuto da dodici a **sei mesi** dalla data di entrata in vigore della legge. I decreti legislativi sono adottati acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; per il resto, si rinvia all'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

²⁰ La Commissione per le politiche europee - nella scorsa legislatura, alla Camera dei deputati - registrò un intervento del relatore, deputata Castiello, che sosteneva: "secondo la direttiva 98/34/CE «norma» è la specifica tecnica, la cui osservanza non è obbligatoria, approvata da un organismo riconosciuto, ed appartenente ad una delle seguenti categorie: norma internazionale (ISO), norma europea (EN) norma nazionale (UNI). Dalle norme tecniche si distinguono le regole tecniche, che definiscono le caratteristiche dei prodotti e dei processi la cui osservanza è resa obbligatoria per legge. In Italia l'attività di formazione è svolta dall'UNI (Ente nazionale italiano di unificazione) e dal CEI (Comitato elettrotecnico italiano) che rappresentano l'Italia presso gli enti di formazione a livello comunitario (CEN e CENELEC) e a livello internazionale (ISO). Le norme tecniche assumono carattere cogente se richiamate nei provvedimenti legislativi; in tal caso occorre che le stesse siano previamente notificate alla Commissione europea ai sensi della direttiva 98/34/CE". In realtà, la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (C-385/10 del 18 ottobre 2012) - che ha stabilito che la normativa dell'Unione (articoli 34 e 27 del TFUE) osta a prescrizioni nazionali che subordinino la commercializzazione di prodotti provenienti da altro Stato membro all'apposizione della marcatura CE - ha anche disatteso la difesa italiana in ordine all'obbligo di notifica delle regole tecniche, secondo quanto disposto dalla direttiva 98/34/CE che - all'articolo 8 - prevede che gli Stati membri comunichino immediatamente alla Commissione ogni progetto di regola tecnica. La difesa del Governo italiano si era attestata sulla tesi secondo cui le disposizioni del decreto legislativo in questione, se interpretate in combinazione con la legislazione vigente in materia di impianti e costruzioni, avrebbero configurato disposizioni legislative che si conformano ad atti comunitari vincolanti che danno luogo all'adozione di specificazioni tecniche: per disposizioni di tale natura, sulla base dell'articolo 10 della direttiva 98/34/CE, non si sarebbe applicato l'obbligo di notifica. La posizione espressa nella messa in mora, da parte della Commissione europea, invece, era quella secondo cui le disposizioni italiane menzionate, relative ai requisiti tecnici degli impianti, erano da intendersi a tutti gli effetti come regola tecnica e avrebbero dovuto esserle notificate.

A partire dall'attuazione della [direttiva 83/189](#) con [legge 21 giugno 1986 n. 317](#), agli organismi europei a rappresentanza nazionale corrispondono, nel nostro Paese, rispettivamente l'UNI (Ente italiano di unificazione)²¹ e il CEI (Comitato elettrotecnico italiano)²², in entrambi i casi persone giuridiche di diritto privato.

Si rammenta, poi, che in ambito mondiale è presente l'[ISO](#) (*International Organization for Standardization*), che si occupa principalmente di razionalizzare e complementare l'insieme di standard vigenti; la serie di normative sviluppate dall'ISO prende la denominazione di ISO 9000, che viene poi approvata dall'organismo di certificazione europeo EN, e a sua volta tradotta e introdotta nel sistema italiano di certificazione dall'UNI sotto il nome di UNI EN 29000.

La legge n. 234/2012 detta anche i principi generali per l'esercizio della delega, ma il **comma 2** vi aggiunge **principi e criteri specifici**.

La relazione ricorda l'impatto che questa materia ha sulla competitività delle imprese²³, sia in positivo sia in negativo: a causa della proliferazione di organismi e della loro precaria disponibilità di risorse pubbliche, la partecipazione al processo di normazione europeo²⁴ è messa a repentaglio e, nel contempo, "il ricorso a forme autonome di finanziamento rischia di far lievitare a livelli insostenibili, in particolare per le piccole e medie imprese, i costi di messa a disposizione delle imprese e dei professionisti delle norme UNI e CEI".

²¹ L'UNI nasce nel 1921 in seno all'AIMA (Associazione nazionale per gli industriali della meccanica), da cui nel 1928 si distacca assumendo la nuova denominazione. È un'associazione di diritto privato con personalità giuridica, di cui fanno parte enti pubblici, associazioni, aziende, istituti tecnici, di istruzione ed economici, 14 enti federati e persone fisiche. In particolare, fanno parte dell'UNI i Ministeri interessati e, fra gli enti pubblici, l'ENEA e il CNR. Gli enti federati sono associazioni di normazione che operano in specifici settori industriali predisponendo progetti di norme tradotte dall'UNI in norme nazionali. Obiettivi principali dell'UNI sono: elaborare progetti, adottare e pubblicare norme nazionali e documenti normativi; promuovere studi, pubblicazioni e altre iniziative per la diffusione della normazione; collaborare anche con gli altri enti nazionali di normazione alle attività dell'ISO e del CEN (rispettivamente enti di normazione internazionale ed europea); promuovere un'attività nazionale di certificazione; concedere il diritto d'uso del Marchio UNI ai prodotti conformi alle norme dell'ente; costituire archivi di norme nazionali ed estere.

²² Il CEI è l'organismo che si occupa della normazione e della unificazione nel settore elettrico e elettronico. Opera dal 1909 ed è riconosciuto dallo Stato e dall'Unione europea. La legge 1° marzo 1968, n. 186, riconosce l'autorità delle norme CEI e stabilisce che "materiali, macchine, installazioni e impianti elettrici e elettronici realizzati con tali norme si considerano a regola d'arte". Il CEI è rappresentante italiano dei principali organismi di normazione e certificazione internazionali (IEC, CENELEC, CIGRE) e, tramite il CONCIT, partecipa all'attività dell'ETSI, ente normatore europeo nel settore delle telecomunicazioni.

²³ Tanto da essere oggetto di riconoscimento anche da parte dell'Organizzazione mondiale del commercio.

²⁴ Organizzata nella forma della rappresentanza nazionale per il CEN (Comitato Europeo di Normalizzazione) e il CENELEC (Comitato Europeo di normalizzazione elettrotecnica), e nella forma della partecipazione diretta nell'Istituto europeo per le norme di telecomunicazione (ETSI).

In particolare, l'aggiornamento delle disposizioni della legge n. 317 del 1986 andrà effettuato con adeguamenti al nuovo regolamento (UE) n. 1025/2012, che contemplino anche abrogazioni espresse e coordinamenti (**lettera a**)); ciò dovrà comportare anche semplificazioni e coordinamenti di discipline finanziarie²⁵ attinenti ai predetti organismi (**lettera b**)), superando le procedure di riparto e riassegnazione²⁶; infine, è prevista una delegificazione nelle materie non riservate alla legge, con la quale operare anche l'aggiornamento del decreto²⁷ del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 (**lettera c**)).

Il **comma 3** contiene la consueta delega all'emanazione, entro 24 mesi dal primo decreto, dei decreti recanti disposizioni correttive o integrative, mentre il **comma 4** reca la clausola di invarianza degli oneri sia finanziari che amministrativi.

Regolamento (UE) n. 1025/2012

Il [regolamento \(UE\) n. 1025/2012](#) stabilisce norme riguardanti la cooperazione tra gli organismi europei di normazione, gli organismi nazionali di normazione e la Commissione europea, l'elaborazione di norme europee o prodotti della normazione europea - ovvero qualsiasi altra specifica tecnica diversa delle norme - a sostegno della legislazione e delle politiche dell'Unione, il riconoscimento delle specifiche tecniche nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (di seguito "TIC") e il finanziamento della normazione europea. Poiché l'obiettivo principale della normazione consiste nel definire specifiche tecniche e qualitative alle quali i prodotti e i processi di produzione o i servizi possono conformarsi, il fine ultimo del Regolamento è quello di ampliare il contributo della normazione europea ad un migliore funzionamento del mercato interno, nonché alla promozione della crescita e dell'innovazione.

²⁵ Finora agli enti di normalizzazione risorse pubbliche erano destinate sotto forma di contributo forfetario: all'UNI (Ente italiano di unificazione) e al CEI (Comitato elettrotecnico italiano) il contributo viene concesso a fronte del servizio reso in ottemperanza alla direttiva 98/34/CE sulla procedura di informazione. Il contributo è previsto dall'art. 8 della legge 317/1986 modificata dal D.Lgs. 427/2000 (*Modifiche ed integrazioni alla legge 21 giugno 1986, n. 317, concernenti la procedura di informazione nel settore delle norme e regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, in attuazione delle direttive 98/34/CE e 98/48/CE*).

²⁶ Si ricorda, in ordine alla stipula di convenzioni con l'UNI e il CEI ai fini della trasposizione delle norme tecniche europee per la salvaguardia della sicurezza, che l'art. 46, comma 3, della [legge n. 128/1998](#) (comunitaria 1995-1997) prevede che, nel caso in cui le disposizioni vigenti prevedano la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle norme predette, le somme che devono essere corrisposte all'ente di normazione, incaricato della trasposizione, siano determinate sulla base di una convenzione tra l'ente e il Ministero dell'industria (ora dello sviluppo economico).

²⁷ [Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a\), della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici.](#)

Più nel dettaglio, per quanto concerne la cooperazione tra i vari organismi, il Regolamento contiene misure volte a garantire la trasparenza e il coinvolgimento dei soggetti interessati. E' previsto, infatti, che ogni organizzazione europea e nazionale di normazione stabilisca almeno una volta l'anno un proprio programma di lavoro contenente informazioni sulle norme o prodotti di normazione che intende adottare, che sarà reso disponibile sul proprio sito web e di cui darà notifica (**articolo 3**). I progetti di norme saranno inviati agli altri organismi di normazione, europei o nazionali, che potranno inviare osservazioni (**articolo 4**).

Le organizzazioni europee di normazione garantiranno un'adeguata rappresentanza e un'effettiva partecipazione di tutti i soggetti interessati, incluse le PMI, le organizzazioni ambientaliste e dei consumatori, le imprese, i centri di ricerca e le università e collaboreranno con le autorità di vigilanza del mercato (**articolo 5**). Anche gli organismi di normazione nazionali incoraggeranno l'accesso delle PMI ai processi di normazione e si scambieranno le migliori prassi finalizzate ad incentivare tale partecipazione (**articolo 6**). Gli Stati membri dovranno favorire la partecipazione delle autorità pubbliche, comprese le autorità di vigilanza del mercato, alle attività nazionali di normazione volte all'elaborazione o alla revisione delle norme richieste dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 10 (**articolo 7**).

Circa l'elaborazione di norme o prodotti di normazione europea a sostegno della legislazione e delle politiche dell'Unione, il Regolamento prevede che ogni anno la Commissione europea adotti, dopo aver consultato i soggetti interessati e tenendo conto delle strategie UE in materia di crescita, un programma di lavoro per la normazione europea indicando le priorità da seguire (**articolo 8**). La Commissione potrà, inoltre, chiedere a una o più organizzazioni europee di normazione di elaborare una norma europea o un prodotto della normazione europea entro una determinata scadenza (**articolo 10**). Tali norme saranno adottate mediante la procedura di comitato che prevede la partecipazione di rappresentanti degli Stati membri (**articolo 22**).

La Commissione, prima di adottare il programma di lavoro, di approvare le richieste di normazione o gli atti delegati previsti dal regolamento o prima di adottare una decisione in merito alle specifiche tecniche delle TIC, istituirà un sistema di comunicazione per i soggetti interessati al fine di garantire un'idonea consultazione (**articolo 12**).

Quanto alle specifiche tecniche delle TIC il Regolamento prevede che la Commissione europea possa identificare, e successivamente modificare o ritirare, le specifiche che non sono norme nazionali, europee o internazionali, sulla base delle prescrizioni contenute nell'allegato II. Le decisioni in merito saranno adottate previa consultazione della piattaforma multilaterale europea sulla normazione delle TIC che comprende le organizzazioni europee di normazione, gli Stati membri e i soggetti interessati (**articolo 13**). È inoltre previsto nell'ambito degli appalti pubblici l'utilizzo di norme elaborate da altre organizzazioni nel settore delle TIC (**articolo 14**).

Circa il finanziamento della normazione europea, il Regolamento specifica le attività che possono beneficiarne. Esse includono, tra l'altro, l'elaborazione e la revisione di norme europee necessarie alla legislazione e alle politiche UE e la verifica della qualità alla corrispondente legislazione nonché lo svolgimento di attività preliminari alla normazione (**articolo 15**). Il finanziamento dell'UE può essere concesso alle organizzazioni europee dei soggetti interessati che rispondono ai criteri indicati nell'allegato III per una serie di attività tra cui la realizzazione di attività tecniche e la fornitura di informazioni alle parti interessate nonché la fornitura di consulenza giuridica o tecnica (**articolo 16**). Le organizzazioni europee di soggetti interessati sono, ai sensi dell'allegato III, quelle che rispondono agli interessi delle PMI, dei consumatori e quelle che rappresentano gli interessi sociali e ambientali. Il Regolamento definisce poi le varie modalità di finanziamento, secondo la natura degli organismi beneficiari e le attività da essi svolte (**articolo 17**), e stabilisce alcune azioni a tutela degli interessi finanziari dell'Unione che prevedono l'applicazione, da parte della Commissione europea, di misure di prevenzione contro le frodi, la corruzione e qualsiasi altra attività illecita, mediante appositi controlli e il recupero di somme indebitamente corrisposte (**articolo 19**). Per l'aggiornamento del suddetto allegato III nonché dell'allegato I, che indica le organizzazioni europee di normazione, alla Commissione europea è conferito potere di adottare atti delegati per un periodo di cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 2013 (**articolo 20**).

Il Regolamento prevede, infine, una semplificazione della legislazione vigente, disponendo in particolare una revisione della direttiva 98/34/CE, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche, nonché abrogando la decisione del Consiglio 87/95/CEE, relativa alla normalizzazione nel settore delle TIC e la decisione n. 1673/2006/CE, relativa al finanziamento della normalizzazione europea.

Iter di approvazione

Il regolamento deriva da una proposta presentata dalla Commissione europea il 1° giugno 2011 ([COM\(2011\)315](#)), sulla quale l'Ufficio rapporti con le istituzioni dell'Unione europea del Senato della Repubblica aveva curato una [scheda di valutazione](#).

Il 28 settembre 2011 la 14^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) del Senato ha approvato una risoluzione ([Doc XVIII-bis n. 47](#)) in cui ha espresso un parere favorevole, constatando tuttavia che la proposta conteneva deleghe a tempo indeterminato per la Commissione europea per l'adozione di atti delegati volti all'aggiornamento di alcuni allegati. Tale previsione non è stata poi mantenuta nel regolamento approvato che, come evidenziato sopra, prevede che l'esercizio dei poteri di delega sia conferito alla Commissione europea per un periodo di cinque anni.

Articolo 8

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/ CEE del Consiglio)

L'articolo 8, modificato durante la fase referente, prevede una delega per l'emanazione di uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del [regolamento \(UE\) n. 305/2011](#) che fissa condizioni armonizzate per la **commercializzazione dei prodotti da costruzione** e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio.

Il Regolamento UE n. 305/2011 è stato pubblicato nella G.U.U.E. 4 aprile 2011, n. L88 ed è entrato in vigore nel nostro ordinamento il 24 aprile 2011.

Tra i **principi e i criteri direttivi specifici** di delega previsti dalla disposizione in esame, si segnalano:

- la fissazione dei criteri per la nomina dei **rappresentanti italiani** all'interno del Comitato permanente per le costruzioni;
- la costituzione di un **Comitato nazionale** di coordinamento e di raccordo per i prodotti da costruzione;
- la costituzione di un **Organismo nazionale** per la valutazione tecnica europea (ITAB);
- l'individuazione presso il **Ministero dello sviluppo economico** del **Punto di contatto nazionale**;
- l'individuazione del **Ministero dello sviluppo economico** quale **Autorità notificante**;
- la possibilità di affidare ad **Accredia** compiti di valutazione e controllo degli organismi da autorizzare per svolgere compiti di parte terza nel processo di valutazione e verifica della costanza della prestazione;
- la previsione di disposizioni in tema di **proventi e tariffe**;
- la previsione di **sanzioni** penali o amministrative per le violazioni degli obblighi derivanti dal regolamento.

Si ricorda che tale regolamento ha abrogato la [direttiva 89/106/CEE](#) del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione. Più in particolare la direttiva, al fine di eliminare gli

ostacoli tecnici agli scambi nel campo dei prodotti da costruzione per migliorarne la libera circolazione in seno al mercato interno, prevedeva la definizione di norme armonizzate per i prodotti da costruzione e il rilascio di benestare tecnici europei. La direttiva in oggetto è stata attuata con il D.P.R 246/93

Il **comma 1** prevede che l'esercizio della delega è effettuata:

- entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge;
- su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze e del Ministro dell'interno;
- acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari;

Il **comma 2** prevede che nell'esercizio della delega il Governo è tenuto a seguire i principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012. n. 234 e i principi e criteri direttivi specifici, indicati alle lettere **da a) a l)**.

Fissazione dei criteri per la nomina dei rappresentanti dell'Italia in seno al comitato di cui all'articolo 64 del Regolamento ed al gruppo di cui all'articolo 55 del regolamento (**lett. a)**).

L'articolo 64 del Regolamento in esame prevede che la Commissione è assistita dal **comitato permanente per le costruzioni** e che gli Stati membri provvedono a che i membri di tale comitato siano in grado di svolgere le proprie funzioni in modo da evitare conflitti di interessi, in particolare per quanto riguarda le procedure di ottenimento della marcatura CE. Tale comitato è composto da esperti designati dagli Stati membri ed è incaricato di fornire assistenza e consulenza alla Commissione sulle questioni correlate all'attuazione e l'applicazione pratica del presente regolamento. L'articolo 14 del D.p.R. 246/93 prevede che i rappresentanti in seno al comitato permanente sono nominati dal Ministro degli affari esteri su designazione rispettivamente del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato (attualmente Ministero dello sviluppo economico) e del Ministro dei lavori pubblici (attualmente Ministero del lavoro, salute e delle politiche sociali). I predetti rappresentanti possono essere assistiti da esperti. Un esperto permanente è designato dal Ministro dell'interno nell'ambito della Direzione generale per la protezione civile e dei servizi antincendio.

L'articolo 55 del Regolamento in esame prevede che la Commissione garantisce che sia istituito un **sistema appropriato di coordinamento e di cooperazione tra organismi notificati** e che funzioni correttamente sotto forma di gruppo di organismi notificati, inoltre gli Stati membri garantiscono che gli organismi da essi notificati partecipino ai lavori di tale gruppo, direttamente o

mediante rappresentanti designati, o assicurano che i rappresentanti degli organismi notificati siano informati;

Costituzione di un Comitato nazionale di coordinamento e di raccordo²⁸ per i prodotti da costruzione, con compiti di coordinamento delle attività delle amministrazioni competenti nel settore dei prodotti da costruzioni e di determinazione degli indirizzi volti ad assicurare l'uniformità ed il controllo dell'attività di certificazione e prova degli organismi notificati e individuazione delle amministrazioni che hanno il compito di costituirlo (**lett. b**)).;

Un **organismo notificato** è istituito a norma del diritto nazionale, ha personalità giuridica ed è un terzo indipendente dall'organizzazione o dal prodotto da costruzione che esso valuta. Inoltre svolge tutti i compiti di parte terza nel processo di valutazione e verifica della costanza della prestazione che gli sono assegnati utilizzando i mezzi necessari per eseguire in modo appropriato i compiti tecnici e amministrativi connessi alle attività per le quali è stato notificato e ha accesso a tutte le apparecchiature o impianti necessari. La **prestazione** di un prodotto da costruzione consiste nel suo comportamento strutturale, più in particolare sono le sue caratteristiche essenziali pertinenti, espresse in termini di livello, classe o mediante descrizione, tale prestazione deve essere **costante** nel tempo;

Costituzione di un Organismo nazionale per la valutazione tecnica europea (ITAB) quale organismo di valutazione tecnica (TAB) ai sensi dell'articolo 29 del regolamento e fissazione dei relativi principi di funzionamento e di organizzazione e individuazione delle amministrazioni che hanno il compito di costituirlo (**lett. c**)).

L'art. 29 del regolamento in esame prevede che gli Stati membri possono designare TAB, all'interno del proprio territorio, segnatamente per una o più aree di prodotto. Gli Stati membri che hanno designato un TAB comunicano agli altri Stati membri e alla Commissione la sua denominazione, il suo indirizzo e le aree di prodotto per le quali è designato. La Commissione rende pubblico per via elettronica l'elenco dei TAB. Si ricorda che in attuazione alla direttiva 89/106/CEE e ai sensi dell'art.5 del D.P.R. 246/93 sono stati designati: il servizio tecnico centrale del Consiglio superiore dei lavori pubblici, con funzioni di organismo portavoce, il Centro studi ed esperienze antincendio (CSEA, attuale direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica del Dip.to VV.F) e l'ICITE (attuale ITC CNR), stabilendo una ripartizione della competenza legata al requisito essenziale prevalente. Il Principio di delega quindi demanda il Governo ad istituire un unico organismo in luogo dei tre attuali.

²⁸ Il termine "raccordo" è stato inserito durante l'esame in Commissione.

Individuazione presso il Ministero dello sviluppo economico del Punto di contatto nazionale per i prodotti da costruzione di cui all'articolo 10, paragrafo 1, del Regolamento nonché delle modalità di collaborazione delle altre Amministrazioni competenti, anche ai fini del rispetto dei termini chiari di facile comprensione (paragrafo 3 , articolo 10) (**lett. d**)).

L'articolo 10 del regolamento in esame prevede che gli Stati membri designano i punti di contatto di prodotti da costruzione. I punti di contatto di prodotti da costruzione hanno il compito di fornire, utilizzando termini chiari e facilmente comprensibili, informazioni sulle disposizioni, nel suo territorio, volte a soddisfare i requisiti di base delle opere di costruzione applicabili all'uso previsto di ciascun prodotto da costruzione. I punti di contatto, al fine di facilitare la libera circolazione delle merci, forniscono informazioni sulle disposizioni volte a soddisfare i requisiti di base delle opere applicabili per l'uso previsto di ciascun prodotto da costruzione nel territorio di ciascuno Stato membro. Attualmente esercita le funzioni di Autorità nazionale italiana per l'accreditamento e quelle del Punto di contatto con la Commissione europea, ai sensi dell'articolo 4 comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99, la direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica, presso il Ministero dello sviluppo economico;

Individuazione del Ministero dello sviluppo economico quale Autorità notificante ai sensi del Capo VII del regolamento (**lett. e**)).

L'articolo 40 del regolamento in esame prevede che gli Stati membri designano un'autorità notificante, responsabile di organizzare ed eseguire le procedure necessarie per la valutazione e la notifica degli organismi da autorizzare per svolgere compiti di parte terza nel processo di valutazione e verifica della costanza della prestazione ai fini del presente regolamento, nonché responsabili del controllo degli organismi notificati, ivi inclusa la loro conformità.

Fissazione dei criteri e delle procedure necessarie per la valutazione, la notifica ed il controllo degli organismi da autorizzare per svolgere compiti di parte terza nel processo di valutazione e verifica della costanza della prestazione, di cui all'articolo 40 del regolamento, anche al fine di prevedere che tali compiti di valutazione e controllo degli organismi possano essere affidati mediante apposite convenzioni all'organismo unico nazionale di accreditamento ai sensi dell'articolo 4 della legge 23 luglio 2009, n. 99 (**lett. f**)).

Si ricorda che il D.M. 22 dicembre 2009, emanato in attuazione dell'art.4, L.99 del 2009 prevede la designazione di **Accredia** quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato;

Previsione di disposizioni in tema di **proventi e tariffe** per le attività connesse all'attuazione del regolamento, conformemente al comma 4 dell'articolo 30 della legge 234 del 2012 (**lett. g**)).

Il comma 4, art.30, L.234/2012 prevede che gli **oneri** relativi a **prestazioni** e a **controlli** da eseguire da parte di **uffici pubblici**, ai fini dell'attuazione delle disposizioni dell'Unione europea, sono posti a carico dei soggetti interessati, ove ciò non risulti in contrasto con la disciplina dell'Unione europea, secondo **tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio reso**. Le tariffe sono predeterminate e pubbliche;

Previsione di **sanzioni penali o amministrative** per le violazioni degli obblighi derivanti dal regolamento, conformemente alle previsioni di cui all'articolo 32, comma 1, lettera d), e di cui all'articolo 33, commi 2 e 3, della legge n. 234 del 2012, ed individuazione delle procedure per la vigilanza sul mercato dei prodotti da costruzione ai sensi del Capo VIII del regolamento (**lett. h**));

Il principio e criterio direttivo della **lettera h**) demanda al Governo la previsione di **sanzioni penali o amministrative** per la violazione degli obblighi derivanti dal regolamento. Nell'operare la scelta tra il tipo di sanzione, e nel determinarne l'entità, il Governo dovrà tener conto dei principi generali in tema di sanzioni per violazione della disciplina dell'Unione europea, dettati dall'art. 32, comma 1, lett. d) e dall'art. 33, commi 2 e 3, della legge n. 234 del 2012.

Durante la fase referente, la lettera h) è stata integrata, prevedendo che il Governo .- nel tener conto dei principi generali in materia di sanzioni - dovrà **considerare anche le attività rispettivamente svolte dagli operatori economici nelle diverse fasi della filiera e, in particolare, la loro effettiva capacità di incidere sugli aspetti relativi alle caratteristiche, alla qualità ed alla sicurezza del prodotto.**

Si ricorda che l'art. 33 della legge n. 234 del 2012 rimanda, per i principi e criteri direttivi nella fissazione delle sanzioni, al precedente articolo 32. In particolare, il comma 1, lett. d), di questa disposizione stabilisce che il legislatore delegato può prevedere le seguenti sanzioni:

- la sanzione penale di natura contravvenzionale, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000 euro e dell'arresto fino a tre anni, nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente protetti. In particolare, dovrà essere prevista la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a pericolo o danneggino l'interesse protetto e la pena congiunta (arresto e ammenda) per le infrazioni che rechino un danno di particolare gravità;

- la sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non superiore a 150.000 euro, nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi diversi;
- sanzioni penali o sanzioni amministrative accessorie.

Il Governo dovrà altresì disciplinare le **procedure per la vigilanza** sul mercato dei prodotti da costruzione, come richiesto dal Capo VIII del Regolamento UE.

Si tratta delle disposizioni del regolamento che impongono alle autorità di vigilanza nazionali di valutare i prodotti che potrebbero comportare rischi di mancato **rispetto dei requisiti di base delle opere di costruzione**, di imporre al produttore di soddisfare i requisiti richiesti, pena il ritiro del prodotto dal mercato e di informare le autorità degli altri Stati circa l'esito delle verifiche.

Analogamente le autorità devono procedere in relazione ai prodotti da costruzione che possono comportare rischi per la salute e la sicurezza

Anche quando la non conformità è solo formale, le autorità nazionali devono chiedere al produttore di conformarsi, pena il ritiro del prodotto dal mercato.

Abrogazione espressa delle disposizioni di legge o di regolamento incompatibili con il decreto delegato (**lett. i**) e salvaguardia della possibilità di adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011 con successivo regolamento governativo, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nelle materie non riservate alla legge e già disciplinate mediante regolamenti (**lett. l**).

Il **comma 3** prevede che ai componenti del Comitato e dell'Organismo nazionale [(lettere b) e c) del comma 2], non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi spese o altri emolumenti, comunque denominati, fatta eccezione per i costi di missione, che restano a carico dell'amministrazione di appartenenza.

Il **comma 4** prevede che il Governo può emanare disposizioni correttive e integrative del medesimo decreto legislativo entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo.

Il **comma 5**, infine, prevede la clausola di invarianza finanziaria.

Regolamento (UE) n. 305/2011

Il Regolamento in esame è composto di 68 articoli e V allegati. Più in particolare:

Il **Capo I** prevede **disposizioni di carattere generale** (artt.1-3). L'oggetto del regolamento consiste nel fissare le condizioni per l'immissione o la messa a disposizione sul mercato di prodotti da costruzione stabilendo disposizioni armonizzate per la descrizione della prestazione di tali prodotti in relazione alle loro caratteristiche essenziali e per l'uso della marcatura CE sui prodotti in questione. A tal fine vi sono una serie di definizioni tra cui prodotto da costruzione (qualsiasi prodotto o kit fabbricato e immesso sul mercato per essere incorporato in modo permanente in opere di costruzione o in parti di esse e la cui prestazione incide sulla prestazione delle opere di costruzione rispetto ai requisiti di base delle opere stesse); kit (un prodotto da costruzione immesso sul mercato da un singolo fabbricante come insieme di almeno due componenti distinti che devono essere assemblati per essere installati nelle opere di costruzione); opere di costruzione (gli edifici e le opere di ingegneria civile); prestazione di un prodotto da costruzione (la prestazione in relazione alle caratteristiche essenziali pertinenti, espressa in termini di livello, classe o mediante descrizione). Le caratteristiche essenziali dei prodotti da costruzione sono stabilite nelle specifiche tecniche armonizzate in funzione dei requisiti di base delle opere di costruzione.

Il **Capo II** riguarda la **dichiarazione di prestazione e marcatura** (artt.4-10). Il fabbricante redige una dichiarazione di prestazione all'atto dell'immissione in commercio quando un prodotto da costruzione rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata o è conforme a una valutazione tecnica europea rilasciata per il prodotto in questione. Copia della dichiarazione di prestazione di ciascun prodotto messo a disposizione sul mercato, in forma cartacea o su supporto elettronico. La marcatura CE è apposta solo sui prodotti da costruzione per i quali il fabbricante ha redatto una dichiarazione di prestazione. Gli Stati membri designano i punti di contatto di prodotti da costruzione al fine di garantire accessibilità alle regole tecniche nazionali, in modo che le imprese, soprattutto le PMI, possano raccogliere informazioni affidabili e precise sulla legislazione in vigore nello Stato membro in cui intendono immettere o rendere disponibili sul mercato i loro prodotti.

Il **Capo III** prevede gli **obblighi degli operatori economici** (artt.11-16). I fabbricanti redigono una dichiarazione di prestazione conformemente alle disposizioni contenute nel presente regolamento e appongono la marcatura CE, inoltre conservano la documentazione tecnica e la dichiarazione di prestazione per un periodo di dieci anni a decorrere dall'immissione del prodotto da costruzione sul mercato; infine a seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, forniscono a quest'ultima tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità del prodotto. Gli importatori immettono sul mercato dell'Unione solo i prodotti da costruzione conformi ai requisiti applicabili di cui al presente regolamento.

A seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, forniscono a quest'ultima tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità del prodotto. Prima di mettere un prodotto da costruzione a disposizione sul mercato, i distributori assicurano che il prodotto, ove richiesto, rechi la marcatura CE e sia accompagnato dai documenti richiesti dal regolamento nonché da istruzioni e informazioni sulla sicurezza redatte in una lingua, stabilita dallo Stato membro interessato, che può essere facilmente compresa dagli utilizzatori. A seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, forniscono a quest'ultima tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità del prodotto da costruzione.

Il **Capo IV** riguarda le **specifiche tecniche armonizzate** (artt.17-28). Le **norme armonizzate** sono stabilite dagli **organismi europei di normalizzazione** in base alle richieste o mandati, formulate dalla **Commissione** previa consultazione del **comitato permanente per le costruzioni**. Le norme armonizzate stabiliscono i metodi ed i criteri per valutare la prestazione dei prodotti da costruzione in relazione alle loro caratteristiche essenziali. Gli organismi europei di normalizzazione specificano in norme armonizzate il controllo della produzione in fabbrica applicabile, che tiene conto delle particolari condizioni del processo di fabbricazione del prodotto da costruzione interessato. La norma armonizzata contiene i dettagli tecnici necessari per applicare il sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione. La Commissione valuta la conformità delle norme armonizzate predisposte dagli organismi europei di normalizzazione ai pertinenti mandati e pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea l'elenco dei riferimenti alle norme armonizzate conformi ai pertinenti mandati. In seguito alla richiesta di valutazione tecnica europea di un fabbricante, l'organizzazione dei TAB elabora e adotta un **documento per la valutazione europea** per qualsiasi prodotto da costruzione che non rientra o non rientra interamente nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata.

Il **Capo V** dispone in merito agli **organismi di valutazione tecnici** (artt.29-35).

Gli Stati membri possono designare TAB, all'interno del proprio territorio, segnatamente per una o più aree di prodotto e comunicano agli altri Stati membri e alla Commissione la denominazione, l'indirizzo e le aree di prodotto per le quali ciascun TAB è designato. Inoltre controllano le attività e la competenza dei TAB da essi designati e li valutano in relazione ai requisiti prescritti. La Commissione rende pubblico e aggiorna per via elettronica l'elenco dei TAB, indicando le aree di prodotto per cui sono designati e adoperandosi per raggiungere il massimo livello possibile di trasparenza.

Il **Capo VI** riguarda le **Procedure Semplificate** (artt.36-38). Le microimprese che fabbricano prodotti da costruzione che rientrano nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata possono sostituire la determinazione del prodotto-tipo mediante l'uso di metodi diversi da quelli previsti dalla norma armonizzata applicabile.

Il **Capo VII** disciplina le **Autorità Notificanti e Organismi Notificati** (artt. 39-55). Gli Stati membri designano un'autorità notificante, responsabile di organizzare ed eseguire le procedure necessarie per la valutazione e la notifica degli organismi da autorizzare per svolgere compiti di parte terza nel processo di valutazione e verifica della costanza della prestazione ai fini del presente regolamento, nonché responsabile del controllo degli organismi notificati.

L'autorità notificante è istituita in modo da evitare conflitti d'interesse con gli organismi notificati. Un organismo notificato è istituito a norma del diritto nazionale e ha personalità giuridica ed è terzo indipendente dall'organizzazione o dal prodotto da costruzione che esso valuta.

Il **Capo VIII** riguarda la **vigilanza del mercato e le procedure di salvaguardia** (artt. 56-59). Se le autorità di vigilanza del mercato di uno Stato membro hanno sufficienti ragioni per credere che un prodotto da costruzione, che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata o per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea, non soddisfi la prestazione dichiarata e comporti un **rischio** in merito al rispetto dei requisiti di base delle opere di costruzione stabiliti dal regolamento, esse effettuano una valutazione del prodotto interessato relativa a tutti i requisiti di cui al presente regolamento e gli operatori economici interessati cooperano ove necessario con le autorità di vigilanza del mercato. Inoltre l'autorità di vigilanza, quando un prodotto da costruzione, pur conforme al regolamento di cui si tratta, presenti rischi in merito al rispetto dei requisiti di base delle opere di costruzione, alla **salute** o la **sicurezza** delle persone o ad altri aspetti di **tutela del pubblico interesse**, chiede all'operatore economico interessato di adottare tutte le misure appropriate per assicurare che il prodotto da costruzione in questione all'atto dell'immissione sul mercato cessi di presentare tali rischi, di ritirare il prodotto da costruzione dal mercato o di richiamarlo entro un lasso di tempo ragionevole, che può fissare, proporzionato alla natura del rischio.

Il **Capo IX** reca le **disposizioni finali** (artt. 60-64). La Commissione ha il potere di adottare atti delegati per un periodo di cinque anni a decorrere dal 24 aprile 2011. I prodotti da costruzione immessi sul mercato ai sensi della direttiva 89/106/CEE prima del 1° luglio 2013 sono ritenuti conformi al presente regolamento.

I **cinque allegati** al regolamento si riferiscono rispettivamente a:

I - **requisiti di base** delle opere di costruzione. Le opere di costruzione, nel complesso e nelle loro singole parti, devono essere adatte all'uso cui sono destinate, tenendo conto in particolare della salute e della sicurezza delle persone interessate durante l'intero ciclo di vita delle opere.

II - procedura per l'adozione del documento per la valutazione europea;

III - dichiarazione di prestazione;

IV - aree di prodotto e requisiti degli **organismi di valutazione tecnica**;

V - valutazione e verifica della **costanza della prestazione**.

Articolo 9

(Delega al Governo per il recepimento della raccomandazione CERS/2011/3 del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 22 dicembre 2011, relativa al mandato macroprudenziale delle autorità nazionali)

L'articolo 9 delega il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, uno o più decreti legislativi per l'attuazione della [Raccomandazione CERS/2011/3](#) del Comitato europeo per il rischio sistemico del 22 dicembre 2011, relativa al **mandato macroprudenziale** delle autorità nazionali, in particolare disponendo la creazione di un apposito **Comitato per le politiche macroprudenziali**, cui partecipino le **autorità del settore bancario e finanziario**; il Comitato ha specifiche funzioni di indirizzo e raccomandazione, nonché poteri di richiesta di informazioni ad enti pubblici e privati.

Il **sistema europeo delle autorità di vigilanza finanziarie (SEVIF)** è stato creato nel corso del 2010 mediante l'istituzione, con appositi regolamenti, di tre nuove autorità di vigilanza europee competenti - rispettivamente - per le banche, i mercati finanziari e le assicurazioni, nonché di un Comitato europeo per il rischio sistemico incaricato della vigilanza macroprudenziale.

Si tratta dei regolamenti (UE) n. 1093/2010, che istituisce [l'Autorità bancaria europea](#) (EBA), n. 1094/2010 che istituisce [l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali](#) (EIOPA), n. 1095/2010 che istituisce [l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati](#) (ESMA), n. 1092/2010 relativo alla **vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario nell'Unione europea** e che istituisce il [Comitato europeo per il rischio sistemico](#) (CERS).

La creazione del SEVIF fa seguito alle proposte elaborate da un gruppo di esperti (cd. **gruppo "de Larosière"**) incaricato dalla Commissione europea, nel novembre 2008, di formulare delle raccomandazioni su come rafforzare i meccanismi di vigilanza europei a fronte della crisi finanziaria.

Il [D.Lgs. 30 luglio 2012, n. 130](#) ha dato attuazione alla **direttiva 2010/78/UE** relativa ai poteri delle predette autorità.

In particolare, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012 (illustrati nell'introduzione al presente lavoro) il Governo deve, secondo i seguenti **principi e criteri direttivi specifici (comma 2)**:

- istituire un **Comitato per le politiche macroprudenziali**, privo di personalità giuridica, quale **autorità indipendente** designata, ai

sensi della Raccomandazione CERS/2011/3, per la conduzione delle politiche macroprudenziali (**comma 2, lettera a**));

La Sezione B del predetto atto CERS/2011/3 affida agli Stati il compito di designare un'autorità cui spetti la conduzione delle politiche macroprudenziali, sotto forma di un'istituzione unica o di un **comitato**; quest'ultimo deve essere composto dalle autorità la cui azione abbia un impatto concreto sulla stabilità finanziaria. La legislazione nazionale ha il compito di specificare il processo decisionale dell'organo direttivo dell'autorità macroprudenziale.

- prevedere che al **Comitato** partecipino la **Banca d'Italia**, che lo presiede, la **Consob**, l'**Ivass** e la **Covip**, che condividono l'obiettivo di salvaguardia della stabilità del sistema finanziario (**comma 2, lettera b**));
- prevedere che alle sedute del Comitato assista il Ministero dell'economia e delle finanze (**comma 2, lettera c**));
- prevedere le regole di funzionamento e di voto del Comitato nonché i casi in cui le decisioni sono rese pubbliche (**comma 2, lettera d**));
- prevedere il **ruolo guida nelle politiche macroprudenziali della Banca d'Italia**, che svolge le funzioni di segreteria del Comitato (**comma 2, lettera e**)), in coerenza con quanto prescritto dalla Raccomandazione alla Sezione B, punto 3;
- attribuire al Comitato le funzioni, i poteri, gli strumenti, i compiti di cooperazione con altre autorità, nazionali ed europee, previsti dalla Raccomandazione CERS/2011/3 (**comma 2, lettera f**));

Al riguardo si ricorda che la Sezione B, punto 4 della Raccomandazione affida all'autorità macroprudenziale il mandato di cooperare e scambiare informazioni anche a livello transfrontaliero, in particolare informando il CERS delle azioni intra prese per gestire i rischi sistemici a livello nazionale.

- attribuire al Comitato il potere di **indirizzare raccomandazioni alle Autorità in esso rappresentate e inviare comunicazioni al Parlamento e al Governo**, con l'obbligo delle Autorità di motivare l'eventuale mancata attuazione delle stesse (**comma 2, lettera g**));
- attribuire al Comitato il potere di **richiedere** alle Autorità tutti i dati e le **informazioni necessarie** all'esercizio delle sue funzioni (**comma 2, lettera h**)) in coerenza quanto disposto dalla Raccomandazione;

Al riguardo si rammenta che la Sezione C della Raccomandazione attribuisce una serie di strumenti (principalmente di natura informativa e regolamentare) alle autorità designate dagli Stati membri e/o ai Comitati. Più in dettaglio l'autorità macroprudenziale dovrebbe:

- o poter identificare, monitorare e **valutare i rischi per la stabilità finanziaria** e di **attuare le politiche per conseguire il proprio obiettivo**, prevenendo e riducendo tali rischi; poter **richiedere** e

ottenere con tempestività tutti i **dati** e le **informazioni nazionali necessari all'esercizio delle sue funzioni**, ivi comprese le informazioni provenienti dalle autorità di vigilanza microprudenziale e dalle autorità di vigilanza del mercato dei titoli, nonché le **informazioni provenienti da fonti esterne al perimetro regolamentare** e, su richiesta motivata e previa adozione di misure adeguate a garantire la riservatezza, **informazioni specifiche relative a determinate istituzioni**. Ai sensi degli stessi principi, è opportuno che l'autorità macroprudenziale **condivida con le autorità di vigilanza microprudenziale i dati e le informazioni** necessari all'esercizio delle funzioni di tali autorità;

- poter designare e/o sviluppare gli **approcci di sorveglianza** per identificare, in coordinazione o insieme alle autorità di vigilanza microprudenziale e di vigilanza del mercato dei titoli, le istituzioni e le strutture finanziarie aventi rilevanza sistemica per lo Stato membro in questione, e di determinare il perimetro della regolamentazione nazionale o di formulare delle raccomandazioni in proposito.
- prevedere che il Comitato possa acquisire, tramite le autorità rappresentate nel Comitato stesso in base alle rispettive competenze, le informazioni necessarie per lo svolgimento delle proprie funzioni anche da soggetti privati che svolgono attività economiche rilevanti ai fini della stabilità finanziaria e da soggetti pubblici, secondo quanto previsto dalla Raccomandazione CERS/2011/3 (che, come si è visto, reca una disciplina di tale condivisione di informazioni alla Sezione C). Ove le informazioni non possano essere acquisite tramite dette autorità ai sensi delle rispettive legislazioni di settore, le disposizioni in esame consentono al Comitato di chiederne l'acquisizione alla Banca d'Italia, alla quale sono attribuiti i necessari poteri. Si dispone inoltre che il Comitato condivida con le autorità i dati e le informazioni necessari all'esercizio delle loro funzioni (**comma 2, lettera i**));
- prevedere che ai soggetti privati che non ottemperano agli obblighi di fornire le informazioni richieste dalle autorità rappresentate nel Comitato, ai sensi delle rispettive legislazioni di settore, siano applicate le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalle medesime legislazioni di settore. Negli altri casi, si chiarisce che la Banca d'Italia può irrogare ai soggetti privati che non ottemperano agli obblighi informativi una sanzione amministrativa pecuniaria, tale da assicurare il rispetto dei principi di proporzionalità, dissuasività e adeguatezza, secondo un'articolazione che prevede un minimo non inferiore a euro cinquemila e un massimo non superiore a cinque milioni di euro. Viene chiarito che la Banca d'Italia si può avvalere della Guardia di Finanza per i necessari accertamenti (**comma 2, lettera l**));
- prevedere che il Comitato presenti annualmente al Governo e al Parlamento una relazione sulla propria attività (**comma 2, lettera m**)).

Il **comma 3** consente al Governo, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo che recepisce la Raccomandazione, con la medesima procedura e nel rispetto dei suindicati principi e criteri direttivi, di emanare **disposizioni correttive e integrative** del medesimo decreto legislativo.

Il **comma 4** reca la clausola di **invarianza finanziaria**.

Articolo 10

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 751/2015 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta)

L'articolo 10 del disegno di legge, **modificato in sede referente**, individua i **principi e criteri direttivi specifici** per adeguare il quadro normativo vigente al [regolamento \(UE\) n. 751/2015](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta.

Si segnala che la legge di stabilità 2016 (legge n. 208 del 2015, articolo 1, comma 900), prevede che al fine di diffondere l'uso dei pagamenti mediante carte di debito o di credito, in particolare per i pagamenti di importo contenuto (inferiore a 5 euro), entro il 1° febbraio 2016, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede **con proprio decreto**, di concerto col Ministero dello sviluppo economico, sentita la Banca d'Italia, ad **assicurare la corretta e integrale applicazione del regolamento (UE) n. 751/2015** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2015, esercitando in particolare le opzioni di cui all'articolo 3 del regolamento stesso.

Pertanto, al fine di adeguare la normativa interna al regolamento europeo relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta, il Governo dovrebbe adottare entro il 1° febbraio un decreto ministeriale (al momento **non** risulta **emanato**). Con l'approvazione della norma in esame il Governo avrebbe inoltre a disposizione lo strumento del decreto legislativo per attuare la stessa normativa.

Il Regolamento n. 751 del 2015 e la normativa interna

L'8 giugno 2015 è entrato in vigore il [regolamento \(UE\) 2015/751](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo alle **commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea il 19 maggio 2015.

Esso stabilisce l'applicazione di **massimali uniformi** di **commissioni interbancarie sulle transazioni di pagamento** nazionali e transnazionali effettuate tramite carta in tutto il territorio dell'Unione europea (le c.d. *Multilateral Intercharge Fees, MIF*).

Si tratta delle commissioni concordate collettivamente, di norma, tra i prestatori di servizi di pagamento convenzionatori (o *acquirer*) e i prestatori di servizi di pagamento emittenti (o *issuer*) appartenenti al medesimo circuito di

carte, versate dal prestatore di servizi di pagamento dell'esercente al prestatore di servizi di pagamento del titolare della carta, per ciascuna operazione effettuata con una carta presso un punto vendita dell'esercente. Quando il titolare usa la carta per acquistare beni o servizi presso un esercente, quest'ultimo paga in effetti al proprio prestatore di servizi di pagamento una commissione sul servizio commerciale: parte di detta commissione è trattenuta dalla banca acquirente come suo margine, una parte – la **MIF** - è versata alla banca emittente e una parte spetta all'operatore del sistema (tra i più noti: Visa e Mastercard). Le MIF rappresentano dunque una consistente parte delle commissioni addebitate agli esercenti (le c.d. *Merchant Service Charges*, "MSC") e che questi ultimi trasmettono ai consumatori, incorporandole nei prezzi al dettaglio di beni e servizi.

Il regolamento 2015/751 mira ad accrescere il livello di concorrenza e di integrazione del mercato europeo delle carte di pagamento.

A tal fine, a decorrere **dal 9 dicembre 2015** è previsto un **limite all'applicazione di commissioni interbancarie** pari allo **0,3% del valore della singola transazione** per le carte di **credito** e **allo 0,2% per le carte di debito e prepagate**. Con riferimento alle carte di debito e prepagate sono inoltre previste alcune **opzioni** attivabili a livello nazionale, che consentono di rispettare il suddetto limite dello 0,2% a **livello di ciascun circuito** di carte di pagamento invece che per singola transazione.

Il regolamento detta inoltre **requisiti tecnici e commerciali** uniformi allo scopo di rafforzare l'armonizzazione del settore e garantire una maggiore sicurezza, efficienza e competitività dei pagamenti elettronici, a vantaggio di esercenti e consumatori. In questa prospettiva è, tra l'altro, **limitata la possibilità per gli intermediari di obbligare gli esercenti ad accettare carte di diversa tipologia** e sono introdotti vincoli per assicurare la separatezza organizzativa e contabile della *governance* degli schemi di carte da quella relativa alla fornitura di servizi di *processing*, nonché obblighi di trasparenza delle condizioni applicate all'esercente.

Nella **seduta del 10 giugno 2015** l'Assemblea della **Camera dei deputati** ha approvato alcune [mozioni](#) concernenti iniziative in materia di **circolazione del denaro contante**. Tra l'altro, il Governo viene impegnato a dare rapida attuazione al regolamento sulle commissioni interbancarie, **nelle parti in cui si prevede la facoltà dello Stato membro di definire alcune misure**, con la finalità di equiparare il costo dei mezzi di pagamento elettronici in Italia alla media dei costi in essere presso gli altri Stati europei.

Si ricorda che, in particolare (articolo 4 del regolamento) per le **operazioni nazionali tramite carta di credito**, gli Stati membri possono stabilire un massimale per operazione sulle commissioni interbancarie anche inferiore allo 0,3%. Per quanto invece riguarda le **operazioni domestiche con le carte di debito** (ad esempio, le carte PagoBancomat), i singoli Stati possono, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento, definire un massimale per operazione sulle commissioni a percentuale inferiore allo 0,2 per cento; possono anche imporre un importo massimo fisso di commissione, qualificandolo come limite all'importo della commissione risultante dalla percentuale applicabile. Gli Stati possono in

alternativa consentire di applicare una commissione fissa di 5 centesimi, eventualmente anche in combinazione con quella variabile, purché la somma delle commissioni interbancarie dello schema di carte di pagamento non superi mai lo 0,2 % del valore totale annuo delle operazioni nazionali tramite carta di debito, all'interno di ciascuno schema di carte di pagamento.

Inoltre, fino al 9 dicembre 2020, gli Stati membri possono applicare il tetto dello 0,2%, calcolato come media annuale ponderata di tutte le transazioni effettuate con le carte di debito nazionali (articolo 3, paragrafo 3).

Sul fronte interno, il **decreto 14 febbraio 2014, n. 51 del MEF**, al fine di disincentivare l'uso del contante, ha dettato alcune regole per contenere i costi delle commissioni per i pagamenti elettronici e ha individuato gli obblighi a carico dei soggetti che gestiscono i pagamenti elettronici. Le commissioni devono essere differenziate sulla base dei volumi delle transazioni eseguite con carta presso ciascun esercente ovvero presso gruppi di esercenti unitariamente convenzionati. Inoltre, le commissioni devono essere riviste almeno annualmente, valutandone un abbassamento correlato al volume e al valore delle operazioni di pagamento effettuate presso l'esercente. Per i pagamenti di importo non superiore a trenta euro devono essere applicate commissioni inferiori qualora siano effettuati con terminali evoluti di accettazione multipla (ovvero POS con tecnologie ulteriori rispetto alla banda magnetica e al microchip).

Il decreto non pone tuttavia conseguenze sanzionatorie a carico di chi viola i predetti divieti o le predette norme.

Come detto in precedenza, la **legge di stabilità 2016** (legge n. 208 del 2015, articolo 1, comma 900), ha attribuito al Ministero dell'economia e delle finanze il compito **assicurare la corretta e integrale applicazione del regolamento (UE) n. 751/2015** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2015, esercitando in particolare le opzioni di cui all'articolo 3 del regolamento stesso, con un decreto da emanare entro il 1° febbraio 2016, di concerto col Ministero dello sviluppo economico, sentita la Banca d'Italia. La finalità indicata dalla norma è quella di diffondere l'uso dei pagamenti mediante carte di debito o di credito, in particolare per i pagamenti di importo inferiore a 5 euro (nuovo **comma 4-bis all'articolo 15 del decreto-legge n. 179 del 2012**).

Il decreto ministeriale deve inoltre prevedere:

a) le modifiche, abrogazioni, integrazioni e semplificazioni alla normativa vigente necessarie a realizzare un pieno coordinamento del regolamento stesso con ogni altra disposizione vigente in materia, in conformità alle definizioni, alla disciplina e alle finalità del regolamento (UE) n. 751/2015;

b) la designazione della **Banca d'Italia** quale **autorità competente** per lo svolgimento delle funzioni previste dal regolamento (UE) n. 751/2015 e dell'**Autorità garante della concorrenza e del mercato** quale autorità

competente a verificare il rispetto degli obblighi posti dal medesimo regolamento in materia di pratiche commerciali.

La stessa legge, inoltre, ha introdotto un nuovo **comma 4-ter** all'articolo 15 del decreto-legge n. 179 del 2012, prevedendo che i prestatori di servizi di pagamento, i gestori di schemi di carte di pagamento e ogni altro soggetto che interviene nell'effettuazione di un pagamento mediante carta applicano le regole e le misure, anche contrattuali, necessarie ad assicurare l'**efficace traslazione degli effetti** delle disposizioni del decreto di cui al comma 4-bis, tenuto conto della **necessità di assicurare trasparenza, chiarezza ed efficienza della struttura delle commissioni** e la loro stretta **correlazione e proporzionalità ai costi effettivamente sostenuti** dai prestatori di servizi di pagamento e dai gestori di circuiti e di schemi di pagamento, nonché di **promuovere l'efficienza dei circuiti** e degli schemi di riferimento delle carte **nel rispetto delle regole di concorrenza e dell'autonomia contrattuale delle parti**.

Si prevede, infine, che i **decreti ministeriali** (sentita la Banca d'Italia) attuativi della norma prevista dal comma 4 del citato articolo 15 (il quale stabilisce l'obbligo per i commercianti e i professionisti di accettare pagamenti mediante carte di debito e di credito) **devono disciplinare** le modalità, i termini e l'importo delle **sanzioni amministrative pecuniarie** anche in relazione ai soggetti interessati, anche con riferimento alle fattispecie costituenti illecito e alle relative sanzioni pecuniarie amministrative. Con i medesimi decreti può essere disposta l'estensione degli obblighi a ulteriori strumenti di pagamento elettronici anche con tecnologie mobili.

Le norme di delega

Il **comma 1** anzitutto precisa la **forma** e le **procedure di adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento n. 751 del 2015**. A tal fine si chiarisce che il **Governo deve adottare**, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure generali di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (per cui si rinvia all'introduzione al presente lavoro) ed acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, un **decreto legislativo**.

Il **comma 2** contiene i **principi sostanziali di delega**. In particolare, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della già richiamata legge n. 234 del 2012 (illustrati nell'introduzione al presente lavoro) il Governo deve attenersi a **principi e criteri direttivi specifici**, di seguito illustrato.

Ai sensi della **lettera a) del comma 2** si devono prevedere, in conformità alle definizioni, alla disciplina e alle finalità del regolamento, le occorrenti

modificazioni, integrazioni e abrogazioni alla normativa vigente, anche di derivazione UE, per i settori interessati dalla normativa da attuare.

Scopo di tale intervento alla normativa vigente è di assicurare la **corretta e integrale applicazione del regolamento** e realizzare il **migliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti** tra le quali, in particolare, le disposizioni in materia di **spese sostenute per la prestazione di servizi di pagamento**, contenute **nell'articolo 3 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11**, che ha recepito la direttiva 2007/64/CE.

Il richiamato D.Lgs. n. 11 del 2010 è stato emanato in attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno (*Payment Services Directive* - PSD) ed ha introdotto nell'ordinamento italiano la figura degli **istituti di pagamento**, intermediari che insieme a banche e Istituti di moneta elettronica (di cui al D.Lgs. n. 45 del 2012, emanato con lo scopo di recepire nell'ordinamento italiano la direttiva 2009/110/CE) effettuano **servizi di pagamento** (nuovi Titoli V-bis e Titolo V-ter del T.U.B.). Rispetto alla previgente regolamentazione sono state ampliate le possibilità operative degli **istituti di moneta elettronica** (IMEL): oltre a poter svolgere l'attività di emissione di moneta elettronica, essi possono anche prestare i servizi di pagamento nonché ulteriori attività imprenditoriali (c.d. "IMEL ibridi").

In ambito UE è stata istituita la SEPA, ovvero la *Single Euro Payments Area* (**Area Unica dei Pagamenti in Euro**), l'area in cui i cittadini, le imprese, le pubbliche amministrazioni e gli altri operatori economici possono effettuare e ricevere pagamenti in euro con strumenti diversi dal contante, sia all'interno dei confini nazionali che fra i paesi che ne fanno parte, secondo condizioni di base, diritti ed obblighi uniformi.

In particolare, **l'articolo 3** del D.Lgs. n. 11 del 2010 reca norme in tema di addebito delle spese nell'ambito del rapporto tra prestatore di servizi di pagamento e l'utilizzatore di detti servizi, vietando tra l'altro l'addebito di spese sostenute per l'adozione di **misure correttive e preventive**, salvo le ipotesi esplicitamente disciplinate dalla legge. Si chiarisce il principio **dell'accordo tra utilizzatore e prestatore nel caso di applicazione delle spese**, in modo da risultare adeguate e coerenti con i costi effettivamente sostenuti da quest'ultimo.

E' previsto che il prestatore di servizi di pagamento possa concedere al beneficiario di applicare al pagatore una riduzione del prezzo del bene venduto o del servizio prestato per l'utilizzo di un determinato strumento di pagamento compreso nell'ambito d'applicazione del presente decreto.

L'articolo 3, comma 4 stabilisce inoltre che il **beneficiario non può applicare spese** al pagatore per l'utilizzo di un determinato **strumento di pagamento**. La Banca d'Italia può stabilire con proprio regolamento **deroghe**, tenendo conto dell'esigenza di promuovere l'utilizzo degli strumenti di pagamento più efficienti ed affidabili.

In merito si ricorda inoltre che **l'articolo 62 del codice del consumo** (D.lgs n. 205 del 2006) prevede, espressamente richiamando l'articolo 3, comma 4 appena illustrato, che **i professionisti** non possono imporre ai **consumatori**, in **relazione all'uso di determinati strumenti di pagamento**, **spese per l'uso di detti**

strumenti ovvero, nei casi espressamente stabiliti, tariffe che superino quelle sostenute dal professionista.

L'istituto di emissione della carta di pagamento riaccredita al consumatore i pagamenti in caso di addebitamento eccedente rispetto al prezzo pattuito ovvero in caso di uso fraudolento della propria carta di pagamento da parte del professionista o di un terzo. L'istituto di emissione della carta di pagamento ha diritto di addebitare al professionista le somme riaccreditate al consumatore.

Al riguardo si ricorda che il 23 dicembre 2015 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea **la seconda direttiva sui servizi di pagamento - PSD2**, [direttiva \(UE\) 2015/2366](#) del 25 novembre 2015 (entrata in vigore il 13 gennaio 2016; gli Stati membri dovranno recepire la direttiva nella legislazione nazionale entro il 13 gennaio 2018). La direttiva mira a promuovere lo sviluppo di un **mercato interno dei pagamenti** al dettaglio efficiente, sicuro e competitivo rafforzando la tutela degli utenti dei servizi di pagamento, sostenendo l'innovazione e aumentando il livello di sicurezza dei servizi di pagamento elettronici.

Essa tra l'altro prevede che l'illustrato **divieto di applicazione di costi ulteriori** (*surcharge*) sia limitato **alle operazioni effettuate con strumenti di pagamento per i quali sono stabiliti massimali sulle MIF** (in particolare, le carte di pagamento emesse dai circuiti a 4 parti; per gli altri strumenti di pagamento, viene lasciata agli Stati membri la possibilità di scegliere se vietare/limitare il *surcharge*). Di conseguenza la relazione illustrativa al provvedimento chiarisce che le modifiche all'articolo 3 consentono di circoscrivere il divieto di *surcharge* esclusivamente agli strumenti su cui le commissioni MIF sono regolate e così anticipando l'ingresso nell'ordinamento di alcune previsioni della PSD2, come auspicato anche dalla Commissione europea e precisato nel considerando n. 66.

Le **lettere b), c) e d) del comma 2**, individuano nella **Banca d'Italia e nell'Autorità Garante della Concorrenza e del mercato** le Autorità competenti a svolgere i compiti e le funzioni individuati dal regolamento n. 751 del 2015.

L'articolo 13 del regolamento consente agli Stati membri di designare una o più autorità competenti incaricate di assicurare il rispetto delle disposizioni del regolamento, a cui siano attribuiti poteri di indagine e di controllo. Compito di dette autorità è di controllare efficacemente la conformità con il regolamento, anche per contrastare tentativi di elusione da parte dei prestatori di servizi di pagamento, e di adottare tutte le misure necessarie per garantire tale conformità.

La **lettera b)** dispone che, tenuto conto delle competenze definite dall'ordinamento nazionale ed europeo nel comparto disciplinato dal regolamento (UE) n. 751/2015, e fatto salvo quanto previsto alla lettera c)

in tema di compiti specifici dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, sia designata **la Banca d'Italia** quale **Autorità competente per lo svolgimento delle funzioni previste** dal regolamento medesimo. Essa adotta le proprie decisioni previo **parere** della citata Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Ai sensi della successiva **lettera c) del comma 2**, tenuto conto dell'esigenza di **prevenire o rimuovere le pratiche commerciali scorrette derivanti dalla violazione degli obblighi posti dal regolamento** da attuare, si chiarisce che **l'Autorità garante della concorrenza e del mercato è competente a verificarne il rispetto**. Nell'esercizio di tale competenza, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, qualora la pratica sia posta in essere da un **soggetto che opera nel settore del credito**, adotterà le proprie decisioni **previo parere della Banca d'Italia**.

Inoltre, ai sensi della **lettera d)**, si dispone che siano attribuiti alle Autorità designate, ove del caso, i già menzionati i poteri di vigilanza e di indagine previsti dal regolamento n. 751/2015 e, ove opportuno, il potere di adottare **disposizioni secondarie** funzionali a garantire l'efficace applicazione del regolamento avuto riguardo, tra l'altro, all'esigenza di **semplificare**, ove possibile, gli **oneri per i destinatari**.

Le **lettere e) ed f)** si occupano dell'apparato **sanzionatorio**. In particolare, la **lettera e)** dispone che il Governo predisponga un **apparato di sanzioni amministrative** per le violazioni degli obblighi contenuti nel regolamento, ai sensi dell'articolo 14 del regolamento medesimo (il quale si limita a chiarire che gli Stati membri devono porre sanzioni).

Le norme impegnano il Governo a **valutare l'opportunità di razionalizzare il sistema sanzionatorio previsto in materia di servizi di pagamento al dettaglio**, con particolare riferimento alle sanzioni previste dal già menzionato decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11 che ha recepito la direttiva PSD, nonché quelle previste per le violazioni del regolamento (CE) n. 924/2009 del 16 settembre 2009 e del regolamento (UE) 260/2012 del 14 marzo 2012.

La razionalizzazione può avvenire anche attraverso l'introduzione di una disciplina omogenea rispetto a quella prevista **per le violazioni del titolo VI²⁹ in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti** dal Testo Unico Bancario (specificamente dal Titolo VIII, Capi V e VI, del decreto legislativo n. 385 del 1993), specialmente con riferimento ai **limiti edittali** massimi e minimi ivi previsti.

²⁹ Il riferimento alle "violazioni del titolo VI" (lettera e)) è stato inserito nel corso dell'esame in Commissione.

Si rammenta che l'**articolo 32 del D.Lgs. n. 11 del 2010** dispone l'apparato sanzionatorio concernente la disciplina della **prestazione dei servizi di pagamento**. In sintesi, le norme comminano sanzioni amministrative pecuniarie per la grave inosservanza degli obblighi previsti dalle norme suddette; la sanzione è comminata ai **soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione**, nonché dei **dipendenti dei prestatori di servizi di pagamento**. Le predette sanzioni si applicano anche ai soggetti che **svolgono funzioni di controllo** per la violazione delle norme ivi indicate o per non aver vigilato affinché le stesse fossero osservate da altri (*culpa in vigilando*). Le sanzioni previste per i dipendenti si applicano anche a coloro che operano nell'organizzazione del prestatore di servizi di pagamento anche sulla base di rapporti diversi dal lavoro subordinato. In caso di reiterazione delle violazioni, ferma l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, può essere disposta la **sospensione dell'attività di prestazione di servizi di pagamento**.

Se i servizi sono offerti da prestatori di servizi di pagamento insediati in Italia e da agenti o filiali di prestatori di servizi di pagamento comunitari che operano in regime di libero stabilimento in Italia, le sanzioni sono irrogate dalla Banca d'Italia. Si applicano le norme del Testo Unico Bancario (articolo 145 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385) in materia di **procedura per l'irrogazione delle sanzioni**.

Il **decreto legislativo n. 135 del 2015** reca la **disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni contenute nelle norme UE** (menzionati regolamenti 924/2009 e 260/2012) relative ai **pagamenti transfrontalieri nella Comunità**, e che stabiliscono i **requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro**. In sintesi, anche per le violazioni dei predetti regolamenti sui requisiti tecnici di bonifici e addebiti diretti sono previste sanzioni amministrative pecuniarie; esse però non sono irrogate nei confronti dei dipendenti o degli organi di direzione e controllo dei prestatori dei servizi di pagamento - PSP, **bensì nei confronti dei PSP medesimi, ovvero nei confronti del gestore** o, in assenza di un gestore, dei **partecipanti a un sistema di pagamento al dettaglio**. Anche per tali violazioni, nei casi più significativi, può essere comminata la sanzione della sospensione dell'attività.

Si ricorda infine che l'apparato sanzionatorio del Testo Unico Bancario è stato profondamente innovato dal **D.lgs. n. 72 del 2015**, in attuazione delle disposizioni della direttiva CRD IV (Direttiva 2013/36/UE sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento). Coerentemente all'articolo 65 della Direttiva, si è passati ad un sistema volto a **sanzionare in primo luogo l'ente** e, solo sulla base di presupposti che saranno individuati dal diritto nazionale anche l'esponente aziendale o la persona fisica responsabile della violazione. Con previsioni ulteriori rispetto alla Direttiva CRD IV, ma nei limiti della legge di delega, il D.Lgs. n. 72 del 2015 ha differenziato i limiti minimo e massimo all'entità della sanzione applicabile alle società o enti (tra un minimo di 30.000 euro e un massimo del 10 per cento del fatturato) ed alle persone fisiche (da 5.000 euro a 5 milioni di euro). Si consente di

elevare dette sanzioni fino al doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purché tale ammontare sia determinabile. Per le fattispecie connotate da minore effettiva offensività o pericolosità sono stati predisposti strumenti deflativi del contenzioso e di semplificazione dei procedimenti di applicazione della sanzione. Le autorità di vigilanza possono altresì adottare misure alternative, quali l'ordine di cessare o porre rimedio a condotte irregolari, in presenza di specifici presupposti.

Da ultimo, lo **schema di decreto legislativo** ([A.G. 255](#)) contiene norme volte a **recepire nel TUF con un unico intervento la disciplina sanzionatoria prevista dalle direttive UCITS V (2014/911UE) e MiFID II (2014/65/UE)**. Si ricorda, infatti, che a livello europeo si sta cercando di allineare per quanto possibile il regime sanzionatorio contenuto nelle direttive CRD, MiFID, UCITS, AIFMD, *Market Abuse* e *Transparency*, che disciplinano a vario titolo il settore dei servizi finanziari. La revisione di tali direttive procede in modo parallelo.

La **lettera f)** chiarisce che l'entità delle sanzioni è differenziata secondo il destinatario: la sanzione applicabile alle società o agli enti deve essere compresa tra un **minimo di 30 mila euro e un massimo del 10 per cento del fatturato**.

Nel corso dell'esame in sede **referente** è stata espunta la disposizione per cui la sanzione applicabile alle persone fisiche dovesse essere compresa tra un minimo di 5 mila euro e un massimo di 5 milioni di euro.

La **lettera g)** prescrive l'introduzione di **procedure di reclamo e di risoluzione stragiudiziale delle controversie** tra beneficiari e prestatori di servizi di pagamento, in conformità a quanto previsto dall'articolo 15 del regolamento (UE) n. 751/2015, anche avvalendosi di procedure e organismi già esistenti

Ai sensi del richiamato articolo 15 del regolamento, gli Stati membri garantiscono e promuovono procedure extragiudiziali di reclamo e di ricorso adeguate ed efficaci o adottano misure equivalenti per la risoluzione delle controversie che insorgano tra i beneficiari e i loro prestatori di servizi di pagamento. A tal fine, gli Stati membri designano organismi esistenti, se del caso, o istituiscono nuovi organismi. Gli organismi sono indipendenti dalle parti.

Si segnala che ai sensi dell'articolo 5, comma 1-*bis* del [D.Lgs. n. 40 del 2010](#), per le controversie in materia di contratti bancari e finanziari, prima di procedere innanzi all'autorità giudiziaria deve essere esperito il procedimento di risoluzione stragiudiziale delle controversie disciplinato dall'articolo 128-*bis* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. In attuazione di tale disposizione, nel 2009 è stato istituito l'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Il Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio (CICR), con [Delibera del 29 luglio 2008](#), ha stabilito i criteri per lo svolgimento delle procedure di risoluzione delle controversie e ha affidato alla Banca d'Italia il compito di curarne l'organizzazione e il funzionamento. In applicazione della Delibera del CICR la Banca d'Italia ha

adottato le disposizioni che regolano il funzionamento del sistema stragiudiziale ABF nel suo complesso.

Si ricorda altresì che, ai sensi dell'[articolo 40 del D.Lgs. n. 11 del 2010](#) -per le controversie concernenti i servizi di pagamento, gli utilizzatori di tali servizi possono avvalersi di sistemi, organismi o procedure di risoluzione stragiudiziale; resta in ogni caso fermo il diritto degli utilizzatori di adire la competente autorità giudiziaria. A tal fine i prestatori di servizi di pagamento aderiscono a sistemi, organismi o procedure costituiti ai sensi di norme di legge o con atto di autoregolamentazione delle associazioni di categoria. Le banche, gli istituti di moneta elettronica e gli istituti di pagamento aderiscono ai sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti dal richiamato [articolo 128-bis](#), per le controversie individuate dalle norme attuative del medesimo articolo. Per la risoluzione delle controversie transfrontaliere i sistemi, organismi o procedure di cui ai commi 1 e 2 prevedono forme di collaborazione con quelli istituiti negli altri Stati Membri.

Anche l'articolo 7 del già citato decreto legislativo n. 135 del 2015 (in tema di requisiti tecnici per bonifici e addebiti diretti) consente di risolvere stragiudizialmente le controversie relative ai diritti ed agli obblighi derivanti dai regolamenti n. 260/2012 e n. 924/2009, con applicazione dell'articolo 40 del citato D.Lgs. n. 11 del 2010. Dunque, per le controversie concernenti i servizi di pagamento, gli utilizzatori di tali servizi possono avvalersi di sistemi, organismi o procedure di risoluzione stragiudiziale (ossia il già citato Arbitro Bancario Finanziario - ABF), fermo il diritto degli utilizzatori di adire la competente autorità giudiziaria. A tal fine i prestatori di servizi di pagamento aderiscono a sistemi, organismi o procedure costituiti ai sensi di norme di legge o con atto di autoregolamentazione delle associazioni di categoria. Per la risoluzione delle controversie transfrontaliere i sistemi, organismi o procedure di risoluzione devono prevedere forme di collaborazione con quelli istituiti negli altri Stati Membri.

Si ricorda, da ultimo, che la **legge di stabilità 2016** (legge n. 208 del 2015, articolo 1, comma 46, allo scopo di **assicurare tempestivamente ai risparmiatori e agli investitori una procedura di effettiva tutela stragiudiziale delle controversie**, ha rimesso alla Consob la disciplina delle modalità per assicurare l'introduzione di meccanismi di risoluzione stragiudiziale attraverso l'istituzione di un apposito organo i cui componenti sono da essa nominati, a partecipazione obbligatoria, in grado di assicurare la rapida, economica soluzione delle controversie, il contraddittorio tra le parti e l'effettività della tutela in assenza di maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il **comma 3** impone al Governo di assumere **entro il 9 giugno 2016** (la disposizione fa riferimento all'articolo 18, paragrafo 2. del regolamento n. 751/2015) le iniziative necessarie per incentivare la **definizione efficiente**, sotto il profilo economico, **delle commissioni interbancarie sulle carte di debito per le operazioni nazionali**, con l'obiettivo di **facilitare l'utilizzo di tali strumenti** in segmenti di mercato connotati da un **utilizzo elevato del**

contante e di **ridurre gli oneri connessi alla loro accettazione**, e conformemente all'articolo 3 del regolamento.

Si segnala che l'articolo 18, paragrafo 2 del regolamento reca la decorrenza delle norme introdotte. Esso si applica a decorrere dall'8 giugno 2015 ad eccezione di alcune disposizioni, tra cui **l'articolo 3 citato in materia di commissioni interbancarie relative alle carte di debito**, il quale **si applica dal 9 dicembre 2015**. Altre norme trovano applicazione dal 9 giugno 2016: articolo 7 (separazione tra schemi di carte di pagamento e soggetti incaricati del trattamento delle operazioni); articolo 8 (multimarchio in co-badging e scelta del marchio di pagamento o dell'applicazione di pagamento); articolo 9 (applicazione di commissioni differenziate); articolo 10 (regole in materia di obbligo di accettare tutte le carte di uno schema).

Stante la menzione dell'articolo 3, si presume che il termine per assumere le menzionate iniziative in tema di carte di debito sia da riferirsi al termine del 9 dicembre 2015.

Il **comma 4** consente al **Governo di emanare le eventuali disposizioni correttive e integrative** alla normativa delegata, nel termine di ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo che adegua l'ordinamento al regolamento n. 751/2015, con la medesima procedura e nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi sostanziali di cui al comma 2.

Il **comma 5** reca la clausola di invarianza finanziaria.

Articolo 11

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2015/760 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo ai fondi di investimento europei a lungo termine)

L'**articolo 11** detta disposizioni per l'adeguamento al [regolamento \(UE\) n. 2015/760](#) relativo ai **fondi di investimento europei (ELTIF)** del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF) di cui al [decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58](#).

La finalità del regolamento n. 2015/760 è quella di **fornire una disciplina uniforme** fra gli Stati membri nell'ottica di "stimolare gli investimenti europei a lungo termine nell'economia reale" (Considerando n. 4 del regolamento). Gli **ELTIF (*European Long Term Investment Funds*)** sono organismi di investimento collettivo del risparmio in grado di offrire rendimenti stabili in una prospettiva di lungo periodo in quelle attività, ascrivibili alla categoria di investimenti alternativi, che richiedono un impegno a lungo termine degli investitori.

Per **investimenti alternativi** si intendono le tipologie di investimenti che non rientrano nella definizione tradizionale di azioni e obbligazioni. Essi comprendono: immobili, *venture capital*, *private equity*, fondi speculativi, società non quotate, titoli in sofferenza e prodotti di base.

In materia di autorizzazione, funzionamento e trasparenza dei gestori di fondi di investimento alternativi (GEFIA) va segnalata la [direttiva n. 2011/61/UE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, recepita nel nostro ordinamento dal [decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 44](#), adottato in attuazione della delega contenuta nell'articolo 12 della legge 6 agosto 2013, n. 96 (legge di delegazione europea 2013).

L'intervento regolatorio europeo, diretto a fissare **requisiti uniformi** riguardo alle **procedure di autorizzazione**, alle **tipologie di investimento** e alle **condizioni di funzionamento degli ELTIF**, mira innanzitutto ad assicurare il funzionamento efficiente del mercato interno in tale settore. In altri termini, intende correggere distorsioni alla concorrenza, dovute alla eterogeneità di normative nazionali, che si genererebbero, ad esempio, in presenza di discipline divergenti, fra gli Stati membri, in materia di composizione del portafoglio, diversificazione e attività ammissibili.

Dall'altro lato, il Regolamento intende perseguire un livello elevato di tutela degli investitori, prevedendo, ad esempio, disposizioni che vietano gli

investimenti in attività suscettibili di determinare un conflitto di interessi, e che impongono regole di trasparenza, come la pubblicazione di un documento contenente informazioni qualificanti per gli investitori e condizioni di commercializzazione specifiche.

La disposizione in esame reca disciplina degli **specifici ambiti** che il regolamento europeo demanda alla **potestà legislativa degli Stati membri**. Per gli altri aspetti, il Regolamento, in ragione della sua natura giuridica, contiene disposizioni obbligatorie in tutti i loro elementi e direttamente applicabili in ciascuno degli Stati membri a decorrere dal termine appositamente previsto dal provvedimento stesso per la sua applicazione (**9 dicembre 2015**).

Nello specifico, gli interventi normativi concernono:

- l'individuazione delle **autorità nazionali competenti** ad autorizzare i fondi di investimento europei a lungo termine, ovvero a vietarne l'operatività qualora, successivamente al rilascio dell'autorizzazione, si contravvenga alle disposizioni del Regolamento;
- l'attribuzione alle stesse autorità nazionali di **compiti di vigilanza** sul rispetto delle disposizioni contenute nel Regolamento, fermo restando che il regolamento demanda all'ESMA (*European Securities and Markets Authority* - Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) la verifica in ordine all'applicazione uniforme, da parte delle autorità nazionali competenti, della disciplina europea;
- l'assegnazione alle medesime autorità dei **poteri di indagine e sanzionatori** necessari per l'esercizio delle loro funzioni.

Più precisamente, il **comma 1** delega il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, **un decreto legislativo** che dia attuazione al regolamento, in conformità alle procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari.

Il **comma 2** enuclea i seguenti **principi e criteri direttivi specifici** che il Governo è chiamato a rispettare nell'esercizio della delega legislativa:

- a) introdurre modifiche e integrazioni al decreto legislativo n. 58 del 1998, al fine di **individuare la Banca d'Italia e la Consob quali autorità nazionali** ai sensi del Regolamento europeo, nel rispetto delle rispettive competenze già previste dal citato testo unico, e al fine di consentire, ove opportuno, il ricorso alla disciplina secondaria;

- b) attribuire alla Banca d'Italia e alla Consob il **potere di applicare sanzioni amministrative pecuniarie** efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle violazioni degli obblighi previsti dal Regolamento, secondo le modalità ed entro i limiti previsti in materia di disciplina degli intermediari nel testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998;
- c) **adeguare** la normativa vigente, per i settori interessati dal Regolamento in esame, allo scopo di assicurare il necessario coordinamento normativo che tenga conto dell'esigenza di garantire un appropriato grado di **protezione dell'investitore** e di **tutela della stabilità finanziaria**.

Il **comma 3** reca la delega all'adozione, entro 24 mesi dall'approvazione del decreto legislativo, di disposizioni correttive o integrative, mentre il **comma 4** reca la clausola di invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica, precisando che le amministrazioni interessate dovranno avvalersi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Regolamento (UE) n. 2015/760

Il [regolamento \(UE\) n. 2015/760](#) del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2015 relativo ai fondi di investimento europei (ELTIF) mira a stimolare gli investimenti a lungo termine nell'economia reale, creando fonti europee di finanziamento *ad hoc*. Come specificato nel considerando n. 6, "gli ELTIF rappresentano il primo passo verso la creazione di un mercato interno integrato per la raccolta di capitali che possano essere convogliati verso investimenti a lungo termine nell'economia europea". Potranno essere utilizzati per progetti infrastrutturali di varia natura (trasporto, energia, ma anche infrastrutture sociali) o per progetti volti alla crescita delle PMI. Caratteristica degli ELTIF sarà l'offerta di un flusso costante di proventi. Potranno dunque costituire opportunità di investimento per soggetti (ad es. amministratori di fondi pensione, fondazioni, comuni o altri periodicamente confrontati a passività) interessati alla regolarità del flusso di cassa e a una prospettiva di lungo periodo.

Tali strumenti contribuiranno auspicabilmente a stimolare la ripresa economica mediante un'azione volta a favorire gli investimenti europei a lungo termine nell'economia reale.

Viste le loro caratteristiche, le esigenze a cui vogliono rispondere e la peculiare utenza a cui sono rivolti, gli ELTIF sono sottoposti a significativi controlli e la disciplina applicabile permette l'assunzione di rischi piuttosto limitati.

L'art. 3 specifica che la commercializzazione di un ELTIF nell'Unione può avere luogo solo previa autorizzazione rilasciata a livello nazionale, valida per tutti gli Stati membri. L'istanza può essere presentata esclusivamente dai gestori di Fondi di investimento alternativi (FIA) UE, autorizzati come tali dalla [direttiva 2011/61/UE](#)³⁰.

L'art. 9 preclude all'ELTIF alcuni tipi di attività, tra cui: la vendita allo scoperto; l'assunzione di esposizioni dirette o indirette verso merci, anche mediante strumenti finanziari derivati; la concessione o l'assunzione di titoli in prestito, operazioni di vendita con patto di riacquisto o altri accordi equivalenti che incidano su oltre il 10 per cento delle attività; l'uso di strumenti finanziari derivati. Tra le varie attività di investimento ammissibili (art. 10) si segnala, in particolare, la partecipazione diretta o indiretta, attraverso imprese di portafoglio ammissibili³¹, in singole attività reali per un valore di almeno 10.000.000 euro.

Specifiche norme sono dettate in tema di composizione e diversificazione del portafoglio: le attività di investimento ammissibili devono costituire almeno il 70 per cento del capitale. Tra le altre limitazioni, si ricorda che una percentuale non superiore al 10 per cento del capitale può essere investita: in strumenti emessi o prestiti erogati ad una singola impresa di portafoglio ammissibile; direttamente o indirettamente in una singola attività reale; in quote o azioni di un singolo ELTIF, EuVECA³² o EuSEF³³ (art. 13).

L'art. 18, par. 1, specifica che, in linea di massima, "gli investitori (...) non possono chiedere il rimborso delle quote o delle azioni detenute prima della fine del ciclo di vita dell'ELTIF". I limitati casi in cui i rimborsi possano avere luogo anticipatamente sono elencati dal par. 2 del medesimo articolo.

Si sottolinea che le azioni e le quote sono pienamente commerciabili in un mercato secondario e gli investitori possono liberamente trasferire a terzi quanto da loro detenuto (art. 19).

Gli articoli 23-25 introducono obblighi di trasparenza, disciplinando il contenuto minimo dei prospetti informativi sulla commercializzazione di azioni o quote, con particolare riferimento all'informativa sui costi sostenuti dagli investitori).

³⁰ Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2011 sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010. Come specificato dal considerando n. 8 al regolamento (UE) 2015/760, gli ELTIF sono essi stessi dei fondi di investimenti alternativi dell'UE (FIA UE) ed i loro gestori sono quindi gestori di fondi di investimento alternativi (GEFIA) ai sensi di quella direttiva.

³¹ Le imprese di portafoglio ammissibile sono definite dall'art. 11. Si tratta di imprese di portafoglio diverse da un organismo di investimento collettivo non di natura finanziaria, con una capitalizzazione di mercato inferiore a 500.000.000 euro e, in linea di massima, stabilita in uno Stato membro.

³² Fondi europei di *venture capital*, istituiti dal [regolamento \(UE\) n. 345/2013](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, relativo ai fondi europei per il *venture capital*, per il finanziamento delle imprese molto piccole, nelle fasi iniziali della propria esistenza societaria e che mostrano forti potenzialità di crescita ed espansione (*start-up*).

³³ Fondi europei per l'imprenditoria sociale, istituiti dal [regolamento \(UE\) 346/2013](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, relativo ai fondi europei per l'imprenditoria sociale, per il finanziamento delle imprese specializzate nel sociale.

La vigilanza sul rispetto delle norme contenute nel regolamento è condivisa tra autorità nazionali (autorità competente dell'ELTIF e autorità competente del gestore dell'ELTIF), che possono anche non coincidere, ed Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) a livello europeo. Esse "dispongono di tutti i poteri di vigilanza e di indagine necessari per l'esercizio delle loro funzioni" a norma del regolamento in commento così come della direttiva 2011/61/UE (art. 33, par. 1). L'art. 35 stabilisce, per le autorità coinvolte, l'obbligo di collaborare nell'espletamento dei loro compiti. All'AESFEM l'art. 3, par. 3, c. 2, affida altresì il compito di tenere un "registro pubblico centrale in cui sono iscritti tutti gli ELTIF autorizzati dal presente regolamento, il relativo gestore e la relativa autorità competente".

Iter di approvazione

Il regolamento deriva da una proposta presentata dalla Commissione europea il 26 giugno 2013 ([COM\(2013\) 462](#)), sulla quale l'Ufficio rapporti con le istituzioni dell'Unione europea del Senato della Repubblica aveva curato una [scheda di valutazione](#).

Il 13 febbraio 2014 la 6^a Commissione permanente del Senato (Finanze e tesoro) ha approvato una risoluzione ([Doc XVIII, n. 53](#)) in cui si è espresso parere favorevole, evidenziando l'opportunità di ampliare la platea delle piccole e medie imprese che potrebbero essere oggetto di investimento da parte di ELTIF, comprendendovi le piccole e medie imprese quotate.

Il 5 giugno 2014 l'allora vice Presidente della Commissione europea Maros Sefcovic ha inviato una [risposta](#), in cui ha espresso interesse per tale suggerimento.

I rilievi della 6^a Commissione permanente del Senato sono, in effetti, stati tenuti in considerazione, ed accolti, nell'*iter* di approvazione della bozza di regolamento.

Infatti mentre l'art. 10 del COM(2013) 462 negava *tout court* l'ammissibilità all'investimento, da parte dell'ELTIF, nelle imprese quotate, senza alcuna eccezione, il testo definitivo del regolamento (UE) 2015/760 ha invece ammesso all'investimento l'impresa di portafoglio che, non essendo finanziaria, sia "ammessa alla negoziazione su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione" e al contempo abbia "una capitalizzazione di mercato inferiore a 500.000 euro" (art. 11, lett. b), punto ii).

Articolo 12

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010)

L'articolo 12 è stato **soppresso** nel corso dell'esame in sede referente.

L'originario articolo 12 elencava i principi e i criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega legislativa, **già conferita** dall'articolo 1, comma 1, e **dall'allegato B** della [legge 9 luglio 2015, n. 114](#) (legge di delegazione europea 2014) per il recepimento alla [direttiva 2014/17/UE](#) in materia di protezione dei consumatori e del livello di professionalità dei creditori ed intermediari al credito nel mercato dei mutui per l'acquisto di immobili residenziali.

Si evidenzia che il 21 gennaio 2016 è stato presentato alle Camere per il previsto parere parlamentare lo schema di decreto legislativo recante *Attuazione della direttiva 2014/17/UE in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali* ([Atto n. 256](#)). Lo schema intende attuare la citata delega contenuta nell'Allegato B, punto 13), della legge di delegazione europea 2014, sulla base dei principi e criteri generali contenuti nella legge stessa. Si segnala il [Dossier](#) di documentazione predisposto dai Servizi Studi della Camera e del Senato.

Le **Commissioni parlamentari** competenti hanno **espresso i prescritti pareri**. Alla Camera dei deputati si sono espresse la Commissione VI Finanze ([favorevole con condizioni e osservazioni](#) - 9 marzo 2016), la Commissione XIV Politiche dell'Unione Europea (favorevole - 16 febbraio 2016) e la Commissione V Bilancio ([favorevole con rilievo](#) - 18 febbraio 2016). Al Senato della Repubblica si sono espresse la 6^a Commissione permanente Finanze e tesoro, ([favorevole condizionato](#) - 9 marzo 2016), la 1^a Commissione permanente Affari Costituzionali (non ostativo - 23 febbraio 2016), la 2^a Commissione permanente Giustizia ([non ostativo con condizioni](#) - 9 marzo 2016) e la 14^a Commissione permanente Politiche dell'Unione europea ([non ostativo con osservazioni](#) - 17 febbraio 2016).

Il decreto legislativo **non** è stato **emanato**.

Articolo 13

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base)

L'**articolo 13, modificato** durante l'esame **in sede referente**, reca i principi e criteri direttivi specifici per l'attuazione della direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sulla **comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base**.

Si rammenta che gli **articoli 2 e 2-bis del decreto-legge n. 3 del 2015** hanno recepito nell'ordinamento italiano la direttiva in esame, per quanto riguarda l'aspetto della **portabilità dei conti di pagamento** (*vedi oltre*); si rinvia al seguito della scheda di lettura per un'illustrazione più diffusa del contenuto di tali disposizioni. Inoltre si segnala che una prima disciplina del **conto "di base"** è già contenuta all'articolo 12 **del decreto-legge n. 201 del 2011**.

Direttiva 2014/92/UE

La [direttiva 2014/92/UE](#) disciplina la **comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, il trasferimento del conto di pagamento e l'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base**.

Il **Capo II della direttiva** (articoli 3-8) riguarda i **profili di comparabilità delle spese legate a un conto di pagamento**. Si impone agli Stati di redigere un elenco provvisorio dei servizi più rappresentativi collegati a un conto di pagamento, che è destinato a convogliare in un elenco approvato a livello UE, allo scopo di adottare una terminologia standardizzata per i servizi di pagamento maggiormente rappresentativi e armonizzata a livello europeo. I prestatori di servizi di pagamento devono fornire ai consumatori le informazioni precontrattuali attraverso un documento *standard*, in tempo utile prima di stipulare il contratto relativo al conto di pagamento, **in ordine alle spese** (in apposito documento informativo, ai sensi dell'articolo 4). Inoltre i prestatori devono fornire gratuitamente almeno una volta all'anno al consumatore **un riepilogo di tutte le spese** (articolo 5) sostenute nonché, se del caso, informazioni con riguardo ai tassi di interesse per i servizi collegati al conto di pagamento.

Inoltre, i consumatori devono avere accesso gratuitamente ad almeno un sito Internet per il confronto delle spese addebitate dai prestatori di servizi di pagamento. Spetta all'ABE –Autorità Bancaria Europea il compito di elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione, da presentare alla Commissione per l'approvazione.

Nel **Capo III (articoli 9-14)** del provvedimento è contenuta la disciplina dei **trasferimenti di conti di pagamento**. Si impone ai prestatori di servizi di pagamento l'obbligo di offrire ai consumatori una procedura chiara, rapida e sicura per trasferire i conti di pagamento, compresi i conti di pagamento con caratteristiche di base. Gli Stati membri hanno la facoltà, in caso di trasferimento tra prestatori di servizi di pagamento situati entrambi sul loro territorio, di introdurre o conservare meccanismi diversi da quelli previsti nella norma europea, se tale circostanza è chiaramente nell'interesse del consumatore, se non vi sono oneri supplementari e la conclusione del trasferimento è effettuata secondo la tempistica dettata dalla direttiva. Il prestatore di servizi di pagamento ricevente è considerato responsabile dell'avvio e della gestione della procedura per conto del consumatore. Viene consentito agli Stati membri di utilizzare strumenti supplementari, quali apposite soluzioni tecniche, che eccedono gli obblighi fissati dalla direttiva. La direttiva pone specifici obblighi di cooperazione tra prestatori di servizi di pagamento trasferente e ricevente durante le procedure di trasferimento; si tratta ad esempio di obblighi informativi, utili a riattivare i pagamenti sul nuovo conto di pagamento. Dette informazioni non possono andare oltre quanto necessario per effettuare il trasferimento. Le norme della direttiva proteggono inoltre i consumatori da perdite finanziarie, compresi le spese e gli interessi, causate da eventuali errori commessi dai prestatori di servizi di pagamento interessati dal processo di trasferimento; i consumatori devono essere sollevati dalle perdite finanziarie derivanti dal pagamento di spese supplementari, interessi o altri oneri nonché sanzioni pecuniarie, penali o qualsiasi altro tipo di danno finanziario a causa del ritardo nell'esecuzione del pagamento. Ai sensi dell'articolo 13, le norme di recepimento nazionali devono garantire che, nel caso di perdite subite dal consumatore causate direttamente dal mancato rispetto, da parte di un prestatore di servizi di pagamento partecipante alla procedura di trasferimento, degli obblighi a lui imposti, dette perdite siano rimborsate senza indugio dal responsabile della violazione delle procedure.

Per quanto invece riguarda il **Capo IV della direttiva** (articoli 15-20) esso si riferisce alla disciplina **dell'accesso ai conti di pagamento**, in particolare quello "di base". In primo luogo la direttiva sancisce che a tale materia si applica il principio di non discriminazione: gli Stati devono assicurare che gli enti creditizi non discriminino i consumatori soggiornanti legalmente nell'Unione in ragione della cittadinanza o del luogo di residenza o per qualsiasi altro in relazione alla domanda da parte di tali consumatori di conto di pagamento o all'accesso al conto nell'Unione. Le condizioni applicabili alla tenuta di un conto di pagamento con caratteristiche di base non sono in alcun modo discriminatorie.

Ai consumatori devono essere offerti conti di base da tutti gli enti creditizi o da un numero di enti creditizi sufficiente a garantirne l'accesso a tutti i consumatori nel loro territorio e a evitare distorsioni della concorrenza, comunque non solo da enti creditizi che offrono funzioni unicamente online. Sono previste norme di tutela nei confronti dei consumatori soggiornanti legalmente nell'Unione, ivi compresi i consumatori senza fissa dimora, i richiedenti asilo e i consumatori a cui non è rilasciato il permesso di soggiorno ma che non possono essere espulsi per motivi di fatto o di diritto; sono previsti obblighi di risposta (accettazione o diniego) in tempi brevi e senza ritardo. Inoltre, l'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base non deve essere subordinato all'acquisto di servizi accessori, o di azioni dell'ente creditizio, salvo che tale condizione valga per tutti i clienti dell'ente creditizio.

Sono precisati i servizi che deve avere il conto di pagamento con caratteristiche di base e sono disciplinate le modalità minime di erogazione. Per quanto riguarda le spese del conto di base, i servizi minimi del conto di base devono essere offerti a titolo gratuito o per una spesa ragionevole. Le spese sono definite "ragionevoli" tenendo conto almeno dei livelli di reddito nazionali e delle spese medie addebitate dagli enti creditizi nello Stato membro interessato, per i servizi forniti sui conti di pagamento.

In generale, per quanto concerne gli obblighi suesposti e previsti dalla direttiva, gli Stati sono tenuti a individuare (**Capo V della direttiva**) le Autorità nazionali incaricate di garantire l'applicazione e il rispetto della direttiva stessa, dotandole di poteri di indagine e di intervento; è prevista l'applicazione di meccanismi di risoluzione stragiudiziale delle controversie. In ordine alle sanzioni (**Capo VI, articolo 26**), esse sono definite dagli Stati membri e devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

Il termine per il **recepimento** a livello nazionale della direttiva è fissato al **18 settembre 2016**.

La norma di delega

L'articolo 13 in commento, come anticipato, reca i principi e i criteri direttivi specifici per l'integrale recepimento della direttiva 2014/92/UE.

In particolare, il **comma 1, lettera a)** dispone che siano apportate al **Testo Unico Bancario – TUB**, di cui al D.Lgs. 1 ° settembre 1993, n. 385, le **modifiche e le integrazioni** al corretto e integrale recepimento della direttiva 2014/92/UE, nonché dei relativi atti delegati adottati dalla Commissione europea. Ove opportuno, si prevede il ricorso alla disciplina secondaria della Banca d'Italia, che emana le disposizioni di attuazione senza necessità di previa deliberazione del Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio – CICR.

Ciò appare coerente con quanto previsto dal D.lgs. n. 72 del 2015, che ha riformato il predetto TU bancario nel senso di svincolare i poteri regolamentari della Banca d'Italia dalle delibere del CICR.

Nell'emanazione della disciplina secondaria l'istituto deve tenere conto delle linee guida dell'ABE, ai sensi della direttiva 2014/92/UE (come si è visto, tra i poteri dell'ABE vi sono quelli di individuare le norme tecniche di regolamentazione che devono essere approvate dalla Commissione) e deve assicurare il coordinamento con quanto previsto sul conto di pagamento dal Titolo VI del TUB, che reca la disciplina della trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti coi clienti.

Ai sensi della **lettera b)** si designa la **Banca d'Italia quale autorità amministrativa competente** e quale punto di contatto con autorità estere, attribuendo ad essa i relativi poteri di vigilanza e di indagine.

Le **lettera c) del comma 1** delega il Governo ad **estendere l'apparato sanzionatorio** attualmente previsto dal Testo Unico Bancario per le violazioni degli obblighi relativi alla trasparenza, di cui al citato Titolo VI, anche alla **violazione degli obblighi stabiliti dalla direttiva 2014/92/UE e dall'articolo 127, comma 01, del Testo Unico Bancario**.

Il richiamato comma 01 dispone che le autorità creditizie esercitino i poteri previsti dal Titolo VI avendo riguardo anche alla trasparenza delle condizioni contrattuali e alla correttezza dei rapporti con la clientela. A questi fini la Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, può dettare anche disposizioni in materia di organizzazione e controlli interni.

In particolare, per l'inosservanza delle disposizioni in materia di trasparenza l'articolo 144, comma 1 del TUB dispone che si applichi una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 fino al 10 per cento del fatturato nei confronti delle banche, degli intermediari finanziari, delle rispettive capogruppo, degli istituti di moneta elettronica, degli istituti di pagamento e dei soggetti ai quali sono state esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti, nonché di quelli incaricati della revisione legale dei conti.

L'articolo 144 del TUB è stato profondamente innovato dal già richiamato **D.Lgs. n. 72 del 2015**, in attuazione delle disposizioni della direttiva CRD IV (direttiva 2013/36/UE sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento). Coerentemente all'articolo 65 della direttiva, si è passati ad un sistema volto a sanzionare in primo luogo l'ente e, solo sulla base di presupposti che saranno individuati dal diritto nazionale anche l'esponente aziendale o la persona fisica responsabile della violazione. Con previsioni ulteriori rispetto alla direttiva CRD IV, ma nei limiti della legge di delega, il D.Lgs. n. 72 del 2015 ha differenziato i limiti minimo e massimo all'entità della sanzione applicabile alle società o enti (tra un minimo di 30.000 euro e un massimo del 10 per cento del fatturato, come già illustrato) ed eventualmente alle persone fisiche (da 5.000 euro a 5 milioni di euro). Si consente

di elevare dette sanzioni fino al doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purché tale ammontare sia determinabile. Per le fattispecie connotate da minore effettiva offensività o pericolosità sono stati predisposti strumenti deflativi del contenzioso e di semplificazione dei procedimenti di applicazione della sanzione. Le autorità di vigilanza possono altresì adottare misure alternative, quali l'ordine di cessare o porre rimedio a condotte irregolari, in presenza di specifici presupposti.

La **lettera d)** dispone che il Governo si avvalga della facoltà di non applicare, se rilevante, la direttiva 2014/92/UE **alla Cassa depositi e prestiti** ed alla **Banca d'Italia**, conformemente all'articolo 1, paragrafo 5 della direttiva.

Le **lettere da e) a g)** recano i principi e i criteri di delega per la parte della direttiva che riguarda specificamente la **comparabilità delle spese** relative al conto di pagamento.

Con la **lettera e)** del comma 1 si consente di includere nel documento informativo sulle spese un **indicatore sintetico dei costi** complessivi che sintetizza i costi totali annui del conto di pagamento per i consumatori; inoltre il documento informativo è fornito insieme alle altre informazioni precontrattuali richieste dalla vigente disciplina e applicabili al conto di pagamento, al fine di consentire ai consumatori di riceverle in un'unica soluzione.

Ai sensi della successiva **lettera f)** il **riepilogo delle spese** previsto dalla direttiva 2014/92/UE deve essere fornito insieme alle altre informazioni oggetto delle comunicazioni periodiche richieste dalla vigente disciplina applicabile al conto di pagamento.

La **lettera g)** richiede, nel dare attuazione alle **previsioni** della direttiva 2014/92/UE **sui siti internet di confronto**, di fare riferimento per quanto possibile alle **iniziative private**.

Per effetto delle modifiche apportate in sede referente, le norme di attuazione devono tener conto dell'entrata in vigore del **documento informativo sulle spese e del riepilogo delle spese** previsti, rispettivamente, agli articoli 4 e 5 della illustrata direttiva 2014/92/UE.

La **lettera h)** reca **i principi e i criteri di delega** relativi al **trasferimento del conto di pagamento**.

In primo luogo (**n. 1**) il Governo, **ove opportuno**, è delegato a **rivedere la disciplina** di cui ai citati **articoli 2 e 2-bis del decreto legge n. 3 del 2015**, che hanno anticipato l'attuazione della direttiva 2014/92/UE,

disponendo in particolare che tali norme confluiscono nel Testo Unico Bancario.

Durante l'esame in sede **referente** è stata **eliminata** la previsione secondo cui si sarebbe dovuta valutare l'estensione di tale disciplina, con gli opportuni adattamenti, anche ai casi in cui il trasferimento non è richiesto dal consumatore, ma consegue alla cessione di rapporti giuridici da un intermediario a un altro, al fine di favorire l'efficienza del sistema e l'innalzamento della tutela dei consumatori.

Si rammenta in sintesi che il **richiamato articolo 2 del decreto-legge n. 3 del 2015** obbliga gli istituti bancari e i prestatori di servizi di pagamento, nel caso di **trasferimento di un conto di pagamento**, a dare corso al trasferimento **con le procedure** ed entro i **termini predefiniti** dalla direttiva n. 2014/92/UE. In particolare, nel caso di **mancato rispetto dei termini**, si prevede che il **cliente** sia **indennizzato per il ritardo**, in misura proporzionale al ritardo stesso e alla disponibilità esistente sul conto di pagamento al momento della richiesta di trasferimento. La disciplina introdotta si applica anche al trasferimento di strumenti finanziari da un conto di deposito titoli ad un altro, con o senza la chiusura del conto di deposito titoli di origine, senza oneri e spese per il consumatore. Sono infine introdotti adempimenti di **trasparenza informativa** da fornire alla clientela.

E' demandato a un **decreto** del MEF, sentita la Banca d'Italia, il compito di definire i criteri di quantificazione del predetto indennizzo nonché le modalità e i termini di adeguamento alle disposizioni in materia di trasparenza informativa alla clientela. Inoltre, i prestatori di servizi di pagamento sono obbligati ad adeguarsi alla normativa introdotta complessivamente dall'articolo 2 entro il termine di due mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento in commento. Si segnala al riguardo che il decreto **non** risulta **emanato**.

L'articolo 2-bis del medesimo decreto-legge ha introdotto disposizioni volte ad agevolare l'apertura di un **conto di pagamento o di un conto corrente transfrontaliero da parte dei consumatori**.

In particolare, nel caso di richiesta di trasferimento transfrontaliero di un conto di pagamento/conto corrente verso un istituto bancario o prestatore di servizi di pagamento di uno Stato membro comunitario, l'istituto bancario o il prestatore di servizi di pagamento che riceve la richiesta di trasferimento è tenuto a fornire, nei termini previsti dalla disciplina europea una specifica assistenza che consiste:

- nella fornitura gratuita di un insieme di informazioni (in particolare concernenti gli ordini permanenti di bonifico e gli addebiti diretti). Ciò non comporta, per il nuovo prestatore di servizi di pagamento, alcun obbligo di attivare servizi che non fornisce;
- nel trasferimento dell'eventuale saldo positivo sul conto aperto o detenuto dal cliente presso il nuovo prestatore di servizi di pagamento, purché tale richiesta contenga informazioni complete che consentano l'identificazione del nuovo prestatore di servizi di pagamento e del conto del cliente;
- nella chiusura del conto detenuto dal cliente presso il prestatore originario di servizi.

Durante l'esame in sede referente è stato **eliminato il n. 2** della lettera *h*) ai sensi del quale i prestatori di servizi di pagamento avrebbero dovuto assicurare, su richiesta del consumatore, il **reindirizzamento automatico dei bonifici** ricevuti sul conto di pagamento di origine verso il conto di pagamento di destinazione per un periodo di 12 mesi dalla ricezione dell'autorizzazione del consumatore.

Ove (**n. 3** della lettera *h*)) il prestatore di servizi di pagamento "trasferente" (ossia dal quale il consumatore si distacca) cessa di accettare i bonifici in entrata e gli addebiti diretti sul conto di pagamento del consumatore, al di fuori dei casi di reindirizzamento automatico, deve informare tempestivamente il pagatore o il beneficiario delle ragioni del rifiuto dell'operazione di pagamento.

Il **n. 4** delega il Governo a **valutare** se introdurre **meccanismi di trasferimento alternativi**, purché siano **nell'interesse dei consumatori, senza oneri supplementari** per gli stessi e nel rispetto dei termini previsti dalla direttiva 2014/92/UE, avvalendosi in tal modo dei poteri consentiti dalla direttiva stessa.

La lettera i) contiene i principi e i criteri direttivi di delega con riferimento alla disciplina del **conto di pagamento con caratteristiche di base**.

In particolare (lettera *i*), **n. 1**) le norme delegate devono obbligare le **banche, Poste Italiane S.p.A. e gli altri prestatori di servizi di pagamento** - relativamente ai servizi di pagamento che essi già offrono - ad **offrire un conto con caratteristiche di base**.

Durante l'esame in sede **referente** è stato **eliminato il punto 2**, che impegnava il Governo a prevedere la possibilità di **estendere** il diritto di accesso a un conto di pagamento, tenuto conto delle specifiche circostanze, anche a **soggetti diversi dai consumatori**.

Ai sensi del **n. 3** sono **tipizzate** le ipotesi in cui i prestatori di servizi di pagamento possono **rifiutare legittimamente** la richiesta di **accesso al conto di pagamento** con caratteristiche di base. In particolare, il rifiuto è legittimo se il consumatore è già titolare in Italia di un conto di pagamento che gli consente di utilizzare i servizi minimi indicati dalla direttiva 2014/92/UE (articolo 17, paragrafo 1), fatto salvo il caso di trasferimento del conto, oppure per motivi di contrasto del riciclaggio e finanziamento del terrorismo.

Ai sensi del menzionato articolo 17, paragrafo 1 della direttiva, il conto di pagamento con caratteristiche di base deve comprendere i seguenti servizi:

a) servizi che permettano di eseguire tutte le operazioni necessarie per l'apertura, la gestione e la chiusura del conto di pagamento;

- b) servizi che consentano di depositare fondi sul conto di pagamento;
- c) servizi che consentano il prelievo di contante dal conto di pagamento all'interno dell'Unione, allo sportello o ai distributori automatici durante o al di fuori degli orari di apertura dell'ente creditizio;
- d) possibilità di eseguire le seguenti operazioni di pagamento nell'Unione:
 - i) addebiti diretti;
 - ii) operazioni di pagamento mediante carta di pagamento, ivi compresi i pagamenti online;
 - iii) bonifici, compresi gli ordini permanenti, ove disponibili, presso terminali e sportelli bancari e tramite le funzioni di banca online dell'ente creditizio.

Al **n. 4** si chiarisce che le norme delegate devono prevedere la **possibilità di includere**, tra i servizi che i prestatori di servizi di pagamento sono tenuti a offrire con il conto di pagamento con caratteristiche di base, anche **servizi ulteriori** rispetto a quelli previsti dall'articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 2014/92/UE, tenendo conto delle esigenze dei consumatori a livello nazionale, **esclusa la concessione di qualsiasi forma di affidamento**.

Il **n. 5** della lettera *i*) chiarisce che per i **servizi inclusi nel conto di pagamento con caratteristiche di base**, diversi da quelli richiamati dall'articolo 17, paragrafo 5 della direttiva, le norme delegate devono **prevedere, ove opportuno, un numero minimo di operazioni** comprese nel canone annuo: il canone annuo e il costo delle eventuali operazioni eccedenti devono essere ragionevoli e coerenti con finalità di inclusione finanziaria.

Il richiamato articolo 17, paragrafo 5, stabilisce che per alcuni servizi offerti nel conto di base (servizi che permettano di eseguire tutte le operazioni necessarie per l'apertura, la gestione e la chiusura del conto di pagamento; servizi che consentano di depositare fondi sul conto di pagamento; servizi che consentano il prelievo di contante dal conto di pagamento all'interno dell'Unione, allo sportello o ai distributori automatici durante o al di fuori degli orari di apertura dell'ente creditizio; la possibilità di eseguire operazioni di pagamento mediante carta di pagamento, ivi compresi i pagamenti online), ad eccezione delle operazioni di pagamento mediante carta di credito, gli Stati membri garantiscono che gli enti creditizi non addebitino alcuna spesa al di fuori delle eventuali spese considerate ragionevoli, indipendentemente dal numero di operazioni eseguite sul conto di pagamento.

Ai sensi del **n. 6** si delega il Governo ad esercitare la facoltà, prevista dall'articolo 18, paragrafo 4 della direttiva 2014/92/UE, di ammettere l'applicazione di **diversi regimi tariffari a seconda del livello di inclusione bancaria del consumatore**, individuando fasce socialmente svantaggiate di clientela alle quali il conto è offerto senza spese.

La direttiva richiede che in tali casi gli Stati membri devono assicurare ai consumatori orientamento e informazioni adeguate sulle opzioni disponibili.

A tal fine, il **n. 7** obbliga il Governo a promuovere misure a sostegno dell'**educazione finanziaria dei consumatori più vulnerabili**, fornendo loro orientamento e assistenza per la gestione responsabile delle loro finanze, informarli circa l'orientamento che le organizzazioni di consumatori e le autorità nazionali possono fornire loro, incoraggiare le iniziative dei prestatori di servizi di pagamento volte a combinare la fornitura di un conto di pagamento con caratteristiche di base con servizi indipendenti di educazione finanziaria.

In ordine al **conto corrente di base**, si ricorda che sul **fronte interno** tale strumento è stato già previsto dall'articolo 12, comma 3 e seguenti del decreto-legge n. 201 del 2011. La predetta norma ha stabilito che il MEF, la Banca d'Italia, l'ABI, Poste Italiane S.p.A. e le associazioni dei prestatori di servizi di pagamento definissero con apposita convenzione le caratteristiche di un conto di base, che le banche, Poste italiane Spa e gli altri prestatori di servizi di pagamento abilitati ad offrire servizi a valere su un conto di pagamento sarebbero stati tenuti a offrire ai consumatori.

La **convenzione è stata firmata il 28 marzo 2012**: è stato dunque previsto un conto di pagamento pensato per chi ha limitate esigenze di operatività, aperto a tutti, offerto gratuitamente per le fasce svantaggiate (ISEE fino a 7.500 euro) e per i pensionati fino a 1.500 euro al mese. Tale prodotto standard, le cui caratteristiche sono state individuate dalla convenzione (sottoscritta da MEF, Banca d'Italia, ABI, Poste Italiane e Associazione Istituti di pagamento e moneta elettronica) è stato offerto a partire dal 1° giugno 2012.

Si ricorda che la mancata ottemperanza di quanto stabilito dalle norme interne non è sanzionata. In virtù delle norme in commento (lettera *c*) del comma 1) si prevede invece che il Governo individui disposizioni sanzionatorie per la mancata ottemperanza agli obblighi della direttiva nel suo complesso.

La **lettera l)** obbliga il Governo a mantenere, **ove non in contrasto** con la direttiva 2014/92/UE, le vigenti disposizioni più stringenti a tutela dei consumatori; la **lettera m)** infine reca la delega ad **apportare** alla normativa vigente le abrogazioni e le modificazioni occorrenti ad assicurare il coordinamento con le norme di attuazione emanate secondo l'articolo in esame.

Il comma 2 contiene la clausola di **invarianza finanziaria**.

Articolo 14

(Delega al Governo per il recepimento della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2006/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione, e per l'attuazione del regolamento (UE) 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006)

L'**articolo 14** contiene i principi e i criteri direttivi per l'attuazione della "**quarta direttiva antiriciclaggio**" (direttiva UE 2015/849) e per adeguare la normativa interna alle disposizioni del regolamento UE 2015/847 che completa la **normativa antiriciclaggio** con riferimento ai dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi.

In sintesi, si intende graduare i controlli e le procedure antiriciclaggio in funzione del rischio. Al Comitato di Sicurezza Finanziaria è attribuito il compito di elaborare l'analisi nazionale del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo e delle strategie per contrastarlo. I soggetti destinatari degli obblighi antiriciclaggio devono adottare le conseguenti misure proporzionate al rischio, dotandosi delle procedure sistematiche di valutazione, gestione e controllo dei rischi tipici dell'attività espletata. Determinati soggetti sono esonerati dagli obblighi antiriciclaggio. Sono attribuiti nuovi compiti alle autorità di vigilanza.

Sono previste norme volte ad accrescere la trasparenza di persone giuridiche e *trust*, in modo da fornire alle autorità strumenti efficaci per la lotta contro il riciclaggio e da permettere la conoscibilità dei dati ai portatori di interessi qualificati (anche diffusi), contemperando gli interessi in campo. Devono essere previste delle sanzioni in caso di inosservanza di tali obblighi di trasparenza.

La [direttiva \(UE\) 2015/849](#) del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva

2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione.

Essa **costituisce la quarta direttiva antiriciclaggio**, resa necessaria, tra l'altro, ai fini dell'**allineamento alle nuove raccomandazioni del GAFI** (Gruppo di azione finanziaria internazionale) adottate ed ampliate nel febbraio del 2012.

L'accordo sul testo della quarta direttiva antiriciclaggio è stato raggiunto dal Consiglio dell'Unione Europea con il Parlamento e la Commissione europea nel dicembre 2014 sotto la presidenza italiana. L'articolato è stato successivamente sottoposto alla procedura di formale adozione da parte del Consiglio e del Parlamento europeo.

I principali elementi di riforma al regime vigente sono:

- l'introduzione di un **approccio basato sul rischio**. Alla Commissione europea è affidato il compito di elaborare una valutazione "sovranaazionale" dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo presenti nel mercato interno, tenendo conto dei pareri delle autorità europee di supervisione (EBA, EIOPA, ESMA). La Commissione formulerà su tali basi raccomandazioni agli Stati membri circa le misure da adottare alla luce dei rischi individuati. Agli Stati membri è affidata la valutazione dei rischi a livello nazionale e la definizione di adeguate politiche di mitigazione. A loro volta, i destinatari degli obblighi antiriciclaggio sono chiamati a valutare i rischi cui sono esposti e a dotarsi di presidi commisurati alle proprie caratteristiche;

- un nuovo regime degli **obblighi rafforzati e semplificati di adeguata verifica della clientela**: in particolare, la direttiva mira ad inasprire le norme sull'obbligo semplificato di adeguata verifica eliminando le esenzioni contemplate dalla terza direttiva antiriciclaggio; è inoltre ampliato il campo di applicazione dell'obbligo rafforzato di adeguata verifica, in modo da includervi sia le persone politicamente esposte che occupano importanti cariche pubbliche a livello nazionale sia quelle che lavorano per organizzazioni internazionali;

- nuove misure allo scopo di conferire maggiore chiarezza e accessibilità alle **informazioni sulla titolarità effettiva**: l'accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva deve essere conforme alle norme sulla **protezione dei dati** e può essere soggetto a registrazione online e al pagamento di una tassa;

- **l'abolizione della cosiddetta "equivalenza positiva"** dei Paesi terzi: in base a tale meccanismo, previsto dalla terza direttiva antiriciclaggio, è attualmente possibile consentire esenzioni dagli obblighi di adeguata verifica rispetto ad operazioni che coinvolgano Paesi terzi giudicati equivalenti agli Stati membri per i loro sistemi antiriciclaggio e/o di lotta al terrorismo;

- la previsione di un ampio spettro di **sanzioni amministrative** che devono essere adottate dagli Stati membri in caso di violazione degli obblighi fondamentali della direttiva (con particolare riguardo all'obbligo di adeguata verifica della clientela, di conservazione dei documenti, di segnalazione di operazioni sospette e di controlli interni). Le sanzioni e le misure adottate dagli Stati membri devono essere **efficaci, proporzionate e dissuasive**;

- l'ampliamento e il rafforzamento della cooperazione tra le Unità di informazione finanziaria - FIU (*Financial Intelligence Unit*) (in Italia, l'Unità di informazione finanziaria per l'Italia - UIF);

- un nuovo e più razionale quadro funzionale previsto per le **Autorità europee di vigilanza** (dell'Autorità bancaria europea, dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali e dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati).

La quarta direttiva, inoltre, introduce innovative previsioni sulla **trasparenza** e sull'accesso a informazioni relative alla **titolarità effettiva di società e trust**; richiama l'applicazione delle regole in tema di trattamento dei dati personali, regolandone i rapporti con le esigenze dell'antiriciclaggio. Sul primo tema, viene prevista l'istituzione, in ogni Paese membro, di registri pubblici centrali con informazioni sulla titolarità effettiva di società, enti e trust, accessibili alle autorità competenti e a chiunque sia in grado di dimostrare un legittimo interesse.

La direttiva (UE) 2015/849 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 5 giugno 2015 ed è entrata in vigore il 25 giugno 2015. Il **termine per il suo recepimento** da parte degli Stati membri è il **26 giugno 2017**.

A fianco della direttiva illustrata è stata adottato il [regolamento UE 2015/847](#) del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante i **dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi**, il quale: **amplia il novero delle informazioni a corredo dei trasferimenti di denaro**, relative sia all'ordinante sia al beneficiario; conferma che la riconducibilità dei fondi alle parti coinvolte non deve interrompersi in presenza di più trasferimenti successivi; richiama la necessità di assicurare l'applicazione delle misure di congelamento e di segnalazione di operazioni sospette. Il regolamento **si applica a decorrere dal 26 giugno 2017**.

Dal punto di vista dell'ordinamento interno, si ricorda che la normativa italiana antiriciclaggio è prevista dal **D.Lgs. n. 231 del 2007**, il quale ha attuato la direttiva 2005/60/CE (c.d. terza direttiva antiriciclaggio), concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva della Commissione 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione.

In via generale si ricorda che il D.Lgs. n. 231 del 2007, nel disciplinare gli obblighi a cui sono tenuti i destinatari della normativa antiriciclaggio, li suddivide in tre categorie:

- **adeguata verifica della clientela;**
- **registrazione e conservazione;**
- **segnalazione di operazioni sospette.**

I **destinatari** della normativa sono distinti quattro categorie di soggetti: gli **intermediari finanziari** e altri soggetti esercenti attività finanziaria; i **professionisti**; i **revisori contabili**; **altri** soggetti.

La materia è inoltre disciplinata dalla normativa di carattere secondario, emanata, oltre che dal MEF, dalle Autorità di vigilanza (Banca d'Italia, CONSOB, IVASS, CNN).

Al riguardo si ricorda che la **legge di stabilità 2016** (legge n. 208 del 2015, articolo, 1, commi 898-899) ha modificato l'articolo 49 del D.Lgs. n. 231 del 2007, innalzando da mille a **tremila euro il limite** a partire dal quale è vietato il **trasferimento** di denaro **contante** o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi. La stessa soglia di **tremila euro** è prevista per le attività svolte dai **cambiavalute** con i clienti. Per il servizio di **rimessa** (*money transfer*) la soglia è invece fissata in **mille euro**. Non è stata variata la soglia di mille euro per il limite del saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore.

Si segnala che la **legge n. 186 del 2014**, in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero (*c.d. voluntay disclosure*) ha introdotto nell'ordinamento nazionale il **reato di autoriciclaggio**, inserendo nel codice penale l'**art. 648-ter.1**. Il nuovo reato punisce con la reclusione "chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa". Il reato di autoriciclaggio sussiste quando la condotta è posta in essere con modalità tali da ostacolare concretamente l'identificazione dell'origine delittuosa dei proventi del reato presupposto; non è punibile invece la destinazione di tali proventi alla mera utilizzazione o al godimento personale del reo.

Sono previsti aumenti o riduzioni di pena connessi, rispettivamente, al compimento dei fatti nell'esercizio di attività bancaria, finanziaria o professionale e all'aver evitato conseguenze ulteriori della condotta o assicurato le prove del reato e l'individuazione dei proventi del reato presupposto. Il legislatore ha incluso l'autoriciclaggio tra i reati che possono dar luogo alla responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 2001.

Il **decreto-legge n. 153 del 2015** (il quale ha prorogato al 30 novembre 2015 il termine per aderire alla procedura di collaborazione volontaria disciplinata dalla legge 15 dicembre 2014, n. 186) ha previsto che **le norme sulla collaborazione volontaria non hanno impatto sull'applicazione delle norme antiriciclaggio** contenute nel D.Lgs. n. 231 del 2007, con l'eccezione delle norme che sanzionano il divieto di utilizzo di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia aperti presso Stati esteri (disposizione già anticipata dalla [circolare n. 8624](#) del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'Economia e delle Finanze, emanata il 31 gennaio 2014).

Il **comma 1** contiene la delega al Governo ad adottare, secondo le procedure indicate dall'articolo 1, comma 1, uno o più decreti legislativi per

attuare organicamente la descritta direttiva UE 2015/849 e per adeguare il quadro normativo italiano al regolamento UE 2015/847.

Il **comma 2** elenca i **principi e i criteri direttivi** che dovranno essere seguiti nell'esercizio della delega (successive lettere *a*)-*n*)).

Nel procedimento di adozione del decreto delegato dovrà essere **sentito il Garante per la protezione dei dati personali**.

La **lettera a)** individua due **obiettivi**:

- **orientare e gestire efficacemente** le politiche di contrasto dell'utilizzo del sistema economico e finanziario per fini illegali;
- **graduare i controlli e le procedure strumentali in funzione del rischio** (seguendo l'approccio basato sul rischio delineato dalla direttiva: si vedano i considerando n. 22 e 23 e gli articoli 4, 8, 30 e 31).

In tale prospettiva sono delineate quattro misure specifiche:

- 1) al **Comitato di Sicurezza Finanziaria** è attribuito il compito di elaborare l'**analisi nazionale del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo e delle strategie per contrastarlo**, tenendo conto della relazione che la Commissione europea effettua sui rischi di riciclaggio e del finanziamento del terrorismo che gravano sul mercato interno e relativi alle attività transfrontaliere (ai sensi dell'articolo 6 della direttiva).
- 2) gli esiti dell'analisi nazionale del rischio devono essere messi a **disposizione**, compatibilmente con le prioritarie esigenze di tutela della riservatezza e dell'ordine pubblico, **degli organismi di autoregolazione e dei soggetti privati destinatari** degli obblighi di collaborazione attiva previsti dall'ordinamento in funzione di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, **a supporto del processo di analisi** dei rischi gravanti sui settori di rispettiva pertinenza **e dell'adozione delle conseguenti misure proporzionate al rischio**;
- 3) **le autorità di vigilanza**, nella predisposizione degli strumenti e dei presidi finalizzati alla prevenzione e al contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, **valutano il rischio gravante sui settori di competenza**, anche al fine di supportare i destinatari degli obblighi nell'applicazione di **misure di adeguata verifica della clientela efficaci e proporzionate al rischio**;
- 4) **i destinatari degli obblighi** posti a presidio del sistema di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, **devono dotarsi di procedure sistematiche di valutazione, gestione e controllo dei rischi tipici** dell'attività espletata, tenuto comunque

conto delle dimensioni e della complessità organizzativa dei medesimi destinatari.

Il **Comitato di sicurezza finanziaria** (CSF) è stato costituito con il decreto-legge 12 ottobre 2001, n. 369 nell'ambito dell'azione per il contrasto del terrorismo internazionale, in coordinamento con i partner internazionali. Successivamente la competenza del CSF è stata estesa alla materia del contrasto al riciclaggio dei proventi di attività criminose ed all'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale (D.Lgs. n. 109 del 2007 e D.Lgs. n. 231 del 2007)

Il CSF ha il compito di monitorare il funzionamento del sistema di prevenzione e di sanzioni del finanziamento del terrorismo e del riciclaggio. Esso si pone come il punto di raccordo fra tutte le amministrazioni ed enti operanti in questo settore ed è dotato di poteri particolarmente penetranti, come quello di acquisire informazioni in possesso delle amministrazioni in esso rappresentate, anche in deroga al segreto d'ufficio. È presieduto dal Direttore generale del Tesoro, ed è composto da rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dell'interno, del Ministero della giustizia, del Ministero affari esteri, della Banca d'Italia, della Consob, dell'ISVAP, dell'UIF, della Guardia di Finanza, della Direzione investigativa antimafia, dell'Arma dei Carabinieri e della Direzione nazionale antimafia. Il CSF è altresì integrato da due rappresentanti designati, rispettivamente, dal Ministero dello sviluppo economico e dall'Agenzia delle Dogane ai fini dello svolgimento dei compiti relativi al contrasto della proliferazione delle armi di distruzione di massa.

Nell'esercizio delle funzioni di analisi e coordinamento in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario e di quello economico per fini illegali, previste dall'articolo 5 del D.Lgs 231 del 2007, il CSF ha condotto nel 2014 la prima [analisi nazionale dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo](#). Tale analisi è stata effettuata in applicazione della Raccomandazione 1 del GAFI-FATF, con l'obiettivo di identificare, analizzare e valutare le minacce di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo, individuando quelle più rilevanti, i metodi di svolgimento di tali attività criminali, le vulnerabilità del sistema nazionale di prevenzione, di investigazione e di repressione di tali fenomeni, e quindi i settori maggiormente esposti a tali rischi. Tutto ciò finalizzato all'elaborazione di linee di intervento per la mitigazione degli stessi e all'adozione di un approccio basato sul rischio all'attività di contrasto al riciclaggio e di finanziamento del terrorismo (AML/CFT: *Anti-Money Laundering/Combating the Financing of Terrorism*).

La **lettera b)** prevede la **possibilità di aggiornare l'elenco dei soggetti destinatari degli obblighi** posti dal sistema di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, al fine di assicurare la **proporzionalità** e l'**efficacia** delle misure attuative della direttiva 2015/849 e nel rispetto del richiamato principio dell'approccio basato sul rischio.

La **lettera c)** prevede la riduzione o la semplificazione degli adempimenti in materia di antiriciclaggio per alcuni soggetti, in presenza di determinate circostanze. Al contrario, sono rafforzati i presidi previsti dalla normativa in materia per altri soggetti.

Più nel dettaglio:

1). Gli **operatori economici che esercitano**, in modo occasionale o su scala limitata, **attività finanziarie implicanti scarso o esiguo rischio di riciclaggio** possono essere **esonerati dagli obblighi antiriciclaggio** previsti dalla direttiva 2015/849 sulla base di una **determinazione affidata al Comitato di Sicurezza Finanziaria**.

Al riguardo devono ricorrere tutti i criteri elencati con riferimento all'attività finanziaria che deve essere: limitata in termini assoluti e a livello di operazioni; non deve essere l'attività principale, ma accessoria; l'attività principale non deve consistere in un'attività creditizia, finanziaria o professionale (revisori, contabili, notai, consulenti in operazioni finanziarie, immobiliari, gioco d'azzardo); può consistere in negoziazione di beni quando il pagamento è effettuato o ricevuto in contanti per un importo pari o superiore a 10.000 euro; l'attività finanziaria deve essere prestata solo ai clienti dell'attività principale.

2). Gli **emittenti di moneta elettronica** sono **esonerati da taluni obblighi di adeguata verifica della clientela** con riferimento a specifiche situazioni: qualora si tratti di strumenti di pagamento non ricaricabili ovvero ricaricabili entro ridotte soglie; strumenti di pagamento utilizzati esclusivamente per l'acquisto di beni e servizi e non alimentabili con moneta elettronica anonima.

L'emissione di moneta elettronica (strumento di pagamento elettronico che incorpora un valore monetario equivalente all'ammontare dei fondi ricevuti dal soggetto emittente) è riservata alle banche e agli **istituti di moneta elettronica (IMEL)**, i quali sono soggetti diversi dalle banche che svolgono in via esclusiva l'attività di emissione di moneta elettronica; possono anche svolgere attività connesse e strumentali all'emissione di moneta elettronica e offrire servizi di pagamento. Non possono svolgere l'attività di concessione di crediti, in alcuna forma. L'emittente di moneta elettronica non concede interessi o qualsiasi altro beneficio commisurato alla giacenza della moneta elettronica.

3). Con riferimento agli **emittenti di moneta elettronica** e ai **prestatori di servizi di pagamento** di altro Stato membro dell'UE, **operanti sul territorio nazionale senza stabile insediamento**, si prevede l'**obbligo di istituire un punto di contatto centrale** in modo da garantire l'efficace adempimento degli obblighi antiriciclaggio. Al riguardo, alla Banca d'Italia è attribuito il compito di adottare una disciplina di attuazione. In tal modo si intende superare le criticità insite nel principio sotteso alla prima direttiva sui servizi di pagamento (cosiddetta PSD1) che, in materia si è dimostrata sostanzialmente inefficace.

Al riguardo si ricorda che il 23 dicembre 2015 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea **la seconda direttiva sui servizi di pagamento - PSD2**, [direttiva \(UE\) 2015/2366](#) del 25 novembre 2015 (entrata in vigore il 13 gennaio 2016; gli Stati membri dovranno recepire la direttiva nella legislazione nazionale entro il 13 gennaio 2018). La direttiva mira a promuovere lo sviluppo di un mercato interno dei pagamenti al dettaglio efficiente, sicuro e competitivo rafforzando la tutela degli utenti dei servizi di pagamento, sostenendo l'innovazione e aumentando il livello di sicurezza dei servizi di pagamento elettronici.

4). Si prevede di apportare alle disposizioni **in materia di adeguata verifica rafforzata di persone politicamente esposte** e alla relativa definizione, attualmente vigenti, le modifiche necessarie a garantirne la coerenza e l'adeguamento a quanto prescritto dagli standard internazionali del GAFI e dalla direttiva 2015/849.

Al riguardo, il considerando n. 33 della direttiva afferma che gli obblighi relativi alle persone politicamente esposte hanno natura preventiva e non penale, e non dovrebbero essere interpretate come volte a stigmatizzare tali persone in quanto soggetti coinvolti in attività criminose. Rifiutare un rapporto d'affari con una persona semplicemente in ragione del fatto che questa è politicamente esposta è in contrasto con la lettera e con lo spirito della presente direttiva nonché con le raccomandazioni riviste del GAFI.

5). I soggetti obbligati, nell'identificazione del cliente, possono avvalersi di terzi qualificati, rispettando le prescritte cautele.

La **lettera d)** contiene previsioni volte ad **accrescere la trasparenza di persone giuridiche e trust**, in modo da fornire alle **autorità** strumenti efficaci per la lotta contro il riciclaggio e da permettere la **conoscibilità dei dati** ai portatori di **interessi qualificati** (anche diffusi), contemperando gli interessi in campo. Devono essere previste delle **sanzioni in caso di inosservanza** di tali obblighi di trasparenza.

In particolare, per quanto riguarda le **persone giuridiche** e gli altri analoghi soggetti diversi dalle persone fisiche (associazioni, fondazioni, comitati) si prevede che essi detengano **informazioni complete sulla propria titolarità effettiva**. Devono essere previste **sanzioni** a carico degli organi sociali in caso di inosservanza (punto 1). Tali informazioni devono essere registrate in apposita sezione, ad accesso riservato, del Registro delle imprese e rese **disponibili**: alle Autorità competenti, alle Autorità preposte al contrasto dell'evasione fiscale (con le modalità che dovranno essere stabilite), ai destinatari degli obblighi di adeguata verifica e ai portatori di legittimi interessi all'accesso (previo espresso accreditamento e sempre che che l'accesso consentito a soggetti estranei al circuito delle autorità competenti e dei destinatari degli obblighi non esponga il titolare effettivo a pericoli) (punto 2).

Con riferimento ai *trust* (punto 3) si prevede l'**obbligo per il trustee di dichiarare di agire in tale veste**, qualora instauri un rapporto continuativo o professionale con un soggetto destinatario degli obblighi di adeguata verifica della clientela. Egli, inoltre, deve ottenere e **conservare tutte le informazioni sulla titolarità effettiva del trust**: ovvero in merito all'identità del fondatore, del *trustee*, del guardiano, dei beneficiari e delle altre persone fisiche che esercitano il controllo effettivo sul *trust*. Tali informazioni devono essere **prontamente accessibili alle Autorità competenti**.

Si ricorda che il *trust* è un istituto che affonda le sue radici negli ordinamenti di *common law* e che, secondo il suo schema generale, comporta un trasferimento fiduciario di beni e diritti da un soggetto (*settlor*) ad un altro (*trustee*), che li amministra in favore di terzi soggetti (beneficiari) ovvero per un determinato scopo, secondo quanto stabilito nell'atto costitutivo del *trust* e secondo i propositi e i desideri del *settlor*. La struttura del *trust* può divenire quadrilatera mediante l'inserimento della figura del *protector* (guardiano), il quale controlla la gestione fiduciaria e vigila sulla fedeltà e sulla diligenza del *trustee*.

L'effetto principale che il *trust* produce è rappresentato dalla c.d. "segregazione patrimoniale": i beni conferiti in *trust* vanno, infatti, a costituire un patrimonio separato dagli altri beni che compongono il patrimonio del *trustee*, come anche dal patrimonio del disponente e del beneficiario.

L'Italia ha ratificato la Convenzione de L'Aja del 1985, sulla legge applicabile ai *trusts* e sul loro riconoscimento, e l'ha resa esecutiva mediante la legge 16 ottobre 1989, n. 364, entrata in vigore il 1° gennaio 1992. Da quest'ultima data, per conseguenza, il *trust* è divenuto istituto riconosciuto nel nostro ordinamento.

Con riferimento ai ***trust* produttivi di effetti giuridici rilevanti, a fini fiscali, per l'ordinamento nazionale** si prevede che **tutte le informazioni sulla titolarità effettiva** relative a tutti i soggetti coinvolti **siano registrate in apposita sezione del Registro delle imprese** e siano rese accessibili alle Autorità competenti e ai soggetti destinatari degli obblighi di adeguata verifica, previo accreditamento (punto 4).

Si osserva che sarebbe opportuno individuare più chiaramente i trust produttivi di effetti giuridici rilevanti a fini fiscali per l'ordinamento nazionale.

Si prevede l'individuazione di specifici **requisiti di onorabilità e professionalità per i prestatori di servizi relativi a società o trust** diversi dai professionisti già soggetti a specifici regimi di autorizzazione o abilitazione per l'esercizio dell'attività (punto 5).

Infine, devono essere individuate specifiche attività di **adeguata verifica** della clientela **relativamente al beneficiario di contratti di assicurazione vita o di altre assicurazioni legate ad investimenti**.

La lettera e) introduce il principio della **semplificazione degli adempimenti posti a carico dei destinatari** della normativa in materia di

conservazione dei dati e delle informazioni rilevanti, anche attraverso l'integrazione di banche dati, per l'assolvimento delle finalità di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

La **lettera f)** delinea le **competenze** e le funzioni **dell'Unità di informazione finanziaria per l'Italia (UIF)**, in armonia con quanto previsto dalla direttiva 2015/849.

Il vigente d.lgs. 231/2007 ha istituito presso la Banca d'Italia l'Unità di informazione finanziaria per l'Italia (UIF) con funzioni di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, in conformità a regole e criteri internazionali che prevedono la presenza in ciascuno Stato di una *Financial Intelligence Unit* (FIU) dotata di piena autonomia operativa e gestionale.

La UIF riceve e acquisisce informazioni riguardanti ipotesi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo principalmente attraverso le segnalazioni di operazioni sospette trasmesse da intermediari finanziari, professionisti e altri operatori; ne effettua l'analisi finanziaria, utilizzando l'insieme delle fonti e dei poteri di cui dispone, e ne valuta la rilevanza ai fini dell'invio ai competenti organi investigativi e giudiziari, per l'eventuale sviluppo dell'azione di repressione.

La normativa stabilisce, a vantaggio della UIF, obblighi di informazione in capo alle autorità di vigilanza, alle amministrazioni e agli ordini professionali. L'Unità e gli organi investigativi e giudiziari collaborano ai fini dell'individuazione e dell'analisi di flussi finanziari anomali. L'Unità partecipa alla rete mondiale delle FIU per scambi informativi essenziali a fronteggiare la dimensione transnazionale del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

La norma in commento prevede che l'UIF:

- abbia tempestivo accesso alle informazioni finanziarie, amministrative e, previa autorizzazione dell'Autorità giudiziaria procedente, alle informazioni investigative in possesso delle autorità e degli organi competenti necessarie per assolvere i propri compiti in modo adeguato, nel rispetto per le informazioni di investigative dei principi di pertinenza e proporzionalità dei dati e delle notizie trattati rispetto agli scopi per cui sono richiesti;
- cooperi con le FIU di altri Paesi utilizzando l'intera gamma delle fonti informative e dei poteri di cui dispone, scambiando ogni informazione ritenuta utile per il trattamento o l'analisi di informazioni collegate al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo, impiegando canali protetti di comunicazione e tecnologie avanzate per l'incrocio dei dati, subordinando al previo consenso della controparte estera gli utilizzi delle informazioni ricevute per scopi diversi dalle analisi della Unità stessa e fornendo a sua volta il consenso alle controparti estere a simili utilizzi delle informazioni rese a condizione che non siano compromesse indagini in corso;
- individui operazioni che le devono essere comunicate in base a criteri oggettivi, emani indicatori di anomalia e istruzioni per la rilevazione e la

segnalazione delle operazioni e definisca modalità di comunicazione al soggetto segnalante degli esiti delle segnalazioni di operazioni sospette, anche sulla base dei flussi di ritorno delle informazioni ricevuti dagli organi investigativi.

La **lettera g)** prevede di **rafforzare gli strumenti di salvaguardia della riservatezza e della sicurezza dei segnalanti**, delle segnalazioni di operazioni sospette, dei risultati delle analisi e delle informazioni acquisite anche negli scambi con le FIU. Si intende, inoltre, **incoraggiare le segnalazioni di violazioni potenziali o effettive** della normativa di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

La **lettera h)** contiene - nel rispetto del principio del *ne bis in idem* e di proporzionalità e dissuasività delle sanzioni irrogate per le violazioni della disciplina attuativa della direttiva – una serie di principi e criteri direttivi diretti a **introdurre modifiche al d.lgs. 231 del 2007** (di attuazione della precedente [direttiva 2005/60/CE](#) sulla prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e della [direttiva 2006/70/CE](#) che ne reca misure di esecuzione) e a ogni altra disposizione in materia.

Tali modifiche debbono essere volte a:

- introdurre **nuove fattispecie incriminatrici solo per le gravi violazioni** degli obblighi di adeguata verifica della clientela e di conservazione dei documenti **commesse con frode, falsificazione di documenti e violazione del divieto di comunicazione** dell'avvenuta segnalazione; il limite massimo delle relative sanzioni dovrà essere compreso tra i 3 anni e i 30.000 di multa (n. 1)
- **graduare entità e tipo delle sanzioni amministrative** sulla base di specifici parametri (natura del colpevole della violazione - persona fisica o giuridica -, settore di attività, dimensioni e complessità organizzativa degli obbligati) (n. 2);
- prevedere che le sanzioni per **violazioni** della direttiva **commesse dalle persone giuridiche** possano essere applicate ai soggetti in posizione apicale dell'ente (n. 3);
- **sanzionare in via amministrativa** - in misura graduata sulla base di specifici parametri - **le gravi, reiterate o plurime violazioni** di cui al n. 1 nonché quelle relative a segnalazioni di operazioni sospette; le relative **misure afflittive** dovranno consistere: in dichiarazioni pubbliche che individuano il soggetto responsabile della violazione e in ordini di porre ad essa termine; nell'eventuale revoca o sospensione di autorizzazioni da parte dell'autorità di vigilanza; nell'interdizione temporanea, **non superiore a 5**

anni³⁴, dalle funzioni per i soggetti in posizione apicale delle persone giuridiche; in specifiche sanzioni amministrative pecuniarie **con un minimo edittale non inferiore a 2.500 euro**³⁵ (n. 4)

- **prevedere sanzioni amministrative** nei confronti di enti creditizi o finanziari **per illeciti gravi o reiterati o plurimi** delle norme sull'adeguata verifica della clientela, segnalazioni di operazioni sospette, conservazione dei documenti e controlli interni (n. 5);
- prevedere che le **violazioni di scarsa offensività** commesse da enti creditizi o finanziari siano punite, in alternativa alla sanzione pecuniaria, con una **dichiarazione pubblica** che individuando il responsabile (persona fisica o giuridica), e la violazione, ordina di porre termine al comportamento illecito (n. 6);
- prevedere che, con **regolamento attuativo**, le autorità di vigilanza possano disciplinare il procedimento di irrogazione della sanzione, assicurando il contraddittorio e la piena conoscenza degli atti istruttori (n. 7);
- attribuire **potere sanzionatorio alla Banca d'Italia** per le violazioni al reg. UE/847/2015, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi (n. 8);
- disciplinare le **modalità di pubblicazione** dei provvedimenti di irrogazione delle sanzioni, nel rispetto dei principi fondamentali della normativa sulla tutela dei dati personali (n. 9);
- prevedere le necessarie **modifiche alla disciplina sanzionatoria della normativa interna** relativa alla violazione dei regolamenti europei sul contrasto al finanziamento del terrorismo (n. 10).

La **lettera i)** prevede che, per non recare pregiudizio alle indagini sulla prevenzione e contrasto all'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio di attività illecite e di terrorismo – sentito il Garante dei dati personali - possano essere stabilite **limitazioni al diritto di accesso ai dati personali** garantito dall'art. 7 del Codice della privacy, il D.Lgs. 196/2003 (si tratta, in particolare, del diritto di avere conferma dell'esistenza di tali dati, di conoscere fini e modalità del trattamento, del diritto di rettifica e cancellazione, del diritto di opposizione al trattamento);

La **lettera l)** prevede, a fini di contrasto dei fenomeni criminali con particolare riferimento al riciclaggio, **l'adozione di una disciplina organica sulle attività di compravendita di oro e oggetti preziosi usati**, svolto da operatori non soggetti alla disciplina generale in materia prevista dalla legge n. 7 del 2000 (*Nuova disciplina del mercato dell'oro, anche in attuazione della direttiva 98/80/CE del Consiglio, del 12 ottobre 1998*). La

³⁴ Nel corso dell'esame in Commissione è stato posto il limite temporale "non superiore a 5 anni" alla interdizione temporanea prevista nel disegno di legge governativo.

³⁵ Nel corso dell'esame in Commissione il minimo edittale è stato aumentato da "2.000" euro a "2.500" euro.

nuova normativa, volta alla piena tracciabilità e registrazioni delle operazioni di compravendita dell'oro e la rapida acquisizione dei dati da parte delle forze di polizia, dovrà inoltre prevedere uno specifico apparato sanzionatorio;

La **lettera m)** stabilisce che la disciplina attuativa della direttiva 2015/849 trovi applicazione **anche per le attività esercitate online** dai soggetti agli obblighi;

La **lettera n)** prevede che - per il recepimento della direttiva UE 2015/849 - **siano apportate le necessarie modifiche alle vigenti disposizioni attuative delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE** (il riferimento è ai decreti legislativi 231/2007 e 207/2009), anche tenendo conto degli standard internazionali del GAFI (il Gruppo d'azione finanziaria internazionale), degli strumenti degli altri organismi attivi nella lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, delle risoluzioni ONU e delle decisioni dell'Unione europea nonché della necessità di garantire alle autorità pubbliche meccanismi di cooperazione e raccordo nella lotta agli indicati fenomeni illeciti.

La **lettera o)**, inserita nel corso dell'**esame parlamentare**, prevede l'istituzione presso l'Organismo competente per la gestione degli elenchi degli agenti e dei mediatori (OAM) di un **registro informatizzato riguardante gli agenti che prestano esclusivamente servizi di pagamento nel settore dei servizi di rimessa di denaro** (*money transfer*). Il registro, consultabile dagli istituti di pagamento, sarebbe alimentato grazie alle informazioni, fornite dagli stessi intermediari, riguardanti esclusivamente le estinzioni dei rapporti contrattuali con gli agenti per motivi non commerciali. La finalità espressa è quella di assicurare un più efficace e immediato controllo sugli agenti che svolgono tale attività, nel rispetto dei principi e della normativa nazionale e comunitaria in materia di tutela della riservatezza e protezione dei dati personali.

Si ricorda che la normativa vigente (articolo 128-*quater*, comma 6, del TUB) prevede l'iscrizione in una sezione speciale dell'elenco tenuto dall'OAM degli agenti che prestano esclusivamente i servizi di pagamento su mandato diretto di intermediari nazionali. Con il **D.M. n. 256 del 2012** è stato emanato il regolamento concernente le condizioni e i requisiti per l'iscrizione in tale sezione speciale. Si prevede che è agente nei servizi di pagamento il soggetto che promuove e conclude contratti relativi alla prestazione di servizi di pagamento, su mandato diretto di intermediari.

Gli agenti che svolgono la propria attività per conto di istituti di pagamento o di moneta elettronica comunitari sono sottoposti alla disciplina di settore del Paese in cui l'intermediario preponente ha ottenuto l'autorizzazione (*home country*

control). Tali soggetti, pur operanti in Italia, non sono tenuti a iscriversi nella sezione speciale dell'elenco degli agenti in attività finanziaria bensì nel registro pubblico tenuto dalle Autorità del Paese di origine in cui viene data evidenza degli istituti di pagamento autorizzati, dei relativi agenti e delle succursali. Tali agenti devono tuttavia comunicare all'OAM, utilizzando la posta elettronica certificata, le informazioni relative all'avvio dell'operatività sul territorio italiano, ai propri dati aggiornati, alle eventuali variazioni e alla conclusione della propria attività, rispettando i tempi e le modalità di invio stabilite dall'Organismo (articolo 128-*quater*, comma 7, del TUB).

L'articolo 1, comma 1, lettera n), del D.Lgs. n. 11 del 2010 definisce «rimessa di denaro» il servizio di pagamento dove, senza l'apertura di conti di pagamento a nome del pagatore o del beneficiario, il prestatore di servizi di pagamento riceve i fondi dal pagatore con l'unico scopo di trasferire un ammontare corrispondente al beneficiario o a un altro prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto del beneficiario, e/o dove tali fondi sono ricevuti per conto del beneficiario e messi a sua disposizione.

La legge di stabilità 2016, nell'elevare a 3.000 euro il limite a partire dal quale è vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore (anche per le attività svolte dai cambiavalute con i clienti) ha mantenuto la soglia di 1.000 euro per il servizio di *money transfer* (legge n. 208 del 2015, articolo 1, comma 898). La relazione governativa affermava al riguardo che **il monitoraggio sul sistema finanziario ha evidenziato rispetto a tale canale un elevato rischio di utilizzazione a fini di riciclaggio.**

Il **comma 3** reca la clausola di invarianza finanziaria.

Si prevede, inoltre, che in considerazione della complessità della materia trattata e dell'impossibilità di procedere alla determinazione degli eventuali effetti finanziari, **per ciascuno schema di decreto legislativo** la corrispondente **relazione tecnica** evidenzia gli **effetti sui saldi di finanza pubblica.**

Nel caso in cui uno o più **decreti legislativi** determinino nuovi o **maggiori oneri**, che non trovano compensazione nel proprio ambito, si provvede ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Pertanto, in tal caso, le relazioni tecniche degli stessi decreti legislativi devono recare la quantificazioni degli oneri che ne derivano. **L'emanazione dei decreti legislativi è subordinata all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.**

Il richiamato **comma 2 dell'articolo 17 della legge di contabilità** stabilisce che le leggi di delega comportanti oneri devono recare i mezzi di copertura necessari per l'adozione dei relativi decreti legislativi. Qualora, in sede di conferimento della delega, per la complessità della materia trattata, non sia possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi, la quantificazione degli stessi è effettuata al momento

dell'adozione dei singoli decreti legislativi. I decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

Documenti all'esame delle istituzioni dell'UE

È all'esame delle istituzioni legislative europee una proposta di direttiva [COM\(2015\)625](#) sulla lotta contro il terrorismo e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/475/GAI sulla lotta contro il terrorismo

La proposta integra le misure preventive relative al finanziamento del terrorismo previste dalla direttiva 2015/849/UE. La proposta, oltre ad imporre agli Stati membri di perseguire penalmente la fornitura di capitali utilizzati per commettere reati di terrorismo e reati connessi a gruppi terroristici o attività terroristiche, prevede inoltre l'introduzione di una nuova fattispecie di reato consistente nel **finanziamento di viaggi all'estero a fini terroristici**. Si stabilisce, peraltro, che ai fini della perseguibilità non è necessario che il reato sia effettivamente commesso né che vi sia un collegamento con uno specifico reato di terrorismo o con reati connessi ad attività terroristiche. Il finanziamento del terrorismo costituisce reato anche in assenza di un legame con uno o più atti terroristici specifici.

La II Commissione (Giustizia) della Camera ha avviato l'esame della proposta il 31 marzo 2016.

Il 17 marzo 2016 le Commissioni riunite 1^a (Affari Costituzionali) e 2^a (Giustizia) del Senato hanno concluso l'esame della proposta, con l'approvazione di una risoluzione ([Doc. XVIII, n. 117](#)).

Articolo 14-bis

(Principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2015/1513 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che modifica la direttiva 98/70/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e la direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili)

L'articolo **14-bis** è stato **introdotto a seguito dell'esame in Commissione**. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della [direttiva \(UE\) 2015/1513](#) si prevedono ulteriori principi e criteri direttivi, oltre a quelli enunciati dall'articolo 1, che il Governo dovrà seguire nell'esercizio della delega di attuazione.

Nel corso dell'esame presso l'VIII Commissione, l'emendamento che ha dato origine all'introduzione dell'articolo è stato riformulato, specificando che il Governo dovrà inoltre rispettare i principi e i criteri della direttiva medesima. Essa si basa infatti sulla sostenibilità dei biocarburanti, sulla promozione e ricerca di biocarburanti non in concorrenza con il settore alimentare, sul rispetto del principio della gerarchia dei rifiuti nella produzione di biocarburanti.

In particolare, si prevedono per il Governo i criteri di:

- adottare, al fine di sfruttare al massimo le opportunità di produrre - biocarburanti dai residui, le medesime definizioni di residui di processo e di residui da agricoltura, da acquacoltura, da pesca e da silvicoltura introdotte dalla direttiva 2015/1513/UE (**lettera a**).

L'articolo 2 della direttiva 98/70/CE, come modificato dalla direttiva 2015/1513/UE reca le seguenti definizioni:

- "residuo della lavorazione": sostanza diversa dal prodotto o dai prodotti finali cui mira direttamente il processo di produzione; non costituisce l'obiettivo primario del processo di produzione, il quale non è stato deliberatamente modificato per ottenerlo;
 - "processo dell'agricoltura, dell'acquacoltura, della pesca e delle silvicoltura": residui generati direttamente dall'agricoltura, dall'acquacoltura, dalla pesca e dalla silvicoltura; non comprendono residui delle industrie connesse o della lavorazione.
- prendere in considerazione la possibilità di concorrere al raggiungimento degli obblighi di cui alla direttiva 98/70/CE anche per mezzo dei biocarburanti utilizzabili per il settore del trasporto aereo civile, come previsto dalle modifiche introdotte dalla direttiva

(UE) 2015/1513, al fine di rispettare gli obblighi della direttiva 98/70/Ce evitando la competizione tra biocarburanti e risorse alimentari **(lettera b)**.

La direttiva 98/70/CE reca le specifiche tecniche da applicare alla benzina, al gasolio e ai biocarburanti utilizzati nei trasporti su strada e ai gasoli utilizzati per i motori delle macchine non stradali. All'articolo 7 *bis*, recante disposizioni in materia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, essa stabilisce che i fornitori di carburanti dovranno ridurre gradualmente le emissioni prodotte durante il ciclo di vita³⁶ del 6 % entro il 31 dicembre 2020. Fornisce inoltre obiettivi indicativi supplementari del 2% fino a giungere ad una riduzione del 10%. La direttiva 2015/1513/UE inserisce all'articolo 7 bis della direttiva 98/70/CE la possibilità per gli Stati membri di permettere ai fornitori di biocarburanti utilizzati nel settore dell'aviazione di scegliere se contribuire a tale obbligo di riduzione, purché tali biocarburanti soddisfino i criteri di sostenibilità. La direttiva incoraggia inoltre la ricerca e lo sviluppo di tecnologie per la produzione di biocarburanti avanzati, generati ad esempio da alghe o da rifiuti, che non sono in competizione diretta con le colture destinate all'alimentazione umana o animale.

In materia di riduzione di emissioni di gas a effetto serra, si richiama infine il nuovo [Accordo](#) sul clima adottato dalla COP21³⁷ di Parigi nel dicembre 2015 che sancisce impegni volontari di riduzione da parte dei paesi firmatari in vista dell'obiettivo a lungo termine di mantenere l'aumento della temperatura media globale "ben al di sotto del 2°" rispetto ai livelli preindustriali, sollecitando gli sforzi per attestarla all'1,5°.

Al riguardo, in relazione alla dizione di 'prendere in considerazione la possibilità di concorrere' prevista dal criterio di cui alla lettera b) della disposizione, si rileva come la formulazione stessa possa presentare profili di genericità rispetto al tenore di un criterio direttivo di una norma di delega.

³⁶ Il ciclo di vita comprende l'attività di estrazione, la lavorazione e la distribuzione dei carburanti.

³⁷ Si tratta della ventunesima Conferenza delle parti (COP21), l'incontro annuale tra paesi firmatari della Convenzione quadro delle Nazioni unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC), siglata a Rio de Janeiro nel 1992

Articolo 14-ter

(Norme concernenti la delega per il recepimento della direttiva 2015/2193/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti aventi emissioni in atmosfera))

L'articolo **14-ter** è stato **introdotto a seguito dell'esame in Commissione**, ove si è proceduto ad inserire, nell'allegato B di cui al comma 1 dell'articolo 1, il riferimento alla [direttiva 2015/2193/UE](#) relativa alla limitazione delle emissioni in atmosfera di alcuni inquinanti originati da impianti di combustione medi.

L'articolo prevede che, nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva, il Governo altresì provveda al riordino del quadro normativo degli stabilimenti aventi emissioni in atmosfera in cui si colloca la disciplina degli impianti di combustione medi.

La norma pone, al **comma 1**, i seguenti **principi e criteri direttivi specifici**, oltre a richiamare la valenza, in quanto compatibili, dei principi e criteri posti dall'articolo 1, comma 1, in base ai quali il Governo è tenuto a:

1) aggiornare la disciplina generale relativa agli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale. Si fa specifico riferimento alla modifica ed integrazione delle disposizioni contenute nella parte V del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di installazione ed esercizio, procedure autorizzative, determinazione dei valori limite di emissione, controlli e azioni conseguenti ai controlli (**lettera a**).

La parte V del [decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#), recante norme in materia ambientale, contiene disposizioni sulla tutela dell'aria e sulla riduzione delle emissioni in atmosfera. Essa ha per oggetto la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento proveniente dalle installazioni che svolgono alcune attività specifiche che possono determinare danni ambientali significativi indicate nell'allegato VIII della Parte II, come modificato dal [decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46](#), recante attuazione della direttiva 2010/75/UE sulle emissioni industriali. Tra esse le attività energetiche, le attività di produzione e trasformazione dei metalli, le attività dell'industria dei prodotti minerale, le attività di trattamento dei rifiuti, dell'industria chimica e del settore del legno.

Si ricorda che lo stesso decreto legislativo disciplina (art. 4, comma 4, lettera c), e Titolo III-bis della Parte I) il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA).

- 2) razionalizzare le procedure che riguardano l'autorizzazione degli stabilimenti, anche nell'ottica di garantire un coordinamento con le norme in materia di autorizzazione unica ambientale (**lettera b**);

Le procedure autorizzative sono disciplinate dall'articolo 269 (parte V) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 che prevede che per tutti gli stabilimenti che producono emissioni deve essere richiesta una autorizzazione alle autorità competenti. Sono esclusi gli stabilimenti di incenerimento e coincenerimento e gli altri impianti di trattamento termico dei rifiuti (soggetti ad AIA), gli impianti le cui emissioni sono scarsamente rilevanti ai fini dell'inquinamento dell'atmosfera (parte I dell'Allegato IV della Parte V) e gli stabilimenti destinati alla difesa nazionale ed alle emissioni provenienti da sfiati e ricambi d'aria esclusivamente adibiti alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro.

Le norme in materia di autorizzazione unica ambientale sono contenute nell'articolo 23 del [decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5](#), come modificato dalla legge di conversione [4 aprile 2012, n. 35](#), che prevede procedure semplificate per le piccole e medie imprese. Tali disposizioni sono state attuate con il [DPR 13 marzo 2013, n. 59](#) recante il regolamento che disciplina l'autorizzazione unica ambientale (AUA) e la semplificazione degli adempimenti amministrativi per le imprese e gli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale;

- 3) aggiornare l'Allegato I alla parte V del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, riducendo i valori limite vigenti di emissione alla luce delle migliori tecnologie disponibili, con priorità per gli impianti di combustione e per la classificazione delle sostanze inquinanti (**lettera c**).

[L'Allegato I alla parte V](#) fissa i valori di emissione minimi e massimi con riferimento a:

- a) sostanze inquinanti in generale (parte II);
- b) sostanze inquinanti di alcune tipologie di impianti e relative prescrizioni (parte III);
- c) raffinerie e impianti per la coltivazione degli idrocarburi e dei flussi geotermici (parte IV);

- 4) aggiornare il sistema delle sanzioni penali e amministrative previsto dalla parte V del [decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#) in modo da assicurare l'effettività, la proporzionalità e la dissuasività delle misure sanzionatorie relative agli stabilimenti non sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale. E' altresì previsto che si tenga conto delle sanzioni previste per violazioni di analoga natura commesse nell'esercizio degli

stabilimenti sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale, nonché dello specifico impatto emissivo degli stabilimenti da disciplinare (**lettera d**).

Il titolo III-*bis* della parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006 è dedicato alla "autorizzazione integrata ambientale". Il sistema di sanzioni che vi è delineato consiste in:

1) sanzioni amministrative interdittive (art. 29-*decies*, comma 1), comminate in caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie o di esercizio in assenza di autorizzazione. In questo caso l'Autorità competente può procedere a diffida. In caso di situazioni di pericolo o di danno per l'ambiente la diffida può essere accompagnata da contestuale sospensione dell'attività o può essere disposta la chiusura dell'installazione;

2) sanzioni amministrative pecuniarie (art. 29-*quatordecies*) in caso di esercizio di attività in assenza di AIA (comma 1), mancata osservanza delle sue prescrizioni (commi 2-4), modifica dell'installazione senza autorizzazione (commi 5-6), mancate comunicazioni alle autorità competenti (commi 7, 8, 10);

3) sanzioni penali: l'art. 29-*quatordecies* prevede, tra l'altro, la pena dell'arresto: per chi eserciti l'attività essendo privo dell'AIA o continui l'esercizio dopo l'ordine di chiusura dell'installazione (comma 1); in caso di grave inosservanza delle prescrizioni relative all'autorizzazione (comma 4),

4) qualora vengano forniti dati falsificati o alterati nell'effettuare le comunicazioni dei dati relativi alle misurazioni delle emissioni (comma 9).

Si ricorda che l'art. 32, comma 1, lettera d) della legge 24 dicembre 2012, n. 234, detta norme specifiche per l'introduzione di sanzioni penali o amministrative nella legislazione nazionale di attuazione delle norme UE. Tale norma stabilisce che le sanzioni penali siano previste, in via alternativa o congiunta, "solo nei casi in cui le infrazioni ledano o esponano a pericolo interessi costituzionalmente protetti". In caso contrario si ricorre a sanzioni amministrative. Sanzioni accessorie, penali o amministrative, sono ipotizzabili "ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi".

Si ricorda, inoltre, la recente approvazione della [legge 22 maggio 2015, n. 68](#), recante disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente.

Il **comma 2** specifica che dall'attuazione delle norme sopra citate non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 14-quater

(Attuazione della direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 luglio 2014 sull'equipaggiamento marittimo e che abroga la direttiva 96/98/CE del Consiglio.)

L'articolo 14-quater, introdotto durante l'esame in Commissione, dispone il recepimento in via regolamentare della [direttiva 2014/90/UE sull'equipaggiamento marittimo](#). Si tratta della direttiva che sostituisce, abrogandola a decorrere dal 18 settembre 2016, la precedente direttiva 96/98/CE sui materiali costituenti equipaggiamento marittimo, che era stata recepita con decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407.

Il termine per il recepimento della direttiva 2014/90/UE è il **18 settembre 2016** e a decorrere da tale data è previsto che si applichino le nuove disposizioni.

L'attuazione in via amministrativa è prevista dall'art. 35, comma 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 quando la **direttiva** può considerarsi **a contenuto non normativo**. In questo caso il recepimento può avvenire mediante atto amministrativo generale da parte del Ministro con competenza prevalente nella materia, di concerto con gli altri Ministri interessati.

Per **equipaggiamento marittimo** si intende qualsiasi equipaggiamento a bordo di una nave che possa essere fornito al momento della costruzione oppure installato successivamente. E' compresa un'ampia gamma di prodotti, quali le apparecchiature di navigazione, le dotazioni di navi da carico, le attrezzature antincendio, i mezzi di salvataggio, nonché le attrezzature specializzate per scopi ambientali. L'equipaggiamento marittimo rappresenta tra il 40 e l'80 % del valore delle navi di nuova costruzione. **L'industria dell'equipaggiamento marittimo** è un settore ad alto valore aggiunto, che gode di una posizione leader e di un ruolo di esportatore netto, con elevati livelli di investimento in R&S, e che conta tra le 5.000 e le 6.000 imprese e 300.000 addetti (Fonte: *Comitato Economico e Sociale dell'UE 2013*)

Le **convenzioni internazionali sulla sicurezza marittima** impongono agli Stati di bandiera di assicurare che l'equipaggiamento installato a bordo delle navi sia conforme a determinati requisiti di sicurezza per quanto attiene a progettazione, costruzione ed efficienza e di rilasciare i relativi certificati. A tal fine l'**Organizzazione Marittima Internazionale (IMO)** e gli organismi internazionali ed europei di normalizzazione hanno elaborato norme dettagliate di efficienza e di prova per alcuni tipi di equipaggiamento marittimo.

La **direttiva 96/98/CE** ha quindi stabilito regole comuni per eliminare le differenze nell'applicazione delle norme internazionali mediante una serie di requisiti chiaramente identificati e di procedure uniformi di certificazione. La Commissione europea ha però individuato quattro ambiti in cui la direttiva 96/98/CE sull'equipaggiamento marittimo non ha conseguito pienamente i suoi obiettivi. Tra le parti interessate coinvolte figurano i fabbricanti europei di equipaggiamento marittimo, comprese le PMI, i cantieri navali, i passeggeri e gli equipaggi delle navi, nonché le pubbliche amministrazioni. La Commissione ha quindi proposto la nuova **direttiva 2014/90/UE** che attribuisce **priorità alla regolamentazione internazionale della sicurezza marittima**, coerentemente con la dimensione mondiale della navigazione.

Successivamente a questa direttiva, in attesa dell'abrogazione della direttiva 96/98 a prevista per settembre 2016, sono state emanate due direttive di adeguamento a nuove norme tecniche convenzionali internazionali: la direttiva 2014/93/UE della Commissione, adottata in data 18 luglio 2014, che ha aggiornato gli strumenti internazionali di riferimento nonché l'elenco dell'equipaggiamento ed a cui è stata data attuazione in via amministrativa con decreto del MIT 31 luglio 2015 e la direttiva 2015/559 della Commissione, relativa a nuovi componenti di equipaggiamento da includere nell'allegato A alla direttiva 96/98 che possono continuare ad essere commercializzati e utilizzati a bordo delle navi dell'Unione fino al 30 aprile 2018.

La **direttiva 2014/90/UE** ha l'**obiettivo primario** di assicurare **l'attuazione armonizzata delle norme IMO** (Organizzazione marittima internazionale) **in materia di equipaggiamento marittimo** e garantire il corretto funzionamento del mercato interno dell'equipaggiamento marittimo.

Essa si applica all'equipaggiamento presente o da installare a bordo delle navi UE, per il quale gli strumenti internazionali richiedono l'approvazione da parte dell'amministrazione dello Stato di bandiera, a prescindere dal fatto che la nave si trovi o meno sul territorio dell'Unione nel momento in cui l'equipaggiamento è installato a bordo (art. 3).

L'equipaggiamento marittimo installato a bordo di navi UE viene considerato conforme ai requisiti di progettazione, costruzione ed efficienza degli strumenti internazionali applicabili alla data in cui l'equipaggiamento è installato a bordo. Si prevede quindi l'applicazione automatica delle convenzioni IMO e degli altri strumenti internazionali nella loro versione aggiornata, non richiedendosi quindi più alcuna modifica della direttiva né l'inserimento di elenchi di equipaggiamenti come avviene attualmente con gli allegati A.I e A.II.

La conformità dell'equipaggiamento marittimo è dimostrata unicamente sulla base delle norme di prova e mediante le procedure di valutazione della conformità (art. 4).

La direttiva 2014/90/UE prevede:

- a) l'obbligo di conformità degli strumenti con le norme dell'IMO per l'equipaggiamento marittimo da installare a bordo delle navi UE;
- b) l'estensione dell'applicazione della direttiva a qualsiasi altro equipaggiamento suscettibile di rientrare nell'ambito di applicazione degli strumenti giuridici dell'Unione;
- c) il riconoscimento reciproco tra Stati membri dell'equipaggiamento conforme e l'accettazione di un equipaggiamento equivalente;
- d) la libera circolazione dell'equipaggiamento marittimo all'interno dell'UE e l'eliminazione degli ostacoli tecnici agli scambi all'interno del mercato interno;
- e) un meccanismo inteso a semplificare e chiarire il recepimento delle modifiche alle norme IMO nelle legislazioni UE e nazionali.

L'apposizione del **marchio di conformità** (artt. 9, 10 e 11) all'equipaggiamento marittimo da parte del fabbricante o, se del caso, dell'importatore **costituisce la garanzia che l'equipaggiamento è conforme** e può essere immesso sul mercato per essere installato a bordo di una nave UE. Il marchio di conformità è apposto sul prodotto o sulla sua targhetta segnaletica in modo visibile, leggibile e indelebile e, se del caso, è incluso nel suo software.

Per facilitare la vigilanza del mercato e prevenire la contraffazione di elementi specifici di equipaggiamento marittimo, i fabbricanti possono anche ricorrere a un'etichetta elettronica di forma adeguata e affidabile in sostituzione o a integrazione del marchio di conformità.

I fabbricanti che non hanno sede nel territorio di almeno uno Stato membro sono obbligati a designare, mediante mandato scritto, un proprio rappresentante autorizzato per l'Unione e ad indicare nel mandato il nominativo del rappresentante autorizzato e l'indirizzo al quale può essere contattato (art. 13).

La direttiva 2014/90 disciplina anche la **materia dell'accreditamento degli organismi di conformità e della vigilanza del mercato**. La direttiva prevede disposizioni per far sì che il marchio di conformità, una volta apposto, rimanga garanzia di sicurezza, mantenendone le norme di applicazione, e per far sì che le autorità nazionali di vigilanza del mercato espletino efficacemente i loro compiti.

Gli Stati membri devono infatti designare **un'autorità di notifica** responsabile dell'elaborazione e attuazione delle procedure necessarie per

la valutazione e la notifica degli organismi di valutazione della conformità e per il controllo degli organismi notificati (art. 18)

L'art. 17 in particolare prevede che gli **Stati membri notificano alla Commissione** e agli altri Stati membri, per mezzo di un apposito sistema di informazione, **gli organismi autorizzati** ad eseguire compiti di **valutazione della conformità**.

Qualora le autorità di vigilanza del mercato di uno Stato membro abbiano sufficienti ragioni per ritenere che un equipaggiamento marittimo presenti un rischio per la sicurezza marittima, la salute o l'ambiente, effettuano una valutazione dell'equipaggiamento interessato e possono chiedere tempestivamente all'operatore economico interessato di adottare tutte le misure correttive del caso o di ritirarlo dal mercato o di richiamarlo (art. 26). E' prevista infine l'attivazione di una misura UE di salvaguardia di consultazione tra la Commissione e gli Stati membri in caso di opposizione rispetto alla misura adottata dallo Stato membro (artt. 27 e 28).

Articolo 14-quinquies
(Delega al Governo per l'attuazione della decisione quadro
2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta
contro la corruzione nel settore privato)

L'articolo 14-quinquies, introdotto nel corso dell'esame in Commissione, introdotto nel corso dell'esame in Commissione, delega il Governo, entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di delegazione in esame, a dare attuazione alla [decisione quadro 2003/568/GAI](#) in tema di **lotta alla corruzione nel settore privato**.

Analoga delega era già stata prevista dall'art. 28 della *legge comunitaria 2007* (legge 25 febbraio 2008, n. 34); il termine di attuazione è scaduto il 21 marzo 2009.

La **decisione quadro 2003/568/GAI** è volta a stabilire il principio generale in base al quale devono costituire illeciti penali all'interno dell'Unione europea e devono essere sanzionati con pene effettive, proporzionate e dissuasive i comportamenti di **corruzione attiva e passiva tenuti nel settore privato**; in tale ambito debbono essere perseguite anche le persone giuridiche private (**artt. 4 e 5**).

La decisione quadro impone, quindi, agli Stati membri di procedere alla introduzione nei propri ordinamenti di sanzioni penali che colpiscano i seguenti comportamenti illeciti, in quanto condotte intenzionali poste in essere nello svolgimento di attività professionali svolte nell'ambito di entità a scopo di lucro e senza scopo di lucro (**art. 2**):

- promettere, offrire o concedere, direttamente o tramite un intermediario, un indebito vantaggio di qualsiasi natura ad una persona, per essa stessa o per un terzo, che svolge funzioni direttive o lavorative di qualsiasi tipo per conto di un'entità del settore privato, affinché essa compia o ometta di compiere un atto in violazione di un dovere (par. 1, lett. a); tale fattispecie riguarda la **corruzione attiva** tra privati;

- sollecitare o ricevere, direttamente o tramite un intermediario, un indebito vantaggio di qualsiasi natura, oppure accettare la promessa di tale vantaggio, per sé o per un terzo, nello svolgimento di funzioni direttive o lavorative di qualsiasi tipo per conto di un'entità del settore privato, per compiere o per omettere un atto, in violazione di un dovere (par. 1, lett. b); tale ipotesi consiste nella **corruzione passiva** tra privati;

- istigare e favorire qualcuno a porre in essere le condotte di cui ai primi due punti (**art. 3**);

Le sanzioni penali dovranno essere effettive, proporzionate e dissuasive. Le condotte indicate dall'articolo 2 debbono essere passibili di pene di durata massima compresa tra uno e tre anni. Inoltre, una persona fisica collegata a una determinata attività commerciale e condannata per le condotte previste dall'articolo 2, deve essere temporaneamente interdetta – perlomeno qualora occupasse una posizione dirigenziale nell'azienda interessata – dall'esercizio della specifica attività commerciale o altra comparabile (**art. 4**).

Come detto, ai sensi della decisione quadro, gli Stati membri non devono limitarsi a prevedere la sanzionabilità delle persone fisiche ma anche delle **persone giuridiche private**, quando i suddetti illeciti sono commessi a loro beneficio (art. 5): da qualsiasi persona che agisca individualmente o in quanto parte di un organo della persona giuridica, la quale occupi una posizione dirigente in seno alla persona giuridica, basata a) sul potere di rappresentanza di detta persona giuridica, o b) sul potere di prendere decisioni per conto della persona giuridica, o c) sull'esercizio del controllo in seno a tale persona giuridica, oppure da una persona soggetta all'autorità della persona giuridica che abbia commesso una delle suddette condotte a favore della persona giuridica stessa, a causa della carenza di sorveglianza o controllo da parte di un soggetto che occupi una posizione direttiva, come definita al punto precedente.

La decisione quadro prevede **sanzioni pecuniarie di natura penale o non penale ed eventuali ulteriori sanzioni**, anche di natura interdittiva, nei confronti della persona giuridica (**art. 6**) L'**articolo 7** stabilisce che gli Stati membri adottino le misure necessarie per definire la competenza sugli illeciti in questione commessi sul proprio territorio (anche solo in parte), commessi da un suo cittadino in altro Stato membro, commessi a vantaggio di una persona giuridica la cui sede principale è nel territorio dello Stato membro. Per coordinamento con la nuova disciplina, è poi abrogata l'azione comune 98/742/GAI. Il termine di attuazione della decisione (**art. 9**) è scaduto il **22 luglio 2005**.

La corruzione tra privati non è disciplinata dal codice penale ma da disposizioni di diritto penale previste dal codice civile.

La corrispondente fattispecie (**art. 2635 del codice civile**), introdotta dalla legge 61 del 2002, è stata più recentemente riformata dalla cd. **legge Severino** (L. 190 del 2012) che ha, tra l'altro, inteso adempiere agli obblighi internazionali in materia (sia le Convenzioni di Merida e di Strasburgo sulla corruzione che la citata decisione quadro 2003/568/GAI).

Art. 2635 c.c. (Corruzione tra privati)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sè o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni (**primo comma**). Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma (**secondo comma**).

Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste (**terzo comma**).

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni (**quarto comma**).

Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi (**quinto comma**).

I primi due commi dell'art. 2635 c.c. sono riferiti alla **corruzione passiva** tra privati; il terzo comma riguarda la **corruzione attiva**.

L'adeguamento della normativa italiana del 2012 non è stato ritenuto soddisfacente a livello europeo in quanto **non recepisce pienamente i contenuti della decisione quadro 2003/568/GAI**. In particolare, dopo che la necessità di un più incisivo intervento in materia del legislatore italiano era stato sottolineato nelle Raccomandazioni contenute nei rapporti del GRECO (Gruppo di Stati contro la corruzione) del Consiglio d'Europa del 2 luglio 2009 e del 23 marzo 2012, la prima Relazione della Commissione Europea sulla lotta alla corruzione (allegato sull'Italia) del 3 febbraio 2014 ha ritenuto che la nuova disciplina "*non affronta tutte le carenze connesse alla portata del reato di corruzione nel settore privato e al regime sanzionatorio*" (v. *ultra*, più estesamente).

In particolare, nell'art. 2635 c.c., per quanto concerne la **corruzione passiva** tra privati (comma 1), **diversamente che nella decisione quadro** (art. 2, par. 1, lett. b):

- si configura un **reato di evento** (bisogna, infatti, che vi sia un nocumento alla società);

- manca il riferimento sia all'indebito vantaggio di qualsiasi natura sia alla **sollecitazione** a riceverlo, per sè o per altri;
- la natura del reato è quella di **reato proprio**: lo commettono solo determinati soggetti che rivestono incarichi apicali preposti alla redazione dei documenti contabili (primo comma) o comunque soggetti alla direzione o vigilanza dei primi (comma secondo) ma è omesso il riferimento espresso agli **intermediari** per il cui tramite sia sollecitato o ricevuto l'indebito vantaggio. Peraltro, almeno in alcuni casi, l'intermediazione potrebbe essere assorbita dal concorso nel reato; si rammenta infatti che l'art. 346-bis c.p. sul traffico di influenze illecite, introdotto dalla legge 190/2012, prevede l'illiceità di analoga intermediazione nel settore pubblico "fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 319 e 319-ter";

Per quanto riguarda la **corruzione attiva** tra privati (terzo comma):

- l'illecito risulta essere un reato comune; lo commette chi dà o promette denaro o altra utilità ai soggetti indicati nei primi due commi; sembrerebbe quindi assorbito l'omesso riferimento agli intermediari come possibili soggetti attivi del reato, previsto esplicitamente dalla decisione quadro;
- manca il riferimento sia all'indebito vantaggio di qualsiasi natura sia a possibili terzi quale destinatari dello stesso.

Inoltre, in base al quinto comma dell'art. 2635 c.c., **in entrambe le fattispecie di reato la procedibilità è a querela** (salva l'ipotesi più grave di distorsione della concorrenza).

Inoltre, **diversamente da quanto previsto dall'art. 3 della decisione quadro**, l'ordinamento interno **non prevede una fattispecie specifica di istigazione** alla corruzione tra privati. La fattispecie generale di istigazione a delinquere di cui all'art. 414 c.p. presuppone la pubblicità dell'istigazione.

Sempre con riferimento alle misure sanzionatorie, contrariamente a quanto previsto dalla decisione quadro (art. 4), a carico delle persone fisiche condannate per corruzione tra privati l'ordinamento interno non contempla l'applicazione di **sanzioni interdittive temporanee**.

L'art. 6 della decisione quadro prevede poi **sanzioni penali, non penali e ulteriori, eventuali misure – anche interdittive - nei confronti delle persone giuridiche** responsabili dei reati di corruzione tra privati, commessi a proprio beneficio dai rappresentanti dell'ente stesso.

Il **D.Lgs. 231/2001** (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche) prevede che, per una serie di reati espressamente individuati, possano

essere applicate alla persona giuridica - mediante accertamento giudiziale - oltre a sanzioni interdittive (*interdizione dall'esercizio dell'attività, sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, etc.*) anche sanzioni di natura pecuniaria, applicate per quote in un numero non inferiore a cento né superiore a mille; l'importo di una quota varia da un minimo di 258 euro ad un massimo di 1.548 euro. Nella commisurazione della sanzione pecuniaria il giudice determina il numero delle quote, tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'ente, nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. L'importo della quota è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione.

L'attuale disciplina sulla **responsabilità amministrativa delle persone giuridiche** per i reati commessi nell'interesse dell'ente prevede (art. 25-ter D.Lgs. 231/2001) che *solo per il delitto di corruzione attiva tra privati* (articolo 2635, terzo comma, c.c.) la sanzione pecuniaria a carico dell'ente sia compresa tra 200 e 400 quote.

In base all'**articolo 14-quinquies in esame**, nel dare attuazione a quanto disposto dalla suddetta decisione quadro, il Governo dovrà attenersi (**comma 1**), oltre che ai principi e ai criteri direttivi generali previsti dalla legge 234 del 2012 (*Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea*), alle disposizioni previste dalla decisione quadro, "nelle parti in cui non richiedono uno specifico adattamento dell'ordinamento italiano". *Si chiarisca quali siano le parti in questione e per quale ragione la delega debba limitarsi ad adeguare l'ordinamento interno alle parti della decisione quadro che non comportano obblighi di adattamento.*

L'articolo 14-quinquies, **comma 1**, individua poi una *specifico serie di principi e criteri direttivi*.

In relazione al reato di **corruzione attiva tra privati**, rispetto a quanto già stabilito dall'art. 2635 c.c., si dovrà prevedere (**n. 1**):

- oltre alla dazione e alla promessa, anche *l'offerta* di denaro o altra utilità, che si precisa "**non dovuti**" (il riferimento è verosimilmente all'indebito vantaggio che l'art. 2, par. 1, della decisione quadro qualifica "di qualsiasi natura"),
 - che l'illecito può essere posto in essere anche da un *intermediario* ("*per interposta persona*"); anche in questo caso viene attuata la previsione dell'art. 2, par. 1, della decisione quadro;
 - che la dazione, la promessa o l'offerta possono riguardare soltanto soggetti che svolgono **funzioni dirigenziali** o di controllo nonché attività

lavorativa con esplicitazione di funzioni **direttive** presso società ed enti privati; *sul punto, l'art. 2, par. 1, lett. a), della decisione quadro diversamente prevede anche lo svolgimento di funzioni lavorative "di qualsiasi tipo" (quindi anche non dirigenziali-direttive) per conto del privato. Si osserva poi che nella decisione quadro il vantaggio indebito può riguardare direttamente il soggetto corrotto (la persona che lavora nell'ente privato) ovvero un terzo; nella formulazione adottata con la delega, invece, è previsto che l'attività corruttiva vada a vantaggio non del corrotto bensì del corruttore o di altri;*

Identiche previsioni dovranno riguardare la **corruzione passiva tra privati**, con l'ovvia eccezione del riferimento alla "offerta" (di denaro o altra utilità) (**n. 2**).

Si dovrà poi integrare la fattispecie di corruzione passiva in modo da prevedere che - conformemente a quanto stabilisce la decisione quadro (art. 2, par. 1, lett. b) - costituisca illecito anche la **sollecitazione** a ricevere denaro o altra utilità.

Si osserva che non è previsto un criterio di delega che chiarisca la natura del reato (di evento o meno) cioè la necessità (attualmente prevista dall'art. 2635, primo comma, c.c.) del "nocumento" alla società privata ai fini della consumazione del reato.

Analogamente, non è previsto alcun criterio relativo alla procedibilità del reato di corruzione tra privati (che, come ricordato, attualmente è a querela di parte, ad esclusione del caso dell'ultimo comma dell'art. 2635 c.c.).

Un criterio direttivo (**n. 3**) - conformemente a quanto previsto dall'art. 3 della decisione quadro - stabilisce che dovranno essere sanzionate anche le **condotte di istigazione** alla corruzione (attiva e passiva) tra privati.

In relazione alle **sanzioni** per la corruzione tra privati (**n. 4**) viene prevista dal criterio direttivo:

- la pena della **reclusione** da 6 mesi a 3 anni (previsione conforme all'art. 4, par. 2, della decisione quadro che fissa la sola pena massima compresa almeno tra 1 e 3 anni);
- la pena accessoria dell'**interdizione temporanea** dell'esercizio dell'attività nei confronti di chi - condannato per corruzione passiva tra privati o per istigazione a commettere i reati di corruzione tra privati - svolge funzioni direttive o di controllo in società e enti privati; tale misura è prevista dall'art. 4, par. 3, della decisione quadro. L'articolo 32-bis del codice penale prevede l'interdizione temporanea (da un mese a cinque anni, in base all'art. 30) dagli uffici direttivi delle persone giuridiche, quale conseguenza di ogni condanna alla reclusione non inferiore a sei mesi per

delitti commessi con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti all'ufficio. Essa priva il condannato della capacità di esercitare, durante l'interdizione, l'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'imprenditore.

Il successivo criterio direttivo (**n. 5**) è finalizzato all'attuazione degli artt. 5 e 6 della decisione quadro, ai sensi dei quali ciascuno Stato membro deve adottare le misure necessarie affinché le persone giuridiche possano essere dichiarate responsabili degli illeciti di cui sopra commessi a loro beneficio.

Tale criterio prevede che alle **persone giuridiche** debbano essere applicati, per la **responsabilità amministrativa** prevista dal citato D.Lgs 231/2001, conseguente alla corruzione tra privati commessa nel suo interesse (*vedi ante*):

- la **sanzione pecuniaria tra 200 e 600 quote**. (attualmente è tra 200 e 400);
- le **sanzioni amministrative interdittive** di cui all'art. 9 del D.Lgs 231 (l'interdizione dall'esercizio dell'attività; la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; il divieto di pubblicizzare beni o servizi). L'applicazione di tali sanzioni - attualmente non previste dalla d.lgs. 231/2001 in relazione alla corruzione tra privati - è conforme a quanto stabilisce l'art. 6 della decisione quadro (che richiama, peraltro, le eventuali, ulteriori misure giudiziarie della sorveglianza da parte del giudice o della liquidazione dell'ente).

Il **comma 2** dell'articolo 14-*quinquies* prevede il **parere** delle competenti Commissioni parlamentari sullo schema di decreto legislativo di recepimento della decisione quadro.

Infine, il **comma 3** concerne l'**invarianza finanziaria** della nuova disciplina.

Il pacchetto anticorruzione della Commissione europea

Nell'ambito del più ampio programma inteso a proteggere l'economia legale europea, in linea con quanto stabilito nella strategia per la sicurezza interna, la Commissione europea ha adottato, nel giugno 2011, il **pacchetto anticorruzione**, composto dai seguenti atti.

Una [comunicazione](#) **sulla lotta alla corruzione nell'UE**, che delinea gli obiettivi e gli aspetti pratici della relazione anticorruzione, pubblicata con cadenza biennale a partire dal 2013, basandosi sui meccanismi di monitoraggio esistenti (del Consiglio d'Europa, dell'OCSE e delle Nazioni Unite), nonché sul parere di esperti indipendenti, delle parti interessate e della società civile.

Una [decisione](#) della Commissione che stabilisce il meccanismo di relazione anticorruzione dell'Unione europea ed istituisce un gruppo di esperti in materia;

Una [relazione](#) **sull'attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI** del Consiglio relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato;

Una [relazione](#) **sulle modalità di partecipazione dell'Unione europea in seno al Gruppo** di Stati del Consiglio d'Europa contro la corruzione (GRECO).

A ciò ha fatto seguito, nel febbraio 2014, la pubblicazione, da parte della Commissione europea, della citata **prima [relazione sulla lotta alla corruzione nell'Unione europea](#)** (*vedi infra*), che esamina il fenomeno della corruzione nei 28 Stati membri ed illustra le misure anticorruzione esistenti, la loro efficacia ed alcune principali tendenze.

Documenti all'esame delle istituzioni dell'UE

La Commissione europea ha presentato nel febbraio 2014 la prima [relazione di analisi della corruzione negli Stati membri dell'UE](#) (stimata in 120 miliardi di euro l'anno), al fine di stimolare una riflessione per un ulteriore miglioramento delle misure adottate per contrastarla.

La relazione illustra i risultati di un sondaggio sulla percezione generale della diffusione della corruzione e sulla possibilità effettiva di ricevere richieste di tangenti, dal quale emerge che in alcuni Stati (Danimarca, Finlandia, Lussemburgo e Svezia) c'è una limitatissima percezione del fenomeno ed una scarsa esperienza diretta di corruzione; in altri Paesi (Portogallo, Slovenia, Spagna e Italia), anche se le tangenti sembrano non diffuse, la corruzione solleva gravi preoccupazioni anche in ragione dei recenti scandali. Tra i Paesi con i risultati peggiori per quanto concerne la percezione e l'effettiva esperienza della corruzione figurano la Croazia, la Repubblica ceca, la Lituania, la Bulgaria, la Romania e la Grecia. In

generale, si riscontra a livello europeo una forte preoccupazione nei confronti del fenomeno corruttivo, anche da parte delle imprese (soprattutto quelle di minori dimensioni).

Per quanto riguarda le misure di contrasto, viene sottolineata l'importanza di un approccio organico e coordinato a livello centrale; per questo motivo è apprezzata la scelta di quei Paesi che hanno definito programmi e strategie anticorruzione, anche per far fronte al crescente clima di sfiducia dell'opinione pubblica ed alla perdita di credibilità a livello internazionale.

Un primo problema è rappresentato dalla mancanza a livello di Unione europea di una definizione armonizzata di "funzionario pubblico" che comprenda i funzionari eletti, al fine di assicurare la responsabilità penale dei funzionari eletti per i reati di corruzione (la proposta di direttiva avanzata dalla Commissione ha incontrato forti ostacoli alla sua approvazione). Un secondo problema riguarda la trasparenza del finanziamento dei candidati alle elezioni e dei partiti politici per contrastare il finanziamento illecito ai partiti, il voto di scambio e altre forme di influenza indebita sull'elettorato.

Molto importanti sono le politiche di prevenzione (norme etiche chiare, misure di sensibilizzazione, sviluppo di una cultura di integrità nelle varie organizzazioni, etc). Vanno sviluppati i controlli sia esterni che interni alle singole amministrazioni, ferma restando l'autonomia dei singoli paesi sulle strutture (autorità anticorruzione, organi specializzati, forze di polizia, magistratura, etc) che meglio rispondano alle esigenze di lotta alla corruzione: essenziale in ogni caso è l'autonomia ed indipendenza di queste strutture, al fine di poter resistere ad eventuali pressioni, dirette o indirette.

Utile è anche la diffusione della dichiarazione della situazione patrimoniale di funzionari titolari di incarichi sensibili, perché essa contribuisce a consolidare la responsabilità dei funzionari, a garantire una maggiore trasparenza ed a facilitare l'individuazione di potenziali casi di arricchimento illecito e le relative indagini. Vanno però rafforzati i controlli sulla correttezza delle dichiarazioni. Ancora molto arretrata è invece la situazione riguardante i conflitti di interesse nell'attività decisionale, nelle assegnazioni dei fondi pubblici e nell'aggiudicazione degli appalti pubblici, soprattutto per la carenza di sanzioni e di controlli efficaci.

Insufficiente appare anche la repressione in sede penale della corruzione: la decisione quadro 2003/568/GAI relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato non è stata recepita in modo omogeneo, con particolare riferimento alle disposizioni che qualificano come reato tutti gli elementi della corruzione attiva e passiva, ed a quelle sulla responsabilità delle persone giuridiche.

Il fenomeno corruttivo riguarda non solo grandi scandali ma anche la piccola corruzione, molto diffusa soprattutto a livello locale, dove i

controlli sono meno efficaci. I settori più esposti sono quelli dello sviluppo urbano e delle costruzioni, della sanità (soprattutto per quel che concerne gli appalti e l'industria farmaceutica) e l'amministrazione fiscale. Un ruolo molto rilevante è svolto dalle organizzazioni criminali.

Questione centrale per combattere la corruzione è la trasparenza nel settore finanziario, essendo stato riscontrato un chiaro collegamento tra la corruzione e l'occultamento di beni rubati attraverso società di comodo, fondazioni e trust. Da migliorare anche gli strumenti per contrastare la corruzione delle imprese all'estero: la normativa del Regno Unito è un modello da seguire.

Tra le altre misure auspiccate dalla relazione ci sono quelle relative alla trasparenza dell'attività amministrativa, al *whistleblower*, alla normativa sulle lobby. Ma una particolare attenzione è dedicata al settore degli appalti pubblici, dove il peso della corruzione è assai rilevante (con particolare riferimento ai settori delle costruzioni, dell'energia, dei trasporti, della difesa e della sanità).

Nell'[allegato sull'Italia](#) si riporta il dato registrato dalla Corte dei conti secondo il quale i costi diretti totali della corruzione ammontano a 60 miliardi di euro l'anno (pari a circa il 4% del PIL). Sono inoltre riportati i risultati del sondaggio realizzato con lo speciale Eurobarometro del 2013 sulla corruzione: il **97%** dei rispondenti italiani (la seconda percentuale dell'Unione in ordine di grandezza) ritiene che la **corruzione sia un fenomeno dilagante** in Italia (contro una media UE del 76%) e il **42%** afferma di **subire personalmente la corruzione** nel quotidiano (contro una media UE del 26%). Per l'88% dei rispondenti italiani corruzione e raccomandazioni sono spesso il modo più semplice per accedere a determinati servizi pubblici (contro una media UE del 73%). Inoltre la mancanza di fiducia nelle istituzioni pubbliche risulta molto diffusa: secondo i dati raccolti dal sondaggio, le figure pubbliche verso le quali vi è maggior sfiducia sono i partiti politici, i politici nazionali, regionali e locali¹² e i funzionari responsabili dell'aggiudicazione degli appalti pubblici e del rilascio delle licenze edilizie. Viene, poi, messo in evidenza che l'adozione della legge anticorruzione n. 190 del 2012 (cd. legge Severino, *vedi infra*) rafforza le politiche di prevenzione mirate a responsabilizzare i pubblici ufficiali e la classe politica ed a bilanciare l'onere della lotta al fenomeno, che attualmente ricade quasi esclusivamente sulle forze dell'ordine e sulla magistratura. La Commissione consiglia anche di estendere i poteri e di sviluppare la capacità dell'autorità nazionale anticorruzione in modo che possa reggere saldamente le redini del coordinamento, garantire maggiore trasparenza degli appalti pubblici ed adoperarsi ulteriormente per colmare le lacune della lotta anticorruzione nel settore privato. Inoltre, nell'applicazione della legge anticorruzione, che

prevede l'adozione di un piano nazionale triennale ed obbliga tutti gli organi amministrativi ad adottare strategie d'azione in materia

Procedure di contenzioso

Il 18 dicembre 2015, la Commissione europea ha avviato la procedura EU-Pilot n. 8175/15/HOME per **omessa comunicazione delle misure nazionali di recepimento** della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio del 22 luglio 2003, relativa alla **lotta contro la corruzione privata**.

Secondo la Commissione l'assenza di qualsiasi comunicazione in riferimento alla citata decisione quadro costituisce un **mancato recepimento totale**. La Commissione ha invitato le autorità italiane a rispondere alla richiesta EU Pilot entro quattro settimane, e a comunicare le misure nazionali di recepimento, aggiungendo che, in caso di assenza di una risposta soddisfacente e di una comunicazione di un completo recepimento, potrà decidere di avviare una **procedura di infrazione** a norma dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Il Governo italiano, nel marzo 2016, ha risposto alla Commissione europea asserendo che la fattispecie della corruzione nel settore privato è prevista dall'articolo 2635 del codice civile, ammettendo tuttavia che vi sono alcuni **profili di non piena conformità della normativa interna** rispetto alle disposizioni di cui agli artt. 2 (condotte di **corruzione attiva e passiva** nel settore privato) e 5 (**responsabilità delle persone giuridiche**) della decisione quadro. In particolare, secondo il Governo:

- sia la corruzione attiva che quella passiva non sarebbero pienamente allineate alle definizioni contenute nell'articolo 2 della decisione quadro;
- non sarebbe contemplata dal decreto legislativo n. 231/2001 la **responsabilità delle persone giuridiche** in rapporto alla corruzione attiva e passiva.

Articolo 14-sexies

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno)

L'articolo 14- sexies, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, reca **principi e criteri direttivi specifici** - oltre a quelli generali indicati dall'articolo 1, comma 1 -, per l'esercizio della delega per l'attuazione della [direttiva 2014/26/UE](#), ricompresa nell'**allegato B** del provvedimento in esame, riguardante la **gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi** e la **concessione di licenze multiterritoriali** per i diritti su **opere musicali** per l'uso *on line* nel mercato interno.

Rinviando, per il contenuto della direttiva citata, all'apposita scheda (vedi, Allegato B), qui si ricorda solo che la stessa è scaturita dalla necessità di **migliorare il funzionamento degli organismi di gestione collettiva** dei diritti d'autore e dei diritti connessi ed è intervenuta per assicurare **garanzie equivalenti in tutta l'Unione Europea**.

Peraltro, la direttiva, nel coordinare le normative nazionali, fa salva la **possibilità che gli Stati membri prevedano standard più rigorosi**, purché compatibili con il diritto dell'Unione.

I **principi e criteri direttivi specifici** riguardano esclusivamente la **gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi** (e non anche la concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso on line nel mercato interno), e si riferiscono, complessivamente, alla SIAE e agli altri organismi di gestione collettiva.

Al riguardo, si ricorda, preliminarmente, che, con riferimento alla tutela del **diritto d'autore**, l'attività di intermediazione è stata **riservata in via esclusiva alla Società italiana autori ed editori (SIAE)** dall'**art. 180 della L. 633/1941**, che disciplina la protezione delle opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione (art. 1)³⁸, ponendo misure a **tutela dei diritti morali e dei diritti patrimoniali**

³⁸ Sono altresì protetti i programmi per elaboratore e le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell'autore.

(c.d. diritti di utilizzazione economica dell'opera)³⁹. In ogni caso, l'esclusività della SIAE non pregiudica la facoltà spettante all'autore, ai suoi successori o agli aventi causa, di esercitare direttamente i diritti loro riconosciuti.

La natura giuridica della SIAE e il regime applicabile alle attività di relativa competenza sono stati ridefiniti, da ultimo, con **L. 2/2008**⁴⁰.

In primo luogo, la Società è stata qualificata “**ente pubblico economico a base associativa**” (mentre la normativa pregressa le riconosceva la natura di “ente pubblico a base associativa”).

In materia di **funzioni** della SIAE, la L. 2/2008 ha rinviato a quelle indicate nella L. 633/1941 prevedendo, al contempo, che la stessa esercita le altre funzioni ad essa attribuite dalla legge e che può effettuare la **gestione di servizi di accertamento e riscossione di imposte, contributi e diritti, anche in regime di convenzione con pubbliche amministrazioni, regioni, enti locali e altri enti pubblici e privati**.

L'attività della SIAE è disciplinata dalle norme di diritto privato. Tutte le **controversie** concernenti le attività dell'ente, incluse le modalità di gestione dei diritti, nonché l'organizzazione e le procedure di elezione e di funzionamento degli organi sociali, sono devolute alla **giurisdizione ordinaria**, fatte salve le competenze degli organi della giurisdizione tributaria.

La **vigilanza** sulla SIAE è esercitata dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, congiuntamente con il Presidente del Consiglio dei Ministri e sentito il Ministro dell'economia e delle finanze per le materie di sua specifica competenza.

Lo **Statuto** è stato approvato, da ultimo, con DPCM 9 novembre 2012.

L'attività di amministrazione e intermediazione dei **diritti connessi** al diritto d'autore⁴¹ – già affidata in via esclusiva all'Istituto mutualistico artisti interpreti

³⁹ Il testo originario della L. 633/1941 ha subito numerosi interventi di modifica, anche in recepimento di direttive comunitarie (tra le altre, si ricordano le modifiche apportate dal d.lgs. 68/2003, *Attuazione della direttiva 2001/29/CE sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione*, e dal d.lgs. 140/2006, *Attuazione della direttiva 2004/48/CE sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale*).

⁴⁰ In precedenza, la materia era disciplinata dall'art. 7 del d.lgs. 419/1999, abrogato dalla L. 2/2008.

⁴¹ Si intendono per **diritti connessi** quelli riconosciuti non direttamente all'autore, ma ad altri soggetti comunque collegati o affini. Si tratta, sostanzialmente, di coloro che offrono l'opera alla fruizione del pubblico e sono anch'essi titolari di diritti patrimoniali e, in taluni casi, anche di diritti morali (<https://www.siae.it/it/diritto-dautore/diritti-connessi/i-diritti-connessi>).

I diritti connessi sono regolati dal Titolo II della L. 633/1941(artt. 72-101). In particolare, si tratta di: diritti dei produttori di fonogrammi (Capo I); diritti dei produttori di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento (Capo I-bis); diritti audiovisivi sportivi (Capo I-ter); diritti relativi all'emissione radiofonica e televisiva (Capo II); diritti degli artisti interpreti e degli artisti esecutori (Capo III); diritti relativi ad opere pubblicate o comunicate al pubblico per la prima volta successivamente alla estinzione dei diritti patrimoniali d'autore (Capo III-bis); diritti relativi ad edizioni critiche e scientifiche di opere di pubblico dominio (Capo III-ter); diritti relativi a bozzetti di scene teatrali (Capo IV); diritti relativi alle fotografie (Capo V); diritti relativi alla corrispondenza epistolare ed al ritratto (Capo VI); diritti relativi ai progetti di lavori dell'ingegneria (Capo VII).

Più nello specifico, l'art. 80 considera artisti interpreti ed artisti esecutori gli attori, i cantanti, i musicisti, i ballerini e le altre persone che rappresentano, cantano, recitano, declamano o eseguono in qualunque modo opere dell'ingegno, siano esse tutelate o di dominio pubblico. L'art. 82 dispone, inoltre, che sono compresi nella denominazione di artisti interpreti e di artisti esecutori: coloro che sostengono nell'opera o composizione drammatica, letteraria o musicale, una parte di notevole importanza artistica, anche se di

esecutori (IMAIE), di cui alla L. 93/1992 –, è divenuta **libera** a seguito dell'**art. 39, co. 2, del D.L. 1/2012** (L. 27/2012)⁴².

Ai sensi del **co. 3** dello stesso art. 39, i **requisiti minimi necessari** ai fini di un razionale e corretto sviluppo del mercato degli intermediari sono stati definiti con il [DPCM 19 dicembre 2012](#)⁴³, adottato previo parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Qui l'elenco delle imprese che intendono svolgere o svolgono l'attività di intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore aggiornato al 21 dicembre 2015.

Nell'elenco delle imprese che intendono svolgere o svolgono l'attività di intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore vi è anche il [nuovo Istituto mutualistico artisti interpreti esecutori \(nuovo IMAIE\)](#), istituito con l'**art. 7 del D.L. 64/2010** (L. 100/2010), dopo la liquidazione dell'IMAIE⁴⁴.

Si tratta di una **associazione con personalità giuridica di diritto privato, costituita direttamente dagli artisti interpreti esecutori, “al fine di assicurare la realizzazione degli obiettivi di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 93”**, relativi proprio alla tutela dei diritti degli artisti interpreti o esecutori e all'attività di difesa e promozione degli interessi collettivi di queste categorie. Più specificamente, al nuovo IMAIE sono stati trasferiti **compiti e funzioni del vecchio istituto** e, in particolare, il compito di incassare e ripartire i compensi fra gli artisti interpreti esecutori⁴⁵.

Lo [Statuto](#) del nuovo IMAIE è stato approvato il 29 settembre 2010 dal Ministero dei beni e delle attività culturali, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Si ricorda, infine, che la disciplina dei diritti connessi è stata riordinata, come previsto dall'art. 7 del D.L. 64/2010, ma tenendo conto della liberalizzazione introdotta dal citato art. 39, co. 2, del D.L. 1/2012, con [decreto interministeriale 17 gennaio 2014](#)⁴⁶.

artista esecutore comprimario; i direttori dell'orchestra o del coro; i complessi orchestrali o corali, a condizione che la parte orchestrale o corale abbia valore artistico di per sé stante o non di semplice accompagnamento.

⁴² La disposizione è intervenuta allo scopo di favorire la creazione di nuove imprese nel settore della tutela dei diritti degli artisti interpreti ed esecutori, mediante lo sviluppo del pluralismo competitivo e consentendo una maggiore economicità di gestione, nonché l'effettiva partecipazione e il controllo da parte dei titolari dei diritti. Sull'argomento, si veda, in particolare, la [segnalazione al Parlamento A.S. 280 del 4 giugno 2004](#) dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

⁴³ GU n. 59 dell'11 marzo 2013.

⁴⁴ A seguito delle particolari criticità emerse con riferimento alla gestione dell'Istituto - evidenziate, in particolare, dalla relazione del collegio dei revisori dell'ente datata 17 settembre 2008 ed allegata al decreto di estinzione - con [decreto del Prefetto di Roma n. 33961/606/2009](#) del 30 aprile 2009 l'IMAIE è stato dichiarato **estinto** per incapacità di raggiungere gli scopi per i quali era stato costituito. Successivamente, sono stati nominati tre commissari liquidatori, con poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria, compresa la riscossione e la distribuzione agli aventi diritto dei compensi maturati e non riscossi prima e nel corso dell'attività liquidatoria. Più ampiamente, si veda il [Dossier del Servizio Studi n. 606 \(Tomo I\), del 6 marzo 2012](#), predisposto in occasione dell'esame del D.L. 1/2012.

⁴⁵ L'istituto è soggetto alla vigilanza congiunta del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio, del MIBACT e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

⁴⁶ GU n. 52 del 5 maggio 2014.

I principi e criteri direttivi specifici concernono:

- la garanzia di standard di trasparenza idonei (**lett. a) e m)**).
- Più nello specifico, la **lett. a)** fa riferimento alla capacità di fornire ai titolari dei diritti una puntuale **rendicontazione dell'attività svolta** nel loro interesse, mentre la **lett. m)** concerne la previsione dell'obbligo di **pubblicazione sul proprio sito internet dello statuto**, delle condizioni di adesione, della tipologia di contratti applicabile, delle tariffe e delle linee di politica generale sulla distribuzione degli importi dovuti ai titolari di diritti, nonché della **relazione di trasparenza annuale**.

La disposizione riprende i principi di cui agli **artt. 18-22** della direttiva.

Inoltre, per gli organismi di gestione collettiva operanti in virtù di specifiche disposizioni di legge, la medesima **lett. m)** stabilisce il principio dell'obbligo di **trasmissione al Parlamento di una relazione annuale sui risultati dell'attività svolta**.

La **direttiva** non contiene specifiche disposizioni al riguardo.

*Con riguardo alla formulazione del testo, si valuti l'opportunità di unificare il contenuto delle lett. a) e m), collocando altrove (ad. es. alla lett. d) il riferimento alla garanzia di idonei standard di **efficienza e rappresentatività**, peraltro non declinati nell'ambito della lett. a).*

Inoltre, alla lett. m) – così come alle lett. c) e i) – è necessario anteporre alle parole “organismi di gestione collettiva” la parola “altri”.

- Il divieto di imporre ai titolari dei diritti qualsivoglia obbligo che non sia oggettivamente necessario per la gestione e protezione dei loro diritti e interessi (**lett. b)**).

La disposizione ricalca il principio contenuto nell'**art. 4** della **direttiva**.

- La definizione di requisiti di adesione sulla base di criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori (**lett. c)**).

La disposizione riprende il principio contenuto nell'**art. 6, par. 2**, della **direttiva**.

- La previsione che lo statuto stabilisca adeguati, equilibrati ed efficaci meccanismi di partecipazione dei suoi membri al processo decisionale dell'organismo (**lett. d)**).

La disposizione riprende quanto previsto dall'**art. 6, par. 3**, della **direttiva**.

- La distribuzione regolare e con la necessaria diligenza degli importi dovuti ai titolari dei diritti che hanno loro conferito mandato (**lett. e ed f**)).
In particolare, la **lett. e**) specifica che la distribuzione deve avvenire **entro il termine di nove mesi** a decorrere dalla fine dell'esercizio finanziario nel corso del quale sono stati incassati i proventi dei diritti.
Si tratta dei principi contenuti nell'**art. 13, par. 1**, della **direttiva**.
Il medesimo art. 13 disciplina, altresì, l'utilizzo degli **importi che non sia stato possibile distribuire** a causa di ragioni oggettive, correlate fra l'altro all'identificazione dei diritti o dei titolari dei diritti.
La **lett. f)** precisa che la ripartizione degli importi deve avvenire "con criteri di economicità", quanto più possibile **su base analitica**, in base alle **singole utilizzazioni delle opere**.
La **direttiva** non contiene specifiche disposizioni al riguardo.
Si tratta di una previsione correlata all'**obbligo**, da parte degli **utilizzatori**⁴⁷, di produrre alla SIAE ed agli altri organismi di gestione collettiva, nel rispetto dei tempi richiesti, **rapporti periodici di utilizzo accurati**, predisposti sulla base di un modello, nonché ogni informazione necessaria relativa alle utilizzazioni oggetto delle licenze o dei contratti.

- In caso di violazione di tale obbligo devono essere previste **sanzioni amministrative**, ferme restando le azioni civili (**lett. g**)).
La prima parte della disposizione riprende il contenuto dell'**art. 17** della **direttiva**. La seconda parte specifica il principio di cui all'**art. 36** della **direttiva**.

- La previsione di sistemi efficienti di risoluzione delle controversie tra gli organismi di gestione collettiva e gli utilizzatori in ordine alle condizioni di licenza o alle violazioni dei contratti, alternativi al contenzioso (**lett. h**)).
Nell'**art. 34** della direttiva, la possibilità di risoluzione alternativa delle controversie è riferita, oltre che alle controversie riguardanti gli organismi di gestione collettiva e gli utilizzatori, anche a quelle concernenti i titolari dei diritti e i membri di organismi di gestione collettiva.
Come si è visto *ante*, la **L. 2/2008** prevede, attualmente, che le controversie relative alle attività della SIAE sono devolute al giudice ordinario.

Occorrerebbe chiarire il motivo per cui, a differenza delle altre lettere, nell'ambito della lett. h), non è citata esplicitamente la SIAE.

⁴⁷ L'art. 3, lett. k), della direttiva definisce **utilizzatore** "qualsiasi persona o entità le cui azioni sono subordinate all'autorizzazione dei titolari dei diritti, al compenso dei titolari dei diritti o al pagamento di un indennizzo ai titolari dei diritti e che non agisce in qualità di consumatore".

- La riforma dell'attività di riscossione, in modo da aumentarne l'efficacia e la diligenza, con particolare riferimento all'attività dei mandatari territoriali (**lett. i**)).

L'obiettivo riprende il principio contenuto nell'**art. 11, par. 2**, della **direttiva**.

Relativamente ai mandatari territoriali, si intende garantire:

- **modalità di selezione pubblica** trasparenti, sulla scorta di adeguati requisiti di professionalità e onorabilità;
- **il rafforzamento dei controlli** sul loro operato;
- una **distribuzione territoriale** equa e proporzionata;
- l'**uniforme applicazione delle tariffe** stabilite;
- la mancanza di situazioni di potenziale **conflitto d'interessi** e di **cumulo di mandati incompatibili**.

La **direttiva** non contiene specifiche disposizioni al riguardo.

Con riguardo alla **SIAE**, si ricorda che questa è presente sul territorio nazionale con 10 Sedi regionali, 29 Filiali e 478 Mandatarie. Le **Sedi** hanno competenza territoriale regionale o interregionale, e svolgono, tra l'altro, funzioni di rappresentanza dell'ente e funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo dell'attività svolta dai punti territoriali, costituiti da **Filiali** e **Mandatarie**, che svolgono funzioni di **sportello** e di **accertamento** con carattere di esclusività nel territorio della propria circoscrizione. In particolare, i mandatari SIAE (forse meglio il link diretto: <https://www.siae.it/it/chi-siamo/la-siae/lavora-con-noi#collapse4>) svolgono sul territorio assegnato, con autonomia organizzativa e di mezzi, le attività di sportello per la clientela e per l'utenza SIAE. Effettuano, inoltre, vigilanza e controllo nei settori dello spettacolo, dell'intrattenimento e in tutti gli ambiti oggetto delle convenzioni tra SIAE ed Enti pubblici e privati. Tali attività vengono realizzate previa sottoscrizione di specifico contratto di mandato, la remunerazione del quale, onnicomprensiva delle spese sostenute per l'esercizio del mandato, è costituita da provvigioni sugli incassi e da compensi per gli altri servizi conferiti.

- La previsione di forme di **riduzione o esenzione** dalla corresponsione dei diritti d'autore e dei diritti connessi – con **remunerazione** dei titolari dei diritti **in forma compensativa** da parte della **SIAE** –, da riconoscere agli organizzatori di (**lett. l**):

- **spettacoli dal vivo con meno di 100 partecipanti**;
- **spettacoli dal vivo con giovani esordienti** titolari di diritti d'autore o di diritti connessi;
- **eventi o ricorrenze particolari**, da individuare con **decreto** del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.

La **direttiva** non contiene specifiche disposizioni al riguardo.

- La **ridefinizione dei requisiti minimi** per le imprese che intendono svolgere **attività di intermediazione dei diritti connessi** in linea con le previsioni della direttiva, nonché con le “esigenze rappresentate dal mercato” (**lett. n**)

Si prevede, così, l'intervento di una norma primaria in un ambito che, in base all'art. 39, co. 3, del D.L. 1/2012, era stato affidato all'intervento di un DPCM.

Dal punto di vista della formulazione del testo, occorrerebbe citare esplicitamente il DPCM 19 dicembre 2012.

Allegato A

Direttiva (UE) 2015/565
della Commissione, dell'8 aprile 2015, che modifica la direttiva
2006/86/CE per quanto riguarda determinate prescrizioni tecniche
relative alla codifica di tessuti e cellule umani (termine di
recepimento 29 ottobre 2016)

La [direttiva \(UE\) 2015/565](#) **modifica** la [direttiva 2006/86/CE](#)⁴⁸, con cui la Commissione ha disciplinato alcune **prescrizioni tecniche in materia di tessuti e cellule umani**, attinenti, tra l'altro, alla **codifica**, alla **lavorazione**, alla **conservazione**, allo **stoccaggio** ed alla **distribuzione**. Tali prescrizioni sono state adottate sulla base della [direttiva 2004/23/CE](#)⁴⁹, la quale ha previsto che tutti i tessuti e le cellule prelevati, lavorati, stoccati o distribuiti sul territorio degli Stati membri debbano essere **rintracciabili** nel percorso dal donatore al ricevente e viceversa (art. 8) ed ha demandato alla Commissione europea la definizione di alcuni requisiti tecnici ed il loro adeguamento al progresso scientifico e tecnico (art. 28).

In base alle novelle di cui alla presente [direttiva \(UE\) 2015/565](#), la rintracciabilità dei tessuti e delle cellule avrà luogo (**nuovo art. 9 della direttiva 2006/86/CE**) "dall'approvvigionamento all'applicazione sull'uomo o allo smaltimento e viceversa", "in particolare grazie alla documentazione e all'uso del **codice unico europeo**". Quest'ultimo è inteso a garantire l'uniformità dei sistemi di identificazione, già adoperati nei singoli Stati membri ai sensi della direttiva 2006/86/CE, e dovrà essere impiegato per tutti i tessuti e le cellule distribuiti nell'Unione europea a fini di applicazioni sull'uomo (in base al nuovo testo dell'art. 10 della direttiva 2006/86/CE e fatte salve le eccezioni ivi contemplate). Negli altri casi in cui i tessuti e le cellule siano rilasciati per la circolazione, la sequenza di identificazione della donazione è applicata almeno nei documenti di accompagnamento.

L'art. 10-*bis* e l'Allegato VII della direttiva 2006/86/CE, come novellata dalla direttiva (UE) 2015/565 in esame, stabiliscono nel dettaglio il **formato del codice**.

⁴⁸ Direttiva 2006/86/CE della Commissione, del 24 ottobre 2006 che attua la direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilità, la notifica di reazioni ed eventi avversi gravi e determinate prescrizioni tecniche per la codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani.

⁴⁹ Direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, sulla definizione di norme di qualità e di sicurezza per la donazione, l'approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani.

Il successivo art. 10-*ter* - inserito dalle novelle in oggetto - stabilisce (paragrafo 1) le **prescrizioni minime** che gli istituti dei tessuti, compresi quelli importatori, dovranno osservare, con riferimento all'**applicazione del codice unico europeo**. Tra esse, si ricordano: l'assegnazione del codice ai tessuti e cellule prima della distribuzione; l'assegnazione di una sequenza di identificazione della donazione dopo l'approvvigionamento dei tessuti e delle cellule o al momento del loro ricevimento da un'organizzazione di approvvigionamento o all'atto dell'importazione da un fornitore di un Paese terzo; l'applicazione del codice sull'etichetta in modo indelebile e permanente.

In base al paragrafo 2 del medesimo art. 10-*ter*, le autorità competenti degli Stati membri assicurano: l'individuazione delle strutture operanti, mediante l'assegnazione di un **numero unico per ogni istituto dei tessuti** (accreditato, designato, autorizzato o titolare di licenza); l'assegnazione di **numeri unici della donazione**; la piena applicazione del codice unico europeo ed il relativo monitoraggio; la convalida e l'aggiornamento dei dati (per il proprio Stato membro) sugli istituti dei tessuti contenuti nel compendio degli istituti dei tessuti dell'UE⁵⁰.

Il successivo art. 10-*quater* - introdotto dalle novelle di cui alla presente direttiva (UE) 2015/565 - prevede la predisposizione di una **piattaforma informatica** ("piattaforma di codifica dell'UE"), gestita dalla Commissione europea e disponibile al pubblico prima del 29 ottobre 2016. La piattaforma contiene il compendio degli istituti dei tessuti dell'UE ed il compendio dei prodotti di tessuti e cellule dell'UE⁵¹.

L'art. 10-*quinquies* - anch'esso inserito dalle novelle in oggetto - reca alcune **norme transitorie**. Si prevede, in particolare, che i tessuti e le cellule già stoccati alla data del 29 ottobre 2016 siano **esentati** dagli obblighi relativi al codice unico europeo, a condizione che siano rilasciati per la circolazione nell'Unione nei cinque anni successivi a tale data e che ne sia garantita la piena rintracciabilità tramite mezzi alternativi.

Il termine per il recepimento della direttiva (UE) 2015/565 è fissato al **29 ottobre 2016**, mentre l'applicazione delle relative norme deve decorrere dal 29 aprile 2017.

⁵⁰ Ai sensi del nuovo testo dell'art. 2, lett. *t*), della direttiva 2006/86/CE, per "compendio degli istituti dei tessuti dell'UE" si intende "il registro di tutti gli istituti dei tessuti titolari di licenza, autorizzati, designati o accreditati dall'autorità competente o dalle autorità competenti degli Stati membri"; i dati da registrare nel compendio sono elencati nell'Allegato VIII.

⁵¹ Ai sensi del nuovo testo dell'art. 2, lett. *u*), della direttiva 2006/86/CE, per "compendio dei prodotti di tessuti e cellule dell'UE" si intende "il registro di tutti i tipi di tessuti e di cellule che circolano nell'Unione e i rispettivi codici del prodotto nell'ambito dei (...) sistemi di codifica autorizzati".

Procedure di contenzioso

In materia di prescrizioni tecniche relative agli **esami** effettuati su tessuti e cellule umani, si segnala che il 26 febbraio 2015 la Commissione europea ha inviato all'Italia un **parere motivato (procedura di infrazione 2014/0386) per mancato recepimento della [direttiva 2012/39/UE](#)**⁵². Il termine previsto per il recepimento era il 17 giugno 2014.

⁵² Direttiva 2012/39/UE della Commissione del 26 novembre 2012 che modifica la direttiva 2006/17/CE per quanto riguarda determinate prescrizioni tecniche relative agli esami effettuati su tessuti e cellule umani

Direttiva 2009/156/CE
del Consiglio del 30 novembre 2009 relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi. (senza termine di recepimento)

La [direttiva 2009/156/CE](#), senza termine di recepimento, risale al 2009 ed è diretta a prevedere una razionalizzazione della disciplina relativa alla **produzione di equidi**, favorendo la produttività del settore e stabilendo norme comuni in materia di **polizia sanitaria** per i movimenti intracomunitari e le importazioni di equidi dai paesi terzi.

Come indicato nei considerando in premessa, questa direttiva opera **una codifica della precedente direttiva [90/426/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990](#)**, di analogo oggetto che, nel corso del tempo, ha subito **diverse e sostanziali modificazioni**.

Si sottolinea in proposito che, in materia di malattie animali trasmissibili e sanità animale, è stato recentemente approvato il [regolamento 2016/429](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che ha modificato la normativa del settore, abrogando peraltro una serie di direttive (v. art. 270 del citato regolamento) tra cui la direttiva 2009/156, a decorrere dal 21 aprile 2021.

In merito occorre segnalare che il Ministero della salute ha emanato l'[ordinanza urgente del 1° marzo 2013](#) in materia di identificazione sanitaria degli equidi, pubblicata in G.U n. 85 dell'11 aprile 2013. Con questa ordinanza è stata disposta l'integrazione della Banca dati nazionale dell'anagrafe zootecnica, mediante un'apposita sezione per l'identificazione degli equidi ai fini sanitari, con lo scopo di garantire una maggiore disponibilità dei dati contenuti nell'anagrafe degli equidi ai fini dell'epidemiologia. L'urgenza è dovuta peraltro alle recenti emergenze di carattere sanitario che hanno coinvolto la specie equina, come, tra gli altri, l'anemia infettiva, l'influenza del Nilo (*West Nile disease*) e il morbo coitale maligno. Inoltre, l'ordinanza ha fatto seguito alla raccomandazione della [Commissione europea del 19 febbraio 2013 \(2013/99/UE\)](#) relativa all'applicazione da parte degli Stati membri di un piano coordinato di controllo per i controlli ufficiali, tra gli altri, di carni equine destinate al consumo umano al fine di rilevare la presenza di residui di fenilbutazone, farmaco analgesico e antinfiammatorio per curare i cavalli sportivi.

L'ordinanza, con validità di 12 mesi a decorrere dal 12 aprile 2013, giorno successivo alla sua pubblicazione in gazzetta ufficiale, ha dettato norme sulla **identificazione sanitaria** degli equidi da parte del Servizio veterinario dell'ASL competente per territorio e sulla registrazione delle **movimentazioni temporanee**

degli equidi. Da ultimo, la predetta ordinanza è stata prorogata di 12 mesi con l'ordinanza 29 marzo 2016 (GU n. 82 dell'8 aprile 2016).

Per partecipare agli scambi, gli equidi dovrebbero soddisfare taluni requisiti di polizia sanitaria volti sia ad evitare la propagazione di malattie infettive o contagiose, sia a definire le condizioni di benessere degli animali durante il loro trasporto. Pertanto, per garantire il rispetto dei requisiti previsti, si indica l'opportunità di prescrivere il rilascio da parte di un veterinario ufficiale di un **certificato sanitario** destinato ad accompagnare gli equidi fino al luogo di destinazione. In proposito, si considera non opportuno il rilascio dell'autorizzazione alle importazioni in provenienza da paesi colpiti, o esenti da poco tempo, da malattie infettive e contagiose. Peraltro, la presentazione, al momento dell'importazione degli equidi, di un certificato conforme a un modello comune è considerata quale mezzo efficace di accertamento dell'applicazione della regolamentazione comunitaria.

La direttiva in recepimento, in particolare, fissa le **regole per i movimenti di equidi** tra gli Stati membri con riferimento all'ispezione, all'identificazione, alla spedizione in provenienza da territori non indenni da peste equina, ai controlli degli Stati membri e degli esperti veterinari della Commissione europea (Capo II, articoli 3-10) e quelle per le importazioni di equidi da paesi terzi (Capo III, articoli 11-19), prevedendo inoltre una possibile regionalizzazione delle misure restrittive per le importazioni da paesi terzi (Capo III, articoli 12-14).

In dettaglio, gli articoli 1 e 2 della direttiva fissano, rispettivamente, l'**ambito** e le **definizioni dei termini** contenuti nella direttiva, chiarendo, tra l'altro, che per "azienda" si intende l'azienda agricola o di addestramento, la stalla o, in generale, qualsiasi locale o impianto in cui siano tenuti o allevati abitualmente equidi; questi ultimi sono definiti come animali domestici o selvatici della specie equina – comprese le zebre – o asinina o gli animali derivati dall'incrocio di tali specie.

All'interno del Capo II si sottolinea, in particolare, l'articolo 4 in cui si stabilisce che gli equidi non devono presentare, al momento dell'ispezione, alcun segno clinico di malattia. L'**ispezione** deve essere effettuata nelle 48 ore precedenti l'imbarco o il carico, con alcune eccezioni per gli equidi registrati che applicano un regime alternativo di controllo, ai sensi dell'art. 6. Si segnala inoltre che l'art. 10 prevede che gli esperti veterinari della Commissione possano procedere a controlli in loco, per assicurare l'applicazione uniforme della direttiva e in collaborazione con le autorità nazionali competenti.

Al Capo III sono contenute, come sopra accennato, norme per l'autorizzazione specifica dell'importazione di equidi. In particolare,

l'articolo 12 prevede che l'importazione intracomunitaria è autorizzata unicamente in provenienza da **paesi terzi autorizzati in un elenco** da stilare o modificare secondo quanto previsto dall'art. 21, par. 2 della stessa direttiva. In base alla procedura ivi prevista, alla luce della situazione sanitaria nel paese terzo interessato e delle garanzie da esso fornite, si può decidere circa il rilascio dell'autorizzazione; vengono inoltre dettati i criteri di cui tenere conto nell'elaborazione e modifica del predetto elenco.

Ai sensi dell'art. 16, in particolare, si stabilisce che gli equidi devono essere identificati in base al sopra citato articolo 4 ed essere scortati da un **certificato sanitario** compilato da un veterinario ufficiale del paese terzo esportatore.

Il Capo IV, infine, detta alcune disposizioni finali, di raccordo con la normativa vigente.

Documenti all'esame delle istituzioni dell'Unione europea

In materia non risultano ulteriori documenti all'esame delle istituzioni dell'Unione europea.

Allegato B

Direttiva 2014/26/UE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno (termine di recepimento 10 aprile 2016); (termine di recepimento 10 aprile 2016)

La [direttiva 2014/26/UE](#) origina dalla necessità di **migliorare il funzionamento degli organismi di gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi**⁵³, nonché di **adeguare il sistema di concessione delle licenze per l'uso *on line* delle opere musicali** all'ubiquità del mondo *online*, in un'ottica multiterritoriale.

Nello specifico, il **considerando 5** evidenzia che esistono notevoli differenze fra le normative nazionali che disciplinano il funzionamento degli organismi di gestione collettiva, in particolare per quanto riguarda la trasparenza e la responsabilità nei confronti dei membri e dei titolari dei diritti, e che i problemi nel funzionamento degli stessi organismi comportano inefficienze nello sfruttamento dei diritti d'autore e dei diritti connessi, a scapito dei loro membri, dei titolari dei diritti e degli utenti.

Anche la [raccomandazione 2005/737/CE](#) della Commissione, sulla gestione transfrontaliera collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi nel campo dei servizi musicali *online* autorizzati – che ha promosso un nuovo quadro di regolamentazione stabilendo, tra l'altro, la possibilità per i titolari dei diritti di scegliere liberamente l'organismo di gestione collettiva, la parità di trattamento delle categorie di titolari di diritti e l'equa distribuzione delle royalty –, ha avuto, come evidenzia il **considerando 6**, un seguito disomogeneo. La raccomandazione, dunque, non è stata sufficiente a favorire un'ampia diffusione delle licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali *online*, tanto che nel settore la gestione collettiva dei diritti d'autore su base territoriale resta la norma (**considerando 39 e 40**).

Pertanto, al fine di proteggere gli interessi dei membri degli organismi di gestione collettiva, dei titolari dei diritti e di terzi, la direttiva interviene per **assicurare garanzie equivalenti in tutta l'Unione Europea** (**considerando 7**).

Peraltro, nel coordinare le normative nazionali sull'accesso all'attività di gestione dei diritti d'autore e dei diritti connessi, anche al fine di garantire

⁵³ Per le definizioni di **diritti d'autore** e di **diritti connessi**, si veda la scheda relativa all'art. 19 del ddl.

standard elevati in materia di *governance*, gestione finanziaria e trasparenza degli organismi di gestione collettiva, da un lato fa salva – nei **considerando 8 e 9** - la **possibilità che gli Stati membri prevedano standard più rigorosi**, purché compatibili con il diritto dell'Unione, dall'altro dispone – nei **considerando 15 e 19** - che i titolari dei diritti dovrebbero essere liberi di poter scegliere l'organismo di gestione collettiva o l'entità di gestione indipendente cui affidare la gestione dei propri diritti⁵⁴.

La direttiva trae origine dalla proposta [COM\(2012\)372](#), con riferimento alla quale, nel corso della XVI legislatura, la 14^a Commissione del Senato aveva approvato la risoluzione [DOC XVIII-bis, n. 85](#), con cui, pur nell'ambito di una valutazione globalmente positiva del provvedimento e dei suoi principi ispiratori, aveva messo in evidenza taluni elementi potenzialmente problematici.

In data 28 maggio 2013, la Commissione europea aveva inviato una [lettera di risposta](#), in cui forniva una serie di chiarimenti ai rilievi formulati dal Senato.

In particolare, la direttiva contiene **disposizioni** – Titoli I, II, IV, ad eccezione degli artt. 34, par. 2, e 38, e V – **che si applicano a tutti gli organismi** di gestione collettiva stabiliti nell'UE, ed altre **disposizioni** – Titolo III e artt. 34, par. 2, e 38 del Titolo IV – **che si applicano unicamente agli organismi** di gestione collettiva stabiliti nell'UE **che gestiscono diritti d'autore su opere musicali per l'uso *online*** su base multiterritoriale (**art. 2**).

Più nello specifico, il Titolo II (Organismi di gestione collettiva) dispone che **il titolare dei diritti è libero di affidarne la gestione** – anche limitata a talune categorie di diritti o di opere – **ad un organismo di gestione collettiva di propria scelta, indipendentemente dallo Stato membro di nazionalità, di residenza o di stabilimento** dell'uno o dell'altro (**art. 5**).

Al riguardo, il **considerando 14** evidenzia che la direttiva non impone agli organismi di gestione collettiva di adottare una **forma giuridica** specifica, ricordando che, nella pratica, tali organismi assumono diverse forme giuridiche, con riferimento alle quali, in taluni casi, è assente anche l'elemento della proprietà o del controllo da parte dei titolari di diritti (ad esempio, nel caso delle fondazioni, che non hanno membri). Tuttavia, chiarisce che le disposizioni della direttiva si applicano anche a tali organismi e auspica che gli Stati membri attuino misure adeguate a evitare che la scelta della forma giuridica permetta di aggirare gli obblighi previsti dalla stessa direttiva.

⁵⁴ In base alle definizioni recate dall'art. 3 della direttiva, la differenza fra l'organismo di gestione collettiva e l'entità di gestione indipendente è che, mentre il primo deve soddisfare il criterio di essere detenuto o controllato dai propri membri, ovvero essere organizzato senza fine di lucro (ovvero, entrambi tali criteri), la seconda non è detenuta, né controllata dai titolari dei diritti ed è organizzata con fini di lucro.

I **requisiti di adesione** all'organismo devono basarsi su criteri **oggettivi, trasparenti e non discriminatori**. Inoltre, devono essere previsti **meccanismi adeguati ed efficaci di partecipazione dei membri al processo decisionale**, assicurando una rappresentanza equa ed equilibrata delle diverse categorie (**art. 6**).

Sotto questo profilo, si prevede che l'**assemblea generale dei membri** - nella quale tutti i membri esercitano il diritto di voto, salve restrizioni decise dai singoli Stati sulla base dei criteri indicati dalla direttiva⁵⁵, stabiliti e applicati in modo equo e proporzionato - deve essere convocata almeno una volta all'anno e deve decidere, fra l'altro, sulle politiche generali riguardanti la distribuzione degli importi dovuti ai titolari dei diritti, l'uso degli importi non distribuibili, gli investimenti, la gestione dei rischi, nonché sull'approvazione di fusioni e alleanze, la costituzione di controllate, l'acquisizione di partecipazioni o diritti in altre entità (**art. 8**).

Ogni organismo di gestione collettiva dispone di una **funzione di sorveglianza**, che si occupa di monitorare l'esercizio delle sue attività di gestione e, in particolare, l'attuazione delle decisioni dell'assemblea generale dei membri. Anche nell'organo che svolge la funzione di sorveglianza deve essere assicurata una rappresentanza equa ed equilibrata delle diverse categorie di membri (**art. 9**)⁵⁶.

Disposizioni specifiche sono volte ad evitare o, quantomeno, a rendere pubblici gli eventuali conflitti di interesse (**artt. 9 e 10**).

Con riferimento alla **gestione dei proventi dei diritti**, la direttiva prescrive, anzitutto, la **separazione**, dal punto di vista **contabile**, fra gli stessi (nonché le entrate derivanti dal loro eventuale investimento) e i proventi derivanti, fra l'altro, da attività proprie dell'organismo di gestione.

Dispone, inoltre, che, qualora gli organismi di gestione collettiva investono i proventi dei diritti, devono **agire nel miglior interesse dei titolari** degli stessi, garantendo, fra l'altro, la sicurezza, la liquidità e la redditività del portafoglio nel suo insieme (**art. 11**).

I **proventi** devono essere **distribuiti non oltre nove mesi** dalla fine dell'esercizio finanziario nel corso del quale sono stati riscossi, a meno che sussistano ragioni oggettive, collegate, fra l'altro, all'identificazione dei diritti o dei loro titolari.

Gli importi che non sia stato possibile distribuire sono considerati non distribuibili dopo tre anni. L'utilizzo di tali importi è deciso dall'assemblea

⁵⁵ Durata dell'adesione, o importi che un membro ha ricevuto o che gli competano, ovvero entrambi i criteri.

⁵⁶ In base al **considerando 24** della direttiva, a seconda della struttura organizzativa dell'organismo di gestione collettiva, la funzione di sorveglianza può essere esercitata da un organo distinto, o da tutti o alcuni direttori del consiglio di amministrazione che non esercitano compiti esecutivi nelle attività dell'organismo di gestione collettiva.

generale dei membri, fatta salva la possibilità per gli Stati membri di limitarne o determinarne gli usi consentiti, garantendo, tra l'altro, che essi siano utilizzati per finanziare attività sociali, culturali ed educative a beneficio dei titolari dei diritti (**art. 13**).

Con riguardo alla **concessione di licenze** sui diritti, la direttiva stabilisce, in particolare, che le condizioni di concessione devono essere basate su **criteri oggettivi e non discriminatori**. Prevede, altresì, che i titolari dei diritti devono ricevere una **remunerazione adeguata** e che le tariffe relative all'uso dei diritti devono essere ragionevoli in rapporto, fra l'altro, al valore economico dell'utilizzo dei diritti negoziati, nonché alla natura e alla portata dell'uso delle opere (**art. 16**).

Infine, la direttiva prevede specifici **obblighi di trasparenza e informazione**, non solo nei confronti dei titolari dei diritti, fra i quali rientra la predisposizione di una **relazione di trasparenza annuale**, che è approvata dall'assemblea generale dei membri. La relazione annuale contiene, tra l'altro, i documenti di bilancio e una relazione sulle attività svolte nell'esercizio (**artt. 18-22**).

Il Titolo III (Concessione di licenze multiterritoriali per i **diritti sulle opere musicali online** da parte di organismi di gestione collettiva), stabilisce i requisiti che gli organismi di gestione collettiva devono soddisfare per poter concedere licenze multiterritoriali (**art. 23**).

In *primis*, essi devono avere **capacità sufficienti** per trattare per via elettronica, in modo efficiente e trasparente, i dati necessari per la gestione di tali licenze, anche ai fini di identificare il repertorio e controllarne l'uso, fatturare gli utilizzatori, riscuotere i proventi dei diritti e distribuire gli importi dovuti ai titolari degli stessi (**art. 24**).

Ulteriori prescrizioni riguardano, tra l'altro, la **trasparenza** e la **correttezza** delle **informazioni** sui repertori musicali, nonché la **fatturazione** ai fornitori di servizi e il **pagamento** dei titolari dei diritti. Sotto quest'ultimo profilo, in particolare, si prevede che gli organismi di gestione collettiva distribuiscono gli importi dovuti in modo corretto e immediatamente dopo la dichiarazione dell'uso effettivo delle opere, tranne nei casi in cui ciò non sia possibile per motivi imputabili al fornitore di servizi *online* (**artt. 25-28**).

Eventuali **accordi di rappresentanza** tra diversi organismi di gestione collettiva, in virtù dei quali un organismo incarica un altro organismo di concedere licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali *on line* del proprio repertorio musicale, **non hanno natura esclusiva**. Peraltro, un organismo che già concede licenze multiterritoriali per la stessa categoria di diritti su opere musicali *online* del repertorio di uno o più altri organismi,

non può rifiutarsi di stipulare un ulteriore accordo di rappresentanza (**artt. 29-30**).

I requisiti stabiliti dal Titolo III **non si applicano** agli organismi di gestione collettiva che concedono licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali *online* richiesti da un'emittente radiotelevisiva per consentire la diffusione *online*, in diretta o in differita, di propri programmi televisivi o radiofonici, ovvero di ogni altro materiale ad essi accessorio, pur se trasmesso precedentemente (**art. 32**).

Al riguardo, il **considerando 48** ricorda che, di norma, gli organismi di diffusione radiotelevisiva operano, per le loro trasmissioni radiofoniche e televisive in cui si usano opere musicali, in base a una licenza concessa da un organismo di gestione collettiva, spesso limitata alle attività di diffusione radiotelevisiva. Al fine di agevolare la diffusione anche online, in diretta e in differita, dei medesimi programmi radiotelevisivi, è necessario prevedere una deroga alle norme che si applicano alla concessione multiterritoriale di una licenza per i diritti su opere musicali online.

Il Titolo IV, nel quale, come *ante visto*, sono ricompresi gli artt. **artt. 34, par. 2, e 38, applicabili** solo agli organismi di gestione collettiva che gestiscono diritti d'autore su opere musicali per l'uso *online* su base multiterritoriale:

- stabilisce che gli organismi di gestione collettiva individuino procedure efficaci e tempestive per il trattamento dei reclami, anche attraverso procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie (art. 33-35);
- prescrive il rispetto, da parte degli organismi di gestione collettiva, delle disposizioni di diritto interno adottate in base alla direttiva, attraverso il controllo delle autorità competenti designate dagli Stati membri che, a tal fine, possono imporre sanzioni e adottare misure in caso di inosservanza. Le autorità competenti devono essere notificate alla Commissione entro il termine per il recepimento della direttiva (art. 36);
- disciplina i meccanismi di cooperazione per lo sviluppo di licenze multiterritoriali, disponendo, in particolare, che le autorità competenti trasmettono alla Commissione UE, entro il 10 ottobre 2017, una relazione sulla situazione e sullo sviluppo delle licenze nel proprio territorio, che contiene anche informazioni sull'applicazione delle disposizioni nazionali adottate in attuazione della direttiva (art. 38).

Il Titolo V (Relazioni e disposizioni finali) dispone, in particolare, che, entro il medesimo termine per il recepimento della direttiva, gli Stati membri forniscono alla Commissione UE un **elenco degli organismi di gestione collettiva** con sede sul proprio territorio (**art. 39**).

Inoltre, prevede che entro il **10 aprile 2021** la Commissione valuta l'applicazione della direttiva e trasmette al Parlamento europeo e al

Consiglio una **relazione** sull'applicazione della stessa, che include anche l'eventuale necessità di una revisione (**art. 40**).

Infine, istituisce un **gruppo di esperti**, composto da rappresentanti delle autorità competenti e presieduto da un rappresentante della Commissione, con compiti sostanzialmente consultivi e di studio (**art. 41**).

Il **termine per il recepimento** della direttiva da parte dei singoli Stati membri è fissato al **10 aprile 2016**.

Documenti all'esame delle istituzioni dell'Unione europea

La Commissione europea nel corso del 2015 ha adottato alcuni importanti provvedimenti concernenti la materia del **diritto d'autore**. In particolare, si evidenziano due comunicazioni, alle quali hanno fatto seguito due proposte legislative:

- la comunicazione [COM\(2015\)192](#), recante la Strategia per il mercato unico digitale in Europa, che fa riferimento ad una disciplina moderna e più europea del diritto d'autore. Come rilevato dalla Commissione, soprattutto per i programmi audiovisivi resistono le barriere che impediscono l'accesso oltre frontiera ai servizi contenutistici protetti dal diritto d'autore. Il consumatore si trova spesso impossibilitato ad usare oltre frontiera servizi contenutistici (ad esempio, servizi video) acquistati nel paese d'origine. Secondo i dati della Commissione, nell'UE è accessibile oltre frontiera meno del 4 per cento di tutti i contenuti di video a richiesta. A tal fine, la Commissione preannuncia la presentazione di proposte legislative volte ad eliminare le differenze fra i diversi regimi normativi nazionali del diritto d'autore, al fine di ampliare l'accesso *online* alle opere in tutta l'UE. La Commissione annuncia, inoltre, che procederà anche al riesame della direttiva sulla trasmissione via satellite e via cavo per valutare l'opportunità di estenderla alle trasmissioni *online*;
- la comunicazione [COM\(2015\)626](#), che presenta i piani della Commissione relativi al *copyright*. In particolare, essa identifica tre aree di azione: localizzazione del *copyright* per migliorare l'accesso e la disponibilità di servizi *online* nell'UE; deroghe alle regole sul *copyright*; regole applicabili agli intermediari *online*.

Nell'ambito della **Strategia per il mercato unico digitale**, la Commissione europea ha presentato poi le seguenti proposte legislative:

- la proposta di regolamento [COM\(2015\)627](#), relativa alla portabilità transfrontaliera dei servizi di contenuti *online* nel mercato interno, volta a garantire che gli abbonati a servizi di contenuti *online* nell'Unione europea, quando siano temporaneamente presenti in uno Stato membro diverso da quello di residenza, abbiano accesso a tali servizi e possano fruirne;
- la proposta di direttiva [COM\(634\)2015](#), riguardante la fornitura di contenuti digitali, che persegue lo scopo di armonizzare determinati aspetti dei contratti di fornitura, con particolare riferimento ai rimedi a tutela del consumatore in caso di difetti del prodotto.

Le misure preannunciate dalla Commissione per la modernizzazione del diritto d'autore dovrebbero, invece, essere presentate nei prossimi mesi.

Non risultano procedure di infrazione in atto a carico dell'Italia.

Direttiva 2014/92/UE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base (termine di recepimento 18 settembre 2016)

Per la descrizione analitica del contenuto della direttiva 2014/92/UE, si rinvia alla scheda di lettura dell'**articolo 13** (v. *infra*) contenente i principi e criteri direttivi specifici di delega.

Direttiva (UE) 2015/637
*del Consiglio, del 20 aprile 2015, sulle misure di coordinamento e
cooperazione per facilitare la tutela consolare dei cittadini
dell’Unione non rappresentati nei Paesi terzi e che abroga la
decisione 95/553/CE (termine di recepimento 1° maggio 2018)*

Per la descrizione analitica del contenuto della direttiva (UE) 2015/637, si rinvia alla scheda di lettura dell’**articolo 5** (v. *infra*) contenente i principi e criteri direttivi specifici di delega.

Direttiva (UE) 2015/652
del Consiglio, del 20 aprile 2015, che stabilisce i metodi di calcolo e gli obblighi di comunicazione ai sensi della direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel (termine di recepimento 21 aprile 2018)

La [direttiva \(UE\) 2015/652](#) stabilisce le **modalità per dare attuazione** alle prescrizioni della [direttiva 98/70/CE](#) che definisce le specifiche tecniche applicabili ai carburanti per i veicoli stradali, le macchine mobili non stradali, i trattori agricoli e forestali e le imbarcazioni da diporto quando non sono in mare.

L'articolo 7-bis della [direttiva 98/70/CE](#) contiene misure in materia di **riduzione delle emissioni di gas a effetto serra**, stabilendo l'obbligo per gli Stati membri di designare fornitori di carburante competenti a monitorare e a segnalare le emissioni di tale prodotte durante il ciclo di vita dovute ai carburanti e all'energia fornite (paragrafo1). A partire dal 2011 i fornitori devono inoltre trasmettere con cadenza annuale all'autorità designata dal rispettivo Stato membro una relazione sull'intensità delle emissioni dei gas a effetto serra dei combustibili e dell'energia forniti in ciascuno Stato. Essi dovranno poi ridurre del 6%, con eventuali obiettivi intermedi, l'intensità dei gas delle emissioni di gas a effetto serra entro il 31 dicembre 2020. Sono previsti obiettivi supplementari indicativi fino a giungere ad una riduzione del 10% (paragrafo 2). Inoltre, l'articolo 8 stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di presentare entro il 31 dicembre di ogni anno una comunicazione sui dati nazionali relativi alla qualità dei combustibili utilizzati per il trasporto stradale nell'anno civile precedente.

L'articolo 3 della **direttiva (UE) 2015/652** reca, in particolare, misure riguardanti il **metodo di calcolo** che dovrà essere applicato dai fornitori nonché lo standard da utilizzare ai fini della **comunicazione dei dati**. Tale metodo deve produrre comunicazioni sufficientemente precise da consentire alla Commissione europea di valutare criticamente le prestazioni dei fornitori in merito ai loro obblighi.

Per il metodo di calcolo si rinvia all'**allegato I**, che specifica quali sono i gas a effetto serra considerati ai fini dello stesso (biossido di carbonio, protossido di azoto e metano) e identifica la formula da applicare. Tale formula, al fine di incentivare ulteriori riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra, tiene conto anche dei risparmi dichiarati per le riduzioni delle emissioni a monte (*Upstream Emission Reductions - UER*).

Quanto agli obblighi di comunicazione per i fornitori, ossia le PMI, questi saranno ridotti al minimo. I dati saranno trasmessi con cadenza annuale secondo il **formato** armonizzato indicato nell'**allegato IV**.

L'**articolo 5** della direttiva rimanda all'**allegato III** per l'ottemperanza degli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 8 della direttiva 98/70/CE.

I **dati da comunicare**, che riflettono le successive modifiche apportate alla direttiva 98/70/CE, includono il tipo di combustibile o energia, il volume o quantità di elettricità, l'intensità delle emissioni di gas a effetto serra, le UER, l'origine e il luogo di acquisto.

Il termine per il recepimento della direttiva è fissato al **21 aprile 2017**.

Iter di approvazione

La direttiva deriva da una proposta presentata dalla Commissione europea il 6 ottobre 2014 ([COM\(2014\)617](#)) sulla quale né la Camera dei deputati né il Senato hanno approvato atti di indirizzo.

Procedure di contenzioso

Il 22 luglio 2015 la Commissione europea ha inviato all'Italia una lettera di **messa in mora** (procedura di infrazione 2015/0307) **per mancato recepimento della direttiva 2014/77/UE, recante modifica degli allegati I e II della direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel**. Il termine previsto per il recepimento era l'11 giugno 2015.

Direttiva (UE) 2015/720
*del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, che
modifica la direttiva 94/62/CE per quanto riguarda la riduzione
dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero (termine di
recepimento 27 novembre 2016);*

La [direttiva \(UE\) 2015/720](#) stabilisce le modalità e gli obiettivi per **ridurre il consumo di borse di plastica in materiale leggero**. L'articolo 1 contiene le modifiche da apportare a tale scopo alla [direttiva 94/62/CE](#).

La prima modifica è volta ad inserire nella direttiva 94/62/CE alcune **definizioni**, tra cui quelle di "borse di plastica in materiale leggero" e di "borse di plastica in materiale ultraleggero" identificate come borse di plastica aventi lo spessore rispettivamente di 50 e 15 micron. E' aggiunta anche la definizione di "borse di plastica oxo-degradabili", ovvero borse composte da materie plastiche che contengono additivi che catalizzano la scomposizione della materia plastica in microframmenti.

La seconda modifica inserisce nella direttiva 94/62/CE l'obbligo per gli Stati membri di adottare le **misure necessarie** atte a conseguire sul loro territorio una **riduzione sostenuta dell'utilizzo** di borse di plastica in materiale leggero. Tali misure possono includere obiettivi di riduzione nazionali, restrizioni all'uso o misure finanziarie e possono variare a seconda dell'impatto ambientale che tali borse hanno quando sono recuperate o smaltite, delle loro proprietà di compostabilità, della loro durata o dell'uso specifico previsto. Le misure dovranno includere l'una o entrambe le seguenti opzioni: definire un consumo annuale massimo di 90 borse di plastica in materiale leggero pro capite entro il 31 dicembre 2019 e di 40 entro il 31 dicembre 2025 e garantire che entro il 31 dicembre 2018 le borse di plastica in materiale leggero non siano fornite gratuitamente nei punti vendita di merci o prodotti. Dal 27 maggio 2018 gli Stati membri, nel fornire alla Commissione europea i dati sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio di cui alla direttiva 94/62/CE, dovranno riferire anche in merito all'utilizzo annuale di borse di plastica in materiale leggero. Inoltre, insieme alla Commissione europea, dovranno incoraggiare campagne d'informazione e di sensibilizzazione, soprattutto nel primo anno successivo al termine fissato per il recepimento della direttiva (UE) 2015/720.

La terza modifica contiene **misure specifiche** per le **borse di plastica biodegradabili e compostabili** e prevede che entro il 27 maggio 2017 la Commissione europea elabori norme sulle etichette e i marchi per

l'identificazione di tali borse. Tali norme dovranno essere attuate dagli Stati membri al più tardi entro 18 mesi dalla loro adozione.

L'ultima modifica alla direttiva 94/62/CE introduce l'obbligo per la Commissione europea di **relazionare** al Parlamento europeo e al Consiglio, nei tempi stabiliti, in merito all'**impatto ambientale dell'utilizzo** delle varie tipologie di borse di plastica (borse in materiale leggero, ultraleggero e borse oxo-degradabili). E' prevista, se opportuno, la possibilità di presentare proposte legislative volte a ridurre il consumo.

Il termine per il recepimento è stato fissato al 27 novembre 2016.

Iter di approvazione

La direttiva deriva da una proposta presentata dalla Commissione europea il 4 novembre 2013 ([COM\(2013\)761](#)), sulla quale il 17 dicembre 2013 la 13^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) del Senato della Repubblica ha approvato una risoluzione ([Doc XVIII n. 39](#)) in cui si è espressa in senso favorevole, al contempo suggerendo di escludere dalla definizione di "borse di plastica in materiale leggero" le borse di plastica compostabile conformi alla norma armonizzata UNI EN 13432:2002 e di integrare l'obiettivo della riduzione del consumo di borse di plastica di materiale leggero con quello della sostituzione con borse riutilizzabili ovvero con borse realizzate in plastica compostabile.

Il 25 marzo 2014 la Commissione europea ha inviato una [risposta](#) fornendo alcuni chiarimenti circa le osservazioni formulate dalla 13^a Commissione.

Procedure di contenzioso

In materia di utilizzo di sacchetti di plastica, si ricorda che è tuttora in corso la **procedura di infrazione n. 2011/4030**, giunta alla fase della messa in mora complementare, avviata per la eccepita **incompatibilità con il diritto UE del divieto di commercializzazione dei sacchetti di plastica non biodegradabili** per asporto di merci, introdotto nell'ordinamento italiano dalla legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007) a decorrere dal 1° gennaio 2011.

In particolare, risulterebbe violato l'articolo 18 della direttiva 94/62/CE, che - fino all'entrata in vigore delle modifiche introdotte con la direttiva (UE) 2015/720 - reca il **divieto per gli Stati membri di ostacolare l'immissione sul mercato di imballaggi conformi alle disposizioni della direttiva**.

Successivamente le autorità italiane hanno trasmesso il testo dell'**articolo 2 del DL n. 2/2012** che prevedeva una **sospensione del divieto di commercializzazione** limitata ad alcune tipologie, giudicata tuttavia una misura non proporzionata dalla Commissione.

Infatti secondo la Commissione, la **sospensione del divieto limitatamente ad alcune tipologie** di sacchetti di plastica con determinate caratteristiche, **non rientranti tra i requisiti essenziali** definiti dalla direttiva, **non è conforme al diritto europeo** in quanto la direttiva medesima **non consente** agli Stati membri **di condizionare la commerciabilità degli imballaggi** né alla conformità a norme autorizzate (come la UNI EN 13432:2002 prevista dal DL n. 2/2012), né a requisiti di spessore minimo, né alla presenza di una percentuale minima di plastica riciclata nella composizione degli imballaggi.

Risulta, inoltre, che la Commissione europea abbia ipotizzato un'ulteriore violazione della normativa comunitaria ed inviato una richiesta di informazioni al Governo tramite il sistema "EU Pilot".

In particolare, nell'ambito del **Caso EU Pilot 8311/16/GROW**, avviato nel febbraio 2016, sono stati chiesti chiarimenti in merito alle summenzionate misure nazionali, con riferimento all'**adeguatezza** agli obiettivi perseguiti, alla **giustificazione** e alla **proporzionalità** sotto il profilo della libera circolazione delle merci nel mercato interno, al fine di valutare se tali misure possano ritenersi giustificate da **motivi di interesse generale**, ai sensi dell'articolo 36 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

La direttiva 2015/720/UE, infatti (art. 1-*bis*, commi 1 e 2), consente misure di restrizioni alla commercializzazione, proporzionate e non discriminatorie, solo per le "borse di plastica in materiale leggero". Queste ultime sono definite, ai sensi del punto 1-*quater*) della direttiva 94/62/CE, come "borse di plastica con uno spessore inferiore a 50 micron".

In Italia, invece, vige un divieto di commercializzazione delle borse "non biodegradabili" (articolo 1, commi 1129 e 1130, della legge 27 dicembre 2006, n. 296), dicitura che può comprendere anche tipologie diverse da quelle previste nella normativa dell'Unione.

Direttiva (UE) 2015/849
*del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015,
relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di
riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il
regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del
Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione
(termine di recepimento 26 giugno 2017)*

Per la descrizione analitica del contenuto della direttiva (UE) 2015/849, si rinvia alla scheda di lettura dell'**articolo 14** (v. *infra*) contenente i principi e criteri direttivi specifici di delega.

Direttiva (UE) 2015/1513

del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che modifica la direttiva 98/70/CE, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel, e la direttiva 2009/28/CE, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (termine di recepimento 10 settembre 2017)

La [direttiva \(UE\) 2015/1513](#) del 9 settembre 2015 modifica la direttiva [98/70/CE](#) sulla **qualità della benzina e del combustibile diesel** e la direttiva [2009/28/CE](#) sulle **energie rinnovabili** al fine di avviare la transizione verso i biocarburanti limitando la possibile incidenza di gas ad effetto serra di origine antropica dovuti al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni.

Le due direttive in questione hanno posto in capo agli Stati membri obblighi di:

- ridurre fino al 10% entro il 2020 l'intensità delle emissioni di gas a effetto serra (art. 7-bis, par. 2, direttiva 98/70/CE).
- raggiungere nel 2020, al livello degli Stati membri, una quota di energia da fonti rinnovabili in tutte le forme di trasporto pari al 10% del consumo finale di energia (art. 3, par. 4, direttiva 2009/28/CE).

- Esse, inoltre, hanno fissato criteri di sostenibilità per i biocarburanti e i bioliquidi affinché siano conteggiati ai fini della riduzione dei gas a effetto serra. Poiché è probabile che i biocarburanti contribuiscano in maniera significativa al raggiungimento dei suddetti obiettivi e dato che la loro produzione parte da colture che sfruttano superfici già destinate all'agricoltura, la direttiva (UE) 2015/1513 modifica le due direttive includendo alcune disposizioni volte a fronteggiare l'impatto del cambiamento della destinazione dei terreni. E' fondamentale, infatti, che la produzione di biocarburanti avvenga in maniera sostenibile: l'aumento delle coltivazioni non può avvenire in maniera indiscriminata poiché le emissioni di gas a effetto serra legate al cambiamento di destinazione dei terreni possono annullare, in tutto o in parte, le riduzioni delle emissioni legate all'uso dei carburanti.

La direttiva (UE) 2015/1513 mira quindi a: limitare il contributo apportato dai biocarburanti convenzionali al raggiungimento degli obiettivi fissati dalla direttiva 2009/28/CE; incoraggiare una maggiore penetrazione nel mercato dei biocarburanti avanzati consentendo loro di contribuire

maggiormente agli obiettivi stabiliti dalla direttiva 2009/28/CE rispetto ai biocarburanti convenzionali; migliorare le prestazioni in termini di gas a effetto serra dei processi di produzione di biocarburante; migliorare la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra obbligando gli Stati membri e i fornitori di carburante a dare conto delle filiere di produzione dei biocarburanti, dei volumi e delle emissioni di gas ad effetto serra prodotte durante il ciclo di vita per unità di energia.

La direttiva tutela gli investimenti già in atto fino al 2020. Dopo tale periodo, i biocarburanti che non consentono una riduzione sostanziale dei gas a effetto serra e che sono prodotti da colture utilizzate per la produzione di alimenti e di mangimi (da cereali e da altre colture amidacee, zuccherine e oleaginose) non dovranno essere sovvenzionati.

Si intende così preparare la transizione verso i **biocarburanti avanzati** e ridurre al minimo le ripercussioni globali sul cambiamento indiretto della destinazione dei terreni. I biocarburanti avanzati provengono da alghe o da rifiuti e presentano un rischio limitato di determinare un cambiamento indiretto della destinazione dei terreni, non essendo in competizione diretta con le colture destinate all'alimentazione umana o animale.

La direttiva incoraggia quindi il potenziamento delle attività di ricerca, sviluppo e produzione di tali biocarburanti invitando gli Stati membri a promuoverne il consumo nel proprio territorio e a darne conto alla Commissione europea. Nella produzione dei biocarburanti avanzati gli Stati membri dovranno rispettare il principio della gerarchia dei rifiuti, portando avanti la migliore opzione ambientale.

Al fine tra l'altro di dissuadere ulteriori investimenti in impianti con prestazioni ridotte in termini di gas a effetto serra la direttiva determina l'**aumento della soglia minima di riduzione** (pari ad almeno il 60%) delle emissioni di gas ad effetto serra applicabile a biocarburanti e bioliquidi prodotti nei nuovi impianti a partire dal 5 ottobre 2015.

Per evitare di incentivare l'aumento deliberato della produzione di residui della lavorazione a scapito del prodotto principale, la direttiva introduce anche una definizione di **residuo della lavorazione** che esclude i residui che derivano da un processo di produzione deliberatamente modificato a tale fine.

Inoltre **stabilisce nuovi incentivi per stimolare l'utilizzo di** elettricità da fonti rinnovabili **nel settore dei trasporti e aumenta i fattori di**

moltiplicazione per il calcolo del contributo dell'elettricità da fonti rinnovabili consumata dal trasporto elettrico (ferroviario e stradale).

- Il termine per il recepimento da parte degli Stati membri è fissato al 10 settembre 2017.

Iter di approvazione

La direttiva trae origine dalla proposta presentata dalla Commissione europea il 17 ottobre 2012 ([COM\(2012\)595](#))⁵⁷, sulla quale la 13a Commissione (territorio, ambiente, beni ambientali) del Senato della Repubblica ha emesso una risoluzione ([DOC XVIII n. 182](#)) in cui si è espressa in senso favorevole formulando alcune osservazioni. La Commissione europea ha risposto il [19 luglio 2013](#).

Procedure di contenzioso

Il 25 febbraio 2016 la Commissione europea ha inviato all'Italia un **parere motivato** (procedura di infrazione 2015/0307) **per mancato recepimento della direttiva 2014/77/UE, recante modifica degli allegati I e II della direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel**. Il termine previsto per il recepimento era l'11 giugno 2015.

⁵⁷ Si veda la [Scheda di valutazione](#) elaborata dall'Ufficio dei rapporti con le istituzioni dell'Unione europea del Senato.

Direttiva (UE) 2015/2193
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015,
relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni
inquinanti originati da impianti di combustione medi (termine di
recepimento 19 dicembre 2017

La [direttiva \(UE\) 2015/2193](#) stabilisce norme per il **controllo delle emissioni nell'aria** di biossido di zolfo (SO₂), ossidi di azoto (NO_x) e polveri, al fine di ridurre le emissioni e i rischi potenziali per la salute umana e per l'ambiente, nonché per il monitoraggio delle emissioni di monossido di carbonio (CO) (art. 1).

Le norme si applicano a **impianti di combustione medi**, ovvero che abbiano una potenza termica nominale pari o superiore a 1 MW e inferiore a 50 MW (art. 2, par. 1), ma anche ad un eventuale insieme formato da nuovi impianti di combustione medi con potenza termica nominale totale pari o superiore a 50 MW (art. 2, par. 2, e art. 4). Il combustibile utilizzato è ritenuto irrilevante.

I valori limite di emissione sono fissati nell'Allegato II. Possibilità di esenzione (ad esempio per impianti che non funzionano per più di 500 ore operative all'anno) sono disciplinate dall'art. 6.

L'art. 5 stabilisce, in via generale, l'**obbligo di autorizzazione o registrazione**, a cura degli Stati membri, per ogni nuovo impianto di combustione medio. Per i pre-esistenti il requisito dell'autorizzazione o registrazione decorrerà (art. 5, par. 2):

- 1) dal 1° gennaio 2024 per gli impianti con potenza termica nominale superiore a 5 MW;
- 2) dal 1° gennaio 2029 per quelli con potenza termica nominale inferiore o pari a 5 MW.

Anche il **monitoraggio delle emissioni** rientra tra gli obblighi degli Stati membri (art. 7 ed Allegato III). Questi dovranno organizzare "un sistema efficace, basato su ispezioni ambientali o altre misure, per accertare la conformità ai requisiti della presente direttiva" (art. 8, par. 2) al fine di verificare che i valori delle emissioni monitorate non superino i valori limite fissati nell'Allegato II (art. 8, par. 1).

Un'**Autorità competente** deve essere individuata, al livello nazionale, in quanto ente responsabile per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla direttiva (art. 10).

L'art. 11 pone in capo agli Stati una serie di **obblighi di relazione** alla Commissione europea sull'attuazione delle norme in esame. Dal canto suo,

la Commissione è incaricata (art. 12) di effettuarne, tra il 2020 ed il 2023, un **riesame** alla luce del progresso tecnologico, di presentare in merito una relazione ed un'eventuale proposta legislativa.

Gli articoli 13-15 permettono alla Commissione europea di adottare atti delegati e atti di esecuzione.

Ai sensi dell'art. 16 gli Stati membri dovranno stabilire le norme relative alle sanzioni - effettive, proporzionate e dissuasive - applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate conformemente alla direttiva.

Il termine per il recepimento è fissato dall'art. 17 per il **19 dicembre 2017**.

Iter di approvazione

La direttiva ha avuto origine da una proposta della Commissione europea, contenuta nel documento [COM\(2013\) 919](#)⁵⁸.

L'atto è stato oggetto di esame da parte della 13^a Commissione permanente del Senato della Repubblica, la quale ha approvato, il 5 marzo 2014, una risoluzione favorevole, evidenziando l'opportunità di adottare specifiche misure comprensive di azioni, risorse, incentivi fiscali, semplificazione e controlli al fine di permettere un rapido conseguimento degli obiettivi previsti. ([documento XVIII, n. 55](#)).

⁵⁸ Per maggiori dettagli, si rinvia alla [Scheda di lettura](#) predisposta in merito dall'Ufficio rapporti con l'Unione europea del Senato della Repubblica.

Direttiva (UE) 2015/2376
*del Consiglio, dell'8 dicembre 2015, recante modifica della direttiva
 2011/16/UE, per quanto riguarda lo scambio automatico
 obbligatorio di informazioni nel settore fiscale (termine di
 recepimento 31 dicembre 2016)*

La [direttiva \(UE\) 2015/2376](#) del Consiglio dell'8 dicembre 2015 interviene sulla materia dello scambio di informazioni nel settore fiscale, in particolare **modificando la direttiva 2011/16/UE** per quanto riguarda lo **scambio automatico obbligatorio** di informazioni concernenti i **ruling preventivi transfrontalieri** e gli **accordi preventivi sui prezzi di trasferimento**.

Si ricorda in breve che l'istituto del *tax ruling*, o interpello, consente al contribuente di richiedere all'amministrazione finanziaria una valutazione sulla disciplina tributaria applicabile, concretamente, ad un fatto, atto o negozio che lo riguarda. Se ne conosce così, a priori, il giudizio e si evitano, a posteriori, le conseguenze sfavorevoli derivanti da un comportamento rischioso. Posto che nel caso di soggetti operanti in più Stati membri dell'UE la pronuncia dell'Amministrazione finanziaria di uno Stato membro può incidere anche su altri Paesi, la direttiva introduce elementi di trasparenza mediante lo scambio automatico obbligatorio, impedendo di trasferire gli utili imponibili in Stati in cui il regime tributario è più favorevole.

La Direttiva 2011/16/UE prevede già lo scambio spontaneo di informazioni tra gli Stati membri, nei casi di *ruling* fiscali emanati da uno Stato membro.

Con la direttiva 2015/2376 viene **introdotta una definizione più ampia di *ruling* preventivo transfrontaliero** e di **accordo preventivo sui prezzi di trasferimento**, che comprende **ulteriori ipotesi**, tra cui:

- gli accordi che determinano l'esistenza o l'assenza di una **stabile organizzazione**;
- gli accordi o le decisioni che determinano l'esistenza o l'assenza di fatti che possono avere un impatto potenziale sulla base imponibile di una stabile organizzazione;
- gli accordi preventivi unilaterali o multilaterali sui **prezzi di trasferimento**;
- gli accordi che determinano lo status fiscale di **entità ibrida** in uno Stato membro, legata ad un residente di un'altra giurisdizione;

- gli accordi o le decisioni sulla base di valutazione per l'ammortamento di un bene in uno Stato membro acquistato da una società di un gruppo in un'altra giurisdizione.

Lo **scambio automatico obbligatorio** di informazioni dovrà comprendere la comunicazione di una serie determinata di informazioni di base, da rendere **accessibili a tutti gli Stati membri**, sulla base di un apposito formulario tipo da redigere tenendo conto dei lavori svolti in seno al forum dell'OCSE sulle pratiche fiscali dannose.

Sono previsti alcuni accorgimenti: ad esempio, la trasmissione di informazioni non deve comportare la divulgazione di un segreto commerciale, industriale o professionale, di un processo commerciale o la divulgazione di informazioni che sarebbe contraria all'ordine pubblico. Inoltre, per ragioni di certezza del diritto, a condizioni rigorose sono esclusi dallo scambio automatico obbligatorio gli accordi preventivi bilaterali o multilaterali sui prezzi di trasferimento conclusi con paesi terzi, secondo il quadro di trattati internazionali esistenti con tali paesi, qualora le disposizioni di detti trattati non consentano la divulgazione, a un paese terzo che sia parte, delle informazioni ricevute in base al trattato interessato.

E' previsto che una serie limitata di informazioni di base sia comunicata anche alla Commissione, con la sola finalità di monitorare e valutare l'effettiva applicazione dello scambio automatico obbligatorio di informazioni sui *ruling* preventivi transfrontalieri e sugli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento.

Il termine di recepimento scade il 31 dicembre 2016.

Direttiva 2016/97/UE
*del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 gennaio 2016, sulla
distribuzione assicurativa (termine di recepimento 23 febbraio 2018)*

La [direttiva 2016/97/UE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 gennaio 2016 sulla **distribuzione assicurativa** (rifusione) è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 2 febbraio 2016.

La direttiva rifonde e abroga la direttiva 2002/92/CE (IMD1) cambiandone la denominazione da direttiva sull'intermediazione assicurativa a **direttiva sulla distribuzione assicurativa (IDD)**. L'obiettivo principale e l'oggetto della rifusione consistono nell'armonizzare le disposizioni nazionali in materia di distribuzione assicurativa e riassicurativa. Si intende inoltre frenare ulteriormente la frammentazione del mercato UE degli intermediari e dei prodotti assicurativi, stabilire condizioni che favoriscano una concorrenza equa e rafforzare i diritti dei consumatori. Rimane ferma la facoltà degli Stati membri di mantenere o adottare disposizioni più stringenti a tutela dei consumatori, qualora il contesto nazionale lo giustifichi.

La direttiva si applica a tutti i soggetti che distribuiscono prodotti assicurativi e riassicurativi: agenti, mediatori e operatori di «bancassicurazione», imprese di assicurazione, soggetti che gestiscono siti internet di comparazione quando questi consentano di stipulare direttamente o indirettamente un contratto di assicurazione, agenzie di viaggio e autonoleggi (a meno che non siano espressamente esentati).

La nuova direttiva mira altresì a **ridurre gli oneri di accesso transfrontaliero** e stabilisce un **unico sistema di registrazione elettronica per gli intermediari nell'UE**.

L'ambito di applicazione della IDD sarà esteso a tutti i canali di distribuzione di prodotti assicurativi, prevedendo anche requisiti proporzionati per i singoli che vendono prodotti assicurativi a titolo accessorio.

La nuova direttiva dovrà essere recepita negli ordinamenti nazionali **entro il 23 febbraio 2018**.

La direttiva 2016/97/UE si articola in 8 Capi: Ambito di applicazione e **definizioni**; Requisiti per la registrazione; Libera prestazione di servizi e libertà di stabilimento; **Requisiti organizzativi**; **Obblighi di informazione** e norme di comportamento; Requisiti supplementari in relazione ai **prodotti di investimento assicurativi**; **Sanzioni** e altre misure; Disposizioni finali.

Essa intende regolamentare la distribuzione dei contratti di assicurazione, compresi i prodotti di investimento assicurativi in maniera allineata rispetto a quanto previsto dalla direttiva 2014/65/UE (MiFID II) con riferimento agli investimenti finanziari.

In relazione agli obblighi di **informazione**, si prevede che il cliente, prima della stipulazione del contratto, deve essere informato sullo status dei soggetti che vendono i prodotti assicurativi e, in particolare, sul tipo di remunerazione da essi percepito.

Sono previsti degli obblighi specifici per la **distribuzione** di prodotti di investimento assicurativi, ovvero sia quei prodotti assicurativi che presentano una scadenza o un valore di riscatto e tale scadenza o valore di riscatto è esposto, in tutto o in parte, alle fluttuazioni di mercato.